

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

23° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 19 LUGLIO 1994

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	19
6 ^a - Finanze e tesoro	»	22
7 ^a - Istruzione	»	36
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	40
10 ^a - Industria	»	60
11 ^a - Lavoro	»	79
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	83

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 8 ^a (Lavori pubblici)	Pag.	3
5 ^a (Bilancio) e 6 ^a (Finanze)	»	11

Organismi bicamerali

RAI-TV	Pag.	92
--------------	------	----

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - Bilancio - Pareri	Pag.	95
--	------	----

CONVOCAZIONI	Pag.	110
--------------------	------	-----

COMMISSIONI 1ª e 8ª RIUNITE

1ª (Affari costituzionali)

8ª (Lavori pubblici, comunicazioni)

MARTEDÌ 19 LUGLIO 1994

2ª Seduta

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione
CORASANTI

Interviene il sottosegretario per le poste e telecomunicazioni Marano.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(525) Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 421, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e della radiodiffusione, di termine di protezione dei diritti sulle opere di ingegno e di prosecuzione dell'attività per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 luglio scorso.

Apertasi la discussione generale, interviene il senatore STANZANI GHEDINI, il quale fa notare che il decreto-legge in esame dimostra l'incapacità da parte del Governo e del Garante per la radiodiffusione e l'editoria ad esercitare i controlli sui bilanci delle emittenti radiotelevisive. L'opinione generale sul provvedimento, pertanto, non può che essere negativa.

In particolare si sofferma sulla norma che proroga al 31 dicembre prossimo il termine per il rilascio delle concessioni per le emittenti locali. Anche in questo caso si rileva l'incapacità di dare attuazione alla normativa recata dalla legge Mammi in materia. Tra l'altro, da questa situazione emerge una disparità di trattamento a danno dell'emittenza locale, che continua a rimanere priva di concessione, a tutto vantaggio delle emittenti nazionali.

Preannuncia pertanto la presentazione di un emendamento volto a fissare al 30 settembre prossimo il termine per il rilascio delle predette concessioni.

Il senatore ROGNONI ricorda come la questione delle emittenti locali sia stata già affrontata nella scorsa legislatura e come essa si trascini ormai da oltre due anni. È indispensabile che il Governo si assuma la responsabilità di assegnare le concessioni anche a queste emittenti superando la logica dei continui rinvii.

Fa presente che il decreto-legge in titolo trae la sua originaria ragione d'essere dalla esigenza di introdurre una semplificazione delle regole vigenti in ordine alle informazioni che devono essere fornite al Garante organo. Si è poi utilizzato tale provvedimento per procedere ad un nuovo rinvio per il rilancio delle concessioni alle emittenti locali e ciò non può non dar luogo ad una valutazione critica.

Illustra quindi l'emendamento 1.2, precisando che esso persegue obiettivi analoghi a quelli dell'emendamento 1.1, presentato dal senatore Magliozzi, al quale chiede di voler aderire alla propria proposta di modifica.

Il senatore STAJANO si sofferma sull'articolo 7 del provvedimento, rilevando che l'elevazione a 70 anni del termine di protezione del diritto di autore può determinare effetti negativi per la diffusione della lettura nel nostro paese. In effetti, l'Italia si colloca agli ultimi posti in Europa per numero di libri acquistati e ciò è senz'altro causato anche dai prezzi estremamente elevati dei volumi. L'elevazione del termine suddetto va quindi a vantaggio dei grandi editori e degli eredi degli autori, ma non potrà certo facilitare le piccole case editrici nel pubblicare le grandi opere letterarie.

Il PRESIDENTE precisa che l'articolo 7 è volto all'adempimento di un obbligo comunitario.

Il senatore STAJANO ritiene che la situazione italiana sia del tutto diversa rispetto a quella di altri Paesi dell'Unione europea. Ciò richiede un approfondimento della questione per valutare l'opportunità di mantenere inalterato l'attuale termine di protezione del diritto d'autore.

Il PRESIDENTE considera opportuna una verifica in ordine alle finalità perseguite dalla normativa comunitaria.

Il senatore CASADEI MONTI, sempre con riferimento all'articolo 7, osserva che andrebbe considerata anche la possibilità di modificare il termine previsto dall'articolo 29 della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativamente alla durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica spettanti alle amministrazioni dello Stato e di altri enti pubblici. Presenta, in tal senso, l'emendamento 7.3.

La senatrice SALVATO si associa alle considerazioni svolte dal senatore Rognoni relativamente alle emittenti locali. Resta la necessità di affrontare la situazione, che si è determinata per precise responsabilità di chi ha adottato la politica dei rinvii.

Dopo aver dichiarato di voler aggiungere la propria firma all'emendamento 1.2, si sofferma sulle dichiarazioni del senatore Stajano, condividendone lo spirito. Presenta quindi l'emendamento 7.2 di soppressione dell'intero articolo 7.

Il senatore MAGLIOZZI non ha obiezioni sulla formulazione dell'emendamento 1.2, che corrisponde alla sostanza del proprio emendamento 1.1. Ritiene opportuno, però, che nel testo sia precisato che i soggetti ivi indicati sono esonerati dagli adempimenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge.

Il PRESIDENTE osserva che l'elencazione degli obblighi di tali soggetti, contenuta nell'emendamento 1.2, dovrebbe essere sufficiente ad escludere la necessità di ulteriori adempimenti. Tuttavia, il testo può essere ulteriormente precisato.

Accogliendo un suggerimento dal Presidente, il senatore ROGNONI presenta l'emendamento 1.2 (nuovo testo).

Il senatore STANZANI GHEDINI prende atto del diffuso consenso esistente su tale emendamento, ma si chiede la ragione per la quale analoga disposizione non possa essere prevista anche per le televisioni e le emittenti radiofoniche più deboli.

Il senatore ROGNONI è dell'avviso che sia estremamente difficile individuare le emittenti radiotelevisive con caratteristiche analoghe a quelle che si richiedono ai soggetti previsti nell'emendamento 1.2.

Il senatore MAGLIOZZI concorda con la sollecitazione del senatore Stanzani Ghedini e suggerisce che essa si trasformi in un impegno per il Governo.

Il senatore BASTIANETTO segnala la particolare situazione di una emittente locale che, pur essendo in possesso dei requisiti di legge, ha dovuto sospendere la sua attività a causa di un ritardo fortuito nella presentazione della documentazione. Preannuncia quindi un emendamento volto a differire il termine in questione.

Il PRESIDENTE avverte che gli emendamenti potranno essere presentati fino alle ore 20 di oggi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

EMENDAMENTI AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 421, recante disposizioni urgenti in materia di bilanci per le imprese operanti nel settore dell'editoria e della radiodiffusione, di termine di protezione dei diritti sulle opere di ingegno e di prosecuzione dell'attività per le emittenti televisive e sonore autorizzate in ambito locale (A.S. n. 525)

Articolo 1.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

«Il Garante per la radiodiffusione e l'editoria provvederà con proprio decreto ad esonerare da tali adempimenti le fondazioni, gli enti morali, le associazioni, i gruppi di volontariato, i sindacati, le cooperative non aventi scopo di lucro, le aziende o le ditte individuali editrici di un solo periodico con meno di 12 numeri l'anno. I predetti soggetti sono tenuti ad inviare al Garante, al fine dei relativi accertamenti, informazioni riguardanti la ragione sociale, il legale rappresentante e l'indirizzo dell'editore, l'elenco e la tiratura dei periodici editi, il numero dei giornalisti dipendenti a tempo pieno, ricavi da vendite, abbonamenti e pubblicità».

1.1

MAGLIOZZI

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Le fondazioni, gli enti morali, le associazioni, i gruppi di volontariato, i sindacati, le cooperative non aventi scopi di lucro, le aziende o le ditte individuali editrici di un solo periodico con meno di 12 numeri l'anno, sono tenuti ad inviare al Garante per la radiodiffusione e l'editoria una comunicazione unica su carta semplice recante le seguenti notizie: ragione sociale, legale rappresentante e indirizzo dell'editrice, elenco e tiratura dei periodici editi, numero dei giornalisti dipendenti a tempo pieno, ricavi da vendite, abbonamenti e pubblicità».

1.2ROGNONI, STAJANO, SCIVOLETTO, CARPINELLI,
CASADEI MONTI

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Le fondazioni, gli enti morali, le associazioni, i gruppi di volontariato, i sindacati, le cooperative non aventi scopi di lucro, le aziende o le ditte individuali editrici di un solo periodico con meno di 12 numeri l'anno, sono tenuti ad inviare al Garante per la radiodiffusione e l'editoria soltanto una comunicazione unica su carta semplice recante le seguenti notizie: ragione sociale, legale rappresentante e indirizzo dell'editrice, elenco e tiratura dei periodici editi, numero dei giornalisti dipendenti a tempo pieno, ricavi da vendite, abbonamenti e pubblicità».

1.2 (nuovo testo)

ROGNONI, STAJANO, SCIVOLETTO, CARPINELLI,
CASA DEI MONTI

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Le fondazioni, gli enti morali, le associazioni, i gruppi di volontariato, i sindacati, le cooperative non aventi scopi di lucro, titolari di emittenti radio-televisive in ambito locale, sono tenuti ad inviare al Garante per la radiodiffusione e l'editoria esclusivamente una comunicazione unica su carta semplice recante le seguenti notizie: ragione sociale, legale rappresentante e indirizzo dell'emittente, numero dei giornalisti a tempo pieno, ricavi pubblicitari».

1.3

GUBBINI

Articolo 7.

Sopprimere l'articolo.

7.2

SALVATO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. È elevato a ventotto anni il termine di utilizzazione economica dei diritti esclusivi spettanti all'amministrazione dello Stato e agli altri enti di cui all'articolo 29 della legge 22 aprile 1941, n. 633».

7.3

CASA DEI MONTI

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. In applicazione delle disposizioni previste in materia di protezione del diritto d'autore, e in particolare di quanto previsto dall'articolo 58 della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la utilizzazione del repertorio tutelato dalla Società Italiana Autori ed editori, le emittenti televi-

sive e radiofoniche locali sono tenute, entro il 30 giugno di ogni anno, al pagamento, alla stessa Società Italiana Autori ed Editori, di un importo pari allo 0,1 % degli introiti derivanti dalla attività di radiotelediffusione, figuranti nel conto economico di bilancio riferito all'anno precedente.

3-ter. All'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“Non è altresì considerata pubblica l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera entro la cerchia ordinaria dei centri sociali o di assistenza, formalmente istituiti o riconosciuti dalle Pubbliche Amministrazioni, e delle associazioni di volontariato, purchè destinate ai soli soci ed invitati e sempre che non venga effettuata a scopo di lucro”.

7.1

ARMANI, BRICCARIELLO, PEDRAZZINI

Articolo 8.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: «per le emittenti autorizzate alla prosecuzione stessa».

8.2

FAGNI, MARCHETTI, ALÒ

Al comma 1, sostituire le parole: «per le emittenti autorizzate alla prosecuzione stessa», con le seguenti: «per le emittenti autorizzate, sulla base del medesimo articolo 32, alla prosecuzione stessa».

8.3

FAGNI, MARCHETTI, ALÒ

Al comma 2, capoverso, sopprimere le parole: «per le emittenti autorizzate, alla prosecuzione stessa».

8.8

FAGNI, MARCHETTI, ALÒ

Al comma 2, capoverso, sostituire le parole: «per le emittenti autorizzate alla prosecuzione stessa», con le seguenti: «per le emittenti autorizzate sulla base del medesimo articolo 32, alla prosecuzione stessa».

8.9

FAGNI, MARCHETTI, ALÒ

Al comma 2, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Entro il 30 settembre 1994 possono presentare domanda per il rilascio della concessione di cui all'articolo 1 quelle emittenti che non hanno presentato domanda entro il 30 novembre 1993 ma che a tale data erano in possesso dei requisiti richiesti dal medesimo articolo. Le emittenti già sottoposte ad obbligo di chiusura dopo il 28 febbraio 1994 sono autorizzate alla riapertura per la prosecuzione delle trasmissioni fino al rilascio della concessione ovvero fino alla reiezione della domanda».

8.1

BASTIANETTO

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Entro tale data potrà essere presentata o ulteriormente integrata la documentazione di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, ivi compresi le variazioni societarie ed i trasferimenti legittimamente intervenuti prima dell'entrata in vigore della legge medesima; pertanto tutti i provvedimenti di riezionazione delle domande sono provvisoriamente sospesi in attesa di riconferma o di rilascio della concessione».

8.6

FAGNI, MARCHETTI, ALÒ

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Anche nelle norme di ridefinizione del piano delle frequenze, nei casi in cui sono già stati individuati, da apposite leggi regionali, i siti per la allocazione dei ripetitori, si applicano tutte le norme urbanistiche di cui all'articolo 4 della legge 6 agosto 1990, n. 223».

8.4

FAGNI, MARCHETTI, ALÒ

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'articolo 1 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è così modificato:

“a) al comma 1, le parole: “il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni rilascia ai soggetti autorizzati a proseguire”, sono sostituite dalle altre: “il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni rilascia ai soggetti titolari di emittenti autorizzate a proseguire”;

b) al comma 4, le parole: “possono essere rilasciate ai soggetti che”, sono sostituite dalle altre: “possono essere rilasciate ai soggetti che, ivi compresi eventuali variazioni societarie o trasferimenti ai sensi degli articoli 13 e 17 della legge 6 agosto 1990, n. 223”».

8.7

FAGNI, MARCHETTI, ALÒ

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis: L'articolo 6-bis comma 3, del decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è sostituito dal seguente:

“3. In sede di prima applicazione, per il periodo intercorrente tra la data di rilascio delle concessioni e il 31 dicembre 1994, le emittenti televisive in ambito locale versano la tassa di concessione governativa ed i canoni sono sospesi”».

8.5

FAGNI, MARCHETTI, ALÒ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 8-bis.

(Interpretazione autentica)

1. L'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, va interpretato nel senso che il contributo è da corrispondere alle imprese editrici, in esercizio da almeno tre anni, a condizione che la maggioranza del capitale sociale sia comunque detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi scopo di lucro, purchè costituiti prima del 1° gennaio 1991.

2. Le disposizioni relative ai periodi temporali contenute nella legge 7 agosto 1990, n. 250, vanno intese in riferimento agli anni indipendentemente dalla data infrannuale di inizio, applicando gli stessi criteri adottati per la legge 25 febbraio 1987, n. 67.

3. Il richiamo, contenuto nel comma 2 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, al comma 10 dello stesso articolo deve intendersi riferito all'intero contenuto delle lettere a) e b) del suddetto comma 10, secondo gli stessi criteri applicati per la legge 25 febbraio 1987, n. 67.

4. Le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, si riferiscono a rapporti societari e imprenditoriali con esclusione degli aspetti giornalistici e informativi, e quindi non s'intendono applicabili per i giornali editi da cooperative giornalistiche, di cui al comma 2 del medesimo articolo 3, che abbiano rinunciato statutariamente ad ogni finalità di lucro ed alla distribuzione degli utili.

5. L'articolo 3 della legge 22 dicembre 1989, n. 411 si applica anche alla legge 7 agosto 1990 n. 250, in uniformità a quanto già previsto per la legge 25 febbraio 1987 n. 67».

8.0.1

GEI

COMMISSIONI 5ª e 6ª RIUNITE**5ª (Programmazione economica, bilancio)****6ª (Finanze e Tesoro)****MARTEDÌ 19 LUGLIO 1994****1ª Seduta**

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione
FAVILLA

La seduta inizia alle ore 9,35.

SUI LAVORI DELLE COMMISSIONI RIUNITE
(A007 000, R77ª, 0001ª)

Il senatore CAPONI esprime il proprio disappunto in merito ai disagi che hanno caratterizzato i lavori delle Commissioni riunite nella scorsa settimana, a seguito delle ripetute sconvocazioni delle sedute in concomitanza dei lavori dell'Aula. Manifesta pertanto l'esigenza che venga rappresentata al Presidente del Senato la necessità di regolamentare in maniera più funzionale i lavori dell'Aula e delle Commissioni, affinché queste ultime non siano relegate ad un ruolo di tacita approvazione dei provvedimenti del Governo, ma recuperino la loro primaria funzione di sede in cui sviluppare il dibattito sugli argomenti assegnati e apportarvi le opportune modifiche, tenendo in adeguata considerazione i diritti delle opposizioni.

Il presidente FAVILLA prende atto delle osservazioni del senatore Caponi; tiene comunque a far presente che le sconvocazioni delle Commissioni riunite nella scorsa settimana sono state dovute sia al mancato parere della 1ª Commissione permanente sui presupposti di costituzionalità del decreto, sia alle variazioni del calendario dei lavori nell'Assemblea. Auspica pertanto che nella corrente settimana la trattazione del decreto all'ordine del giorno possa svolgersi regolarmente anche se, accogliendo una richiesta pervenutagli da alcuni colleghi di non convocare le Commissioni in giorni diversi da quelli in cui si tiene seduta d'Aula, sarà inevitabile che le Commissioni riunite tengano seduta nelle fasce orarie lasciate libere dai lavori dell'Assemblea.

Il senatore ROVEDA ritiene che il lavoro parlamentare debba contemperarsi con l'esigenza primaria di seguire il collegio di appartenenza; pertanto fa presente che, qualora le Commissioni dovessero essere con-

vocate anche nei giorni di lunedì e venerdì, i parlamentari del Gruppo Lega Nord non assicureranno la loro presenza alla seduta. Ritene invece che la frammentarietà dei lavori delle Commissioni possa essere agevolmente superata dedicando alternativamente la mattina o il pomeriggio ai lavori dell'Aula e delle Commissioni.

Il senatore ROSSI, pur apprezzando le osservazioni del senatore Roveda, ritiene ineludibile l'esigenza di effettuare i lavori delle Commissioni, soprattutto in momenti particolarmente delicati, anche nei giorni in cui non si tengono sedute d'Assemblea, affinché sui decreti-legge e sugli altri provvedimenti all'ordine del giorno le decisioni siano ponderate ed approfondite.

Il presidente FAVILLA assicura che terrà conto per il prosieguo dei lavori delle esigenze testè manifestate.

IN SEDE REFERENTE

(568) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, recante norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Riferisce alle Commissioni riunite il senatore PEDRIZZI, il quale, premesso che la strada verso le privatizzazioni è ormai non solo auspicabile, ma inevitabile, e che il trasferimento al capitale ed alla gestione privata di imprese industriali e di servizi finora gestiti dallo Stato e dagli altri enti pubblici, territoriali e non, rientra ormai nei programmi di tutte le forze politiche, fa presente che diversi, però, sono i motivi che vengono addotti per sostenere la inderogabilità del processo di privatizzazioni, sulla scorta anche delle esperienze già fatte all'estero oppure sotto la pressione della esigenza di ridurre il debito pubblico o della necessità di risanare i bilanci delle aziende pubbliche e renderle competitive.

Appare, comunque, certo che la filosofia delle privatizzazioni nasce dalla esigenza, condivisa da tutti, di recuperare spazi di libertà in un sistema di mercato nel quale la mano pubblica, controllata per lungo tempo da un sistema consociativo, aveva condizionato negativamente flessibilità, efficienza e competitività delle singole imprese. Ugualmente da tutti è stata acquisita la consapevolezza che uno Stato moderno non abbia più bisogno di possedere e gestire direttamente attività economiche e servizi, perchè esso è in grado, con autorità *antitrust*, con regole che coordinino ed orientino, con istituzioni di sorveglianza del mercato finanziario, con i controlli di qualità, di operare ed essere al servizio della comunità nazionale, andando oltre il collettivismo sociale e lo statalismo economico. È evidente perciò che non si tratta di ritornare ad un liberismo incontrollato, nè di sposare impostazioni fideistiche, nè di dimostrare ad ogni costo che si è coerenti con impostazioni ideologiche e culturali che vanno per la maggiore in questo momento, dopo il crollo del comunismo, nè ancora di farsi condizionare completamente dalle esigenze di bilancio, ma si tratta di prendere atto e di tener conto di una realtà, che è quella della internazionalizzazione dei mercati, della

globalizzazione dell'economia e della libertà della concorrenza. Di tutto ciò ci si era, per la verità, già resi conto nel corso della passata legislatura.

Gli ultimi sviluppi del processo di riordino e di dismissioni delle partecipazioni statali si sono avuti con le direttive del Presidente del Consiglio del 30 giugno e del 15 ottobre 1993, sempre per accelerare le procedure di cessione delle partecipazioni dello Stato nelle Spa derivanti dalla trasformazione degli enti pubblici economici. Tuttavia il processo ha poi assunto un'accelerazione e una fisionomia tutta propria con la privatizzazione dell'INA, che ha visto l'introduzione del voto di lista per l'elezione del Consiglio di amministrazione, del limite di acquisto massimo di azioni, del tetto del possesso azionario e della riserva di azioni per il personale dipendente e per gli agenti e subagenti della Compagnia assicuratrice.

Il provvedimento in esame delinea, in via generale, un piano di riordino e di dismissioni delle partecipazioni detenute non solo dallo Stato, ma anche da tutti gli altri enti pubblici, confermando che uno degli obiettivi principali delle privatizzazioni è la formazione di un azionariato diffuso e garantendo nello stesso tempo la tutela degli interessi generali nei casi di società che risultino strategiche nei settori della difesa e dei servizi attinenti ai trasporti, alle telecomunicazioni, alle fonti di energia ed al credito, ed in ogni caso che siano funzionali agli obiettivi nazionali di politica economica e industriale.

A tal fine, il programma individua due strumenti già utilizzati per le privatizzazioni di altri paesi: la *golden share* ed i nuclei duri o stabili. In pratica l'uno e l'altro strumento sono in grado di rendere possibile una strategia di intervento pubblico in settori ritenuti importanti per la collettività e strategici per l'economia e la sovranità nazionale. Con il provvedimento non si esclude il ricorso a nessun modello: infatti quello del nucleo stabile è disciplinato ai commi 3 e 4 dell'articolo 1, anche se viene introdotto e privilegiato quello della *golden share*. Vengono definite poi una serie di clausole da inserire negli statuti degli enti che si trasformano in Spa le quali assicureranno particolari poteri anche quando la proprietà pubblica sarà scesa sotto la soglia di controllo o, addirittura, in caso di dismissione totale.

Il decreto inoltre introduce, tra gli istituti più significativi, il limite del 5 per cento al possesso di azioni con sterilizzazione dei diritti di voto in caso di sfondamento di questa soglia, stabilendo che il tetto si riferisce sia al possesso diretto che indiretto, cioè realizzato con patto di sindacato, il voto di lista, in modo da garantire la presenza nei consigli di amministrazione e nel collegio sindacale delle minoranze, il voto per corrispondenza e l'obbligo di deliberare un'OPA (offerta pubblica di acquisto) nel caso in cui si formi un patto di sindacato con influenza dominante nell'assemblea.

Passando ad un'analisi più dettagliata dei singoli articoli, osserva che, a differenza del precedente decreto-legge n. 486 del 1993, che disciplinava le alienazioni delle sole partecipazioni azionarie dello Stato, il provvedimento in esame, come già i decreti reiterati, ha allargato l'ambito di applicazione della normativa, coinvolgendo anche tutti gli altri enti pubblici (regioni, comuni, province, consorzi locali etc.) in considerazione dei benefici effetti che l'apporto dei capitali privati può produrre sulle società partecipate dai predetti enti, ed ha sancito l'inapplicabilità

della disciplina generale vigente sulla vendita dei beni patrimoniali dello Stato, estendendo questa inapplicabilità anche agli atti ed alle operazioni complementari e strumentali alle alienazioni stesse.

Il comma 2 sempre dell'art. 1 stabilisce che le alienazioni potranno avvenire mediante offerta pubblica di vendita ed a trattativa diretta. L'una procedura non esclude l'altra e potrebbero anche essere utilizzate entrambe.

La prima mira a soddisfare le esigenze della serietà dell'offerta con il deposito dei titoli presso una banca o il MONTETITOLI e fissa i tempi e i termini di consegna dei titoli nonché il divieto di compiere atti societari che modifichino la situazione patrimoniale. Si soddisfa inoltre l'esigenza della parità di trattamento tra i destinatari della offerta con l'immodificabilità dell'offerta del prezzo. Si prevede altresì il riparto proporzionale in caso di domanda superiore all'offerta.

La seconda, a trattativa privata, prevista nei commi 3 e 4, nel caso che si intenda perseguire la finalità di creare un nucleo stabile di azionisti di riferimento, viene perfezionata con l'individuazione delle società interessate mediante decreto del Presidente del consiglio, su proposta del Ministro del tesoro, e con l'invito dei potenziali acquirenti, che presentino idonee capacità imprenditoriali, finanziarie e patrimoniali e si assumano determinati obblighi: ad esempio, quello di non cedere la partecipazione per un determinato periodo. In certi casi il Ministro del tesoro (comma 4) può riservarsi, qualora partecipi al nucleo stabile, il diritto di prelazione nel caso di cessione della partecipazione. La realizzazione del nucleo stabile dovrà avvenire con accordi parasociali, costituendo patti di sindacato.

Al comma 5 viene consentito l'affidamento di incarichi di consulenza sia per le dismissioni delle partecipazioni dello Stato sia per quelle degli enti pubblici, demandando la competenza delle nomine ai singoli enti interessati, che, per quanto riguarda i singoli professionisti, dovranno tener conto della loro iscrizione agli albi professionali (almeno da 5 anni).

L'ultima disposizione dell'articolo 1, quella del comma 7, dispone che i criteri e le procedure per le cessioni delle partecipazioni detenute dagli enti conferenti a seguito del conferimento in società dell'intera azienda bancaria, sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, precisando che questi criteri e queste procedure devono essere di carattere generale e che i proventi derivanti dalle dismissioni dovranno essere impiegati diversificando i rischi di investimenti.

L'articolo 2 introduce nel nostro ordinamento per la prima volta la «golden share», cioè la riserva a favore dell'azionista pubblico di poteri speciali nell'ambito delle società da privatizzare che operino in settori particolari o che abbiano una particolare rilevanza ai fini del raggiungimento degli obiettivi di politica economica e industriale del paese.

A differenza di altri paesi, il provvedimento non istituisce un'azione speciale, ma conferisce direttamente all'ente pubblico alcune facoltà che verranno individuate (comma 1-bis) con una clausola il cui contenuto verrà stabilito con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e dell'industria.

I poteri indicati all'articolo 2 sono costituiti dalla clausola di gradimento per l'assunzione di partecipazioni sociali rilevanti nelle suddette società (la soglia al di sopra della quale è necessario il gradimento è del

5 per cento o minore, se è fissata con decreto del Ministro del tesoro, ed il possesso viene riferito, oltre che ad un soggetto, anche ai suoi familiari o al gruppo di appartenenza); dal potere di veto in ordine a deliberare di scioglimento, liquidazione, trasferimento, fusione o scissione, cambiamento dell'oggetto sociale; dalla nomina di uno o più amministratori in numero non superiore ad un quarto del consiglio di amministrazione e di un componente del collegio sindacale; infine dal gradimento anche per i patti parasociali che riguardino una percentuale di capitale superiore al 5 per cento o una minore fissata dal Ministro del tesoro. La durata della clausola non ha più scadenza, mentre precedentemente era stata fissata in tre anni. Tutti questi poteri, con il comma 3 sono stati riservati anche agli enti pubblici, per quanto riguarda le società partecipate.

L'articolo 3 introduce altre clausole statutarie per le società dei settori della difesa, delle telecomunicazioni, energia, trasporti, servizi pubblici in generale, banche ed assicurazioni, soprattutto per quanto riguarda il tetto massimo al possesso di quote azionarie, che viene fissato al 5 per cento. Il tetto anche qui è riferito non solo ai titoli posseduti direttamente o indirettamente, ma anche a titoli posseduti da soggetti che aderiscono a patti di sindacato anche con terzi in società. La sanzione prevista al comma 2 dell'articolo 3 è il congelamento dei diritti di voto per le azioni eccedenti la soglia massima.

L'articolo 4 introduce il voto di lista per tutte le società già individuate prima e per le imprese bancarie ed assicurative che come le altre abbiano introdotto limiti statutari di possesso. Il diritto di presentare liste per l'elezione degli amministratori spetta agli amministratori uscenti ed ai soci che presentino almeno l'un per cento del capitale votante nell'assemblea ordinaria. Alle liste di minoranza deve essere riservato almeno un quinto degli amministratori, con arrotondamento in caso di numero frazionario all'unità superiore; così nel collegio sindacale dovrà essere riservato almeno un posto per le minoranze, prevedendosi anche per quest'organo il voto di lista.

L'articolo 5, nel richiamare le norme civilistiche in materia di deliberare assembleari, stabilisce la loro prevalenza sulle norme statutarie (quando queste prevedono *quorum* deliberativi più alti) al fine di consentire più facilmente l'assunzione di decisioni importanti per la società e l'approvazione a maggioranza delle modifiche statutarie; inoltre, con il comma 2 viene proposto l'abbassamento delle percentuali di partecipazione alla terza convocazione dell'assemblea. La questione della riduzione del *quorum* dell'assemblea straordinaria di terza convocazione riguarda tutte le società partecipate direttamente e indirettamente da enti pubblici. Il comma 5 introduce poi la possibilità di esercitare per corrispondenza il diritto di voto nelle assemblee delle società oggetto del provvedimento in esame.

È vero che nel nostro ordinamento il voto per corrispondenza non è ammesso nè per le società di capitali nè per quelle di persone e per le associazioni, ma solamente per le assemblee delle società cooperative, ma l'opportunità di questa modalità di voto viene ravvisata anche dalla dottrina al fine di consentire quanto più possibile al socio la propria manifestazione di volontà. Ciò tanto più quando ci si riferisce a società pubbliche.

L'articolo 6 introduce modificazioni della disciplina sulla sollecitazione al pubblico risparmio; in particolare, il comma 1 innalza da 20 a

40 giorni il termine entro il quale la CONSOB può autorizzare la pubblicazione del prospetto informativo in forme differenti da quelle determinate in via generale ed il comma 2 introduce la possibilità, previa autorizzazione della CONSOB, di effettuare alcune attività, come la diffusione di notizie, lo svolgimento di indagini di mercato e la raccolta di intenzioni di acquisto, ancor prima della pubblicazione del prospetto informativo.

Modificazioni vengono apportate alla legge n. 149 del 1992 sulla disciplina delle offerte pubbliche di vendita con gli articoli 7 ed 8, eliminando il principio del prezzo unico delle offerte pubbliche, introducendo un regime di pubblicità per qualunque patto o accordo di sindacato, che dovrà essere comunicato alla CONSOB a pena di nullità, rendendo possibile la divulgazione di notizie prima della pubblicazione dell'offerta, purchè autorizzata sempre dalla CONSOB, ma anche prescrivendo che si proceda ad offerta pubblica di acquisto quando si raggiunga un'influenza dominante su una delle società indicate dal decreto attraverso l'acquisto di azioni contestualmente o di concerto con altri soggetti dopo la comunicazione ufficiale del soggetto proprietario dei titoli da dismettere, nonchè attraverso l'apporto di azioni ad un sindacato di voto o di consultazione comunque concluso con altri soggetti acquirenti contestuali o di concerto entro due anni dal collocamento per OPV, quindi anche non contestualmente e non in concerto. L'esistenza del patto può essere anche desunta da un comportamento concertato ed ai fini dell'individuazione del controllo si terrà conto di tutte le azioni detenute dai soggetti, acquistate prima della dichiarazione, in sede di offerta pubblica di vendita ed anche successivamente, purchè entro i due anni. I commi 3 e 4 stabiliscono i criteri di determinazione del prezzo e le modalità di effettuazione dell'OPA.

L'articolo 9, al comma 1, consente forme di pagamento rateale del corrispettivo delle partecipazioni alienate, ma il termine di dilazione non può superare i tre anni. Se il compratore si avvarrà di questa possibilità, le azioni acquistate saranno sostituite da appositi certificati quotati in borsa e che incorporano tutti i diritti dell'azionista, comportando l'acquisto rateale il trasferimento della proprietà delle azioni, che, però, restano depositate presso le banche o il Monte titoli. In caso di inadempienza nel pagamento anche di una sola rata, le rate già pagate saranno trattenute dal venditore a titolo di indennizzo.

Al fine di snellire il più possibile gli adempimenti tecnici l'articolo 10 consente di costituire Spa anche per atto unilaterale da parte di una società posseduta per intero dallo Stato; di nominare da parte del presidente del tribunale, ove ha sede la principale borsa valori nazionale (Milano), un unico esperto o un unico collegio di esperti anche per più operazioni di privatizzazioni collegate; di ridurre ad un mese il termine entro il quale i creditori possono opporsi alla fusione ed alla scissione di una società; di non applicare la disposizione dell'articolo 2504-*decies* del codice civile, per cui lo Stato risulterà solidalmente responsabile dei debiti delle società scisse. Nella stessa ottica si muove l'articolo 11 quando stabilisce che le disposizioni dell'articolo 18 della legge n. 55 del 19 marzo 1990 non si applicano ai trasferimenti dei contratti derivanti dalle operazioni di ristrutturazioni dell'assetto societario.

L'articolo 12 è rivolto a rispondere alle esigenze operative del Ministero del tesoro che si troverà per questi processi di privatizzazioni ad

aver necessità di incrementare le proprie disponibilità di personale, per cui viene autorizzato a coprire queste esigenze con 15 funzionari e 5 dirigenti, al cui onere quantificato in 500 milioni per il 1994 ed in 1 miliardo per gli anni successivi si farà fronte mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti per il Ministero del tesoro nel Fondo speciale di parte corrente al cap. 6856 per il bilancio triennale 1994-96.

L'articolo 13, di copertura finanziaria, è stato totalmente riscritto nel corso della prima lettura alla Camera dei deputati, per cui viene ora disposto che agli oneri conseguenti alle operazioni di cessione dei cespiti patrimoniali si provvede a carico dei relativi proventi e che il netto venga versato al fondo ammortamento dei titoli di Stato, di cui alla legge 432 del 1993. Infine il comma 6 prescrive che il Ministro del tesoro debba inviare una relazione semestrale sulle operazioni di cessione effettuate nel semestre precedente, indicando i proventi lordi, le forme e le modalità di pagamento, i compensi per le consulenze.

La legge 29 gennaio 1992, n. 35, all'articolo 2 stabilisce che è possibile affidare le procedure di alienazione e di gestione dei beni del patrimonio disponibile dello Stato ad operatori specializzati o a società miste e che questi soggetti affidatari devono provvedere ad anticipare in acconto sui proventi un importo non inferiore al 50 per cento sul quale è prevista la corresponsione degli interessi. L'articolo 14 del provvedimento in esame interviene per rendere eventuali le anticipazioni, a richiesta del Ministro delle finanze.

Infine, la direttiva del Presidente del consiglio del 30 giugno 1993 ha istituito un apposito Comitato di consulenza permanente, per il quale il provvedimento all'esame prevede una indennità annuale, comprensiva delle spese sostenute, in misura da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro.

In definitiva, il relatore osserva che si tratta di un provvedimento articolato e complesso, che potrebbe anche suggerire qualche integrazione e modifica.

A suo avviso, ad esempio, all'articolo 2 si poteva accennare per i settori strategici, oltre che alla pubblica utilità, anche alla tutela della sovranità nazionale, come avviene in altri Paesi come la Francia, mentre all'articolo 3 si poteva prevedere la partecipazione al Consiglio d'amministrazione ed al Collegio sindacale di rappresentanti dei dipendenti azionisti, o ancora si poteva affrontare, in ottemperanza alle direttive CEE, il problema del voto raccolto da intermediari finanziari. Infine, si poteva prevedere nelle clausole della *golden share* che venisse indicata anche la facoltà di veto di scelte strategiche tecnologiche tali da creare disturbo alla concorrenza dei fornitori, o di veto su *partnership* di rilevanza nazionale che potessero creare le premesse di alleanze monopolistiche, così come sarebbe stato più giusto fissare un termine di scadenza per il Comitato permanente ed anche la quantificazione del compenso da attribuire ai membri.

A suo avviso, comunque, in questo momento non vi è spazio per il perfezionismo e per i desideri personali, che vanno messi da parte di fronte all'urgenza ed alla necessità che venga approvato questo provvedimento, se si intende proseguire e porre mano veramente al processo di privatizzazioni che fino ad oggi è risultato spesso lento ed inceppato e, per alcune esperienze fatte, come quelle della COMIT e del CREDIT, anche mal condotto, e se si intende accelerare sul serio le procedure di

dismissioni di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni.

Interviene il senatore CHERCHI, per proporre che ai lavori delle Commissioni riunite sia assicurata la presenza del Ministro del tesoro, dato il rilievo della materia.

La seduta termina alle ore 10,20.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 19 LUGLIO 1994

18^a Seduta*Presidenza del Presidente*
CORASANITI*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Lo Jucco.**La seduta inizia alle ore 16,15.***IN SEDE CONSULTIVA**

(587) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento: parere favorevole)

Il relatore CORASANITI illustra il contenuto del decreto-legge — rivolto in particolare a consentire l'esercizio del diritto di voto, per l'elezione del Parlamento europeo, anche nei paesi nei quali gli elettori non sono residenti — proponendo di riconoscerne i presupposti di necessità e urgenza.

Conviene la Commissione.

(588) Conversione in legge del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 323, recante disposizioni urgenti per la campagna lattiero-casearia 1994-1995, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento alla 9^a Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore MARINELLI, la Commissione riconosce la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di cui all'articolo 78, comma 3 del Regolamento.

(586) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 327, recante interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari dei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia, nonché disposizioni relative ai rischi di incidenti rilevanti, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere, ai sensi dell'articolo 78 comma 3, del Regolamento, alla 13^a Commissione: favorevole)

Il relatore PIERONI dà ragione delle finalità del provvedimento,

che si propone di semplificare i procedimenti amministrativi in materia di scarichi idrici nei territori dei comuni di Venezia e di Chioggia.

Si sofferma, quindi, sull'articolo 4 del decreto-legge, nel testo risultante dalla modifiche apportate dalla Camera dei deputati, censurandone il contenuto eterogeneo all'insieme del provvedimento e riservandosi di opporsi, anche nel merito, al differimento del termine per l'istituzione del parco naturale del delta del Po.

Propone, infine, di formulare un parere contrario sull'articolo 4 e favorevole sugli altri articoli del testo.

Il senatore GUERZONI si associa alle valutazioni del relatore, stigmatizzando in particolare l'ennesima riproposizione di poteri sostitutivi, di cui all'articolo 4, lesivi dell'autonomia regionale.

La proposta di parere contrario sull'articolo 4 viene respinta a maggioranza.

La Commissione, quindi, riconosce la sussistenza dei presupposti costituzionali e dei requisiti di legge anche sulla rimanente parte del provvedimento.

(617) Conversione in legge del decreto-legge 16 luglio 1994, n. 450, recante disposizioni in materia di versamento della quota fissa individuale annua per l'assistenza medica di base e di tariffe per prestazioni sanitarie

(Parere, ai sensi dell'articolo 78 comma 3, del Regolamento, alla 12ª Commissione: favorevole)

Il relatore MENSORIO ricorda il precedente decreto-legge adottato in materia e non convertito in legge: ribadita la propria perentoria critica al contributo di cui si tratta, ritiene che il decreto-legge, necessario e urgente, sopperisca in parte agli inconvenienti determinati da tale misura. Propone, pertanto, di formulare un parere favorevole.

Il senatore VILLONE sottolinea che il contenuto dell'articolo 3 è estraneo alla materia regolata dal provvedimento nel suo complesso, che peraltro soffre di una formulazione approssimativa.

La Commissione, quindi, conviene di esprimere un parere favorevole.

(616) Conversione in legge del decreto-legge 15 luglio 1994, n. 449, recante modifiche alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature, nonché riorganizzazione degli organi collegiali del Ministero dell'ambiente

(Parere, ai sensi dell'articolo 78 comma 3, del Regolamento, alla 13ª Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore PIERONI sono riconosciuti i presupposti di costituzionalità del provvedimento in titolo.

IN SEDE REFERENTE

(410) Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, concernente l'istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana
(Esame e rinvio)

Il relatore LA LOGGIA, in via preliminare nota che l'ordinamento regionale siciliano, nei suoi spiccati connotati di autonomia, potrebbe costituire un riferimento di elaborazione per una riforma complessiva del sistema regionale. Riferisce, quindi, sul contenuto del disegno di legge, che opportunamente si propone di adeguare l'articolazione delle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti nella regione Sicilia, alla recente riforma introdotta in materia e alla previsione di cui all'articolo 23 dello stesso statuto regionale. Rammenta, in proposito, che la mancata istituzione di un apposito organo di appello nella regione Sicilia, ha determinato la rimessione della normativa statale, che regola la materia alla valutazione, della Corte Costituzionale, con effetto sospensivo per numerosi procedimenti.

Auspica, pertanto, la sollecita approvazione del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17.

FINANZE E TESORO (6ª)

MARTEDÌ 19 LUGLIO 1994

11ª Seduta*Presidenza del Presidente*
FAVILLA

Intervengono il ministro per la famiglia e la solidarietà sociale Guidi e i sottosegretari di Stato per le finanze Asquini e Trevisanato e per il tesoro Bedoni.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE REFERENTE

(542) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 308, recante norme urgenti in materia di imposta sostitutiva su talune plusvalenze, nonché di termini per le imposte comunali sugli immobili e per l'esercizio di imprese, arti e professioni, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 14 luglio scorso.

Si passa all'esame dell'unico emendamento riferito al testo del decreto-legge (1.1) che viene illustrato dal senatore CADDEO.

Dopo che il relatore ha espresso parere contrario, per le motivazioni già espresse in sede di dibattito, ed il sottosegretario ASQUINI si è associato, l'emendamento è posto ai voti e respinto.

Il senatore ROSSI ritira l'emendamento 1.0.0.1 riferito al disegno di legge di conversione, dopo che il presidente FAVILLA ha dichiarato che, così come formulato, l'emendamento dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

La Commissione dà quindi mandato al relatore, senatore D'ALÌ, di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 542, recante conversione del decreto-legge n. 308 del 1994, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

(558) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, recante semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 14 luglio scorso.

Il presidente FAVILLA fa presente che i senatori Guglieri e Costa hanno presentato due ordini del giorno del seguente tenore:

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 558, di conversione del decreto-legge n. 330 del 1994;

considerato:

che il comma 9-ter e il comma 9-quater dell'articolo 1 prevedono che il contribuente che non abbia provveduto alla sottoscrizione delle dichiarazioni IVA e dei redditi, può sanare l'omissione entro 30 giorni dall'invito da parte dell'ufficio;

che sussiste copioso contenzioso riguardante la fattispecie, in quanto l'Amministrazione considera come omessa la dichiarazione, che pure esiste, penalizzando il contribuente allorquando si trova con un credito di imposta;

impegna il Governo

a rendere retroattiva la suddetta norma, invitando il contribuente a sottoscrivere la dichiarazione entro 60 giorni dalla promulgazione della legge per le omissioni già accertate.

(0/558/1/6*)

GUGLIERI, COSTA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 558, di conversione del decreto-legge n. 330 del 1994;

considerato che essendo notevole il disagio per gli adempimenti fiscali dei cosiddetti «venditori porta a porta» e non esattamente definito il «profilo di questi lavoratori» oltremodo meritevoli per il funzionamento del mercato in generale;

impegna il Governo

a definire con opportuni strumenti normativi il «profilo» e il «regime fiscale» dei predetti operatori.

(0/558/2/6*)

GUGLIERI, COSTA

Tali ordini del giorno, posti separatamente ai voti, sono accolti, dopo che il relatore ha espresso parere favorevole ed il sottosegretario ASQUINI ha preannunciato la disponibilità ad accoglierli in Assemblée.

Il presidente FAVILLA fa quindi presente che la senatrice Sartori ha presentato alcuni ordini del giorno del seguente tenore:

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 558, di conversione del decreto-legge n. 330 del 1994;

considerato che il decreto-legge n. 330 del 1994 ha apportato diverse novità e semplificazioni in materia di dichiarazioni dei redditi, ed in particolare in materia di oneri deducibili;

considerato che, comunque, nell'applicazione di dette norme sono sorte in alcuni casi e per talune fattispecie di contribuenti e per alcune deduzioni difformi interpretazioni delle norme stesse sia da parte degli uffici che da parte dei contribuenti;

impegna il Governo:

ad emanare, nel rispetto della norma e della volontà del legislatore, al fine di determinare indirizzi e comportamenti uniformi in tutto il territorio nazionale, le opportune circolari ministeriali in ordine a:

1) l'esonero dalla dichiarazione ai fini IRPEF per i contribuenti «non obbligati alla tenuta di scritture contabili»; nella fattispecie è opportuno chiarire esplicitamente l'esonero da tale adempimento per gli incaricati delle vendite a domicilio;

2) deducibilità delle spese per «prestazioni specialistiche»: occorre esplicitare se ed in quale misura, oltre le spese chirurgiche, dentarie e sanitarie, sono deducibili le spese per varie terapie;

3) precisazione in merito al comma 4-ter dell'articolo 34 del T.U.I.R. abrogato dal comma 3 dell'articolo 4, nel senso se «l'eccedenza relativa alle spese effettivamente sostenute» nel 1992 possa essere ancora portata in diminuzione nei due periodi di imposta successivi.

(0/558/3/6^a)

SARTORI, VIGEVANI, LONDEI, CADDEO, BONAVIDA, FARDIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 558, di conversione del decreto-legge n. 330 del 1994;

considerata la disparità di trattamento in materia di deduzione degli oneri derivanti dalle spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione e restauro delle cose vincolate ai sensi della legge n. 1089 del 1939 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 1409 del 1963, che se riferiti a contribuenti titolari di reddito d'impresa sono interamente detraibili dall'imponibile, mentre per gli altri contribuenti è operata la detrazione d'imposta nella misura del 27 per cento;

considerato che il regime di deducibilità delle spese di conservazione dei Beni Culturali, obbligatorio per legge e di preminente interesse pubblico deve essere eguale per tutti i proprietari, prescindendo dalle circostanze del tutto irrilevanti che siano persone fisiche o giuridiche o che siano o meno titolari di reddito d'impresa;

considerato ancora che già l'abolizione del regime agevolato dell'IIVA sulle manutenzioni straordinarie in edilizia ha avuto un effetto

dirompente sui restauri di beni culturali, contribuendo a ridurre l'entità ben oltre quel 50 per cento che si stima sia stato provocato dalla riduzione delle agevolazioni IRPEF, e che la limitazione della deducibilità in questione, oltre a non far registrare alcun significativo aumento del gettito per l'erario, può di contro riflettersi pesantemente sia sul piano occupazionale che sul piano della conservazione del patrimonio storico-artistico-monumentale;

impegna il Governo

a garantire parità di trattamento tra i contribuenti che per legge sono obbligati a sostenere gli oneri in questione.

(0/558/4/6*) SARTORI, VIGEVANI, LONDEI, CADDEO, BONAVIDA, FARDIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 558, di conversione del decreto-legge n. 330 del 1994;

considerato l'esistenza di disparità di trattamento dei contribuenti in ordine alla deducibilità di oneri inerenti interessi per mutui contratti per l'acquisizione o costruzione della prima casa;

impegna il Governo

in sede di riordino della materia ad assicurare pari trattamento rendendo tali oneri deducibili in egual misura.

(0/558/5/6*) SARTORI, VIGEVANI, LONDEI, CADDEO, BONAVIDA, FARDIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 558, di conversione del decreto-legge n. 330 del 1994;

considerata la situazione di progressivo degrado e abbandono dei terreni agricoli ricadenti in territori montani e la marginalità reddituale dei titolari di attività esercitata su tali terreni;

impegna il Governo

ad assicurare la possibilità di deduzione integrale degli interessi passivi e degli oneri accessori derivanti da prestiti o mutui agrari.

(0/558/6/6*) SARTORI, VIGEVANI, LONDEI, CADDEO, BONAVIDA, FARDIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 558, di conversione del decreto-legge n. 330 del 1994;

premesso che decine di migliaia di contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi, pur in presenza di un credito di imposta si vedono costretti alla liquidazione di altra imposta dovuta, che in particolare si verifica nelle dichiarazioni congiunte ILOR a credito e IRPEF a debito ed in altre fattispecie come in occasione della liquidazione dell'imposta patrimoniale e del contributo al Servizio Sanitario nazionale, con conse-

guente tensione e disagio nei rapporti tra contribuenti e fisco in un contesto di una significativa pressione fiscale;

impegna il Governo

ad individuare e realizzare un adeguato meccanismo di compensazione delle varie imposte.

(0/558/7/6*) SARTORI, VIGEVANI, LONDEI, CADDEO, BONAVITA, FARDIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 558, di conversione del decreto-legge n. 330 del 1994;

premesso che le borse di studio e l'assegno disposto dal tribunale per uno dei due coniugi (nella maggioranza donne sprovviste di altri redditi o di redditi marginali) costituiscono per la quasi totalità dei casi unica fonte di reddito per tali categorie di contribuenti, peraltro assoggettati al contributo al Servizio Sanitario nazionale con aliquota del 5 per cento, subendo di fatto una pesante pressione fiscale;

impegna il Governo

ad un attento esame della casistica di tali particolari categorie di contribuenti, individuando riduzioni e applicazioni di aliquote differenziate in sede di ritenute alla fonte, in rapporto alla presenza di più redditi o ad una o più fasce di tali assegni.

(0/558/8/6*) SARTORI, VIGEVANI, LONDEI, CADDEO, BONAVITA, FARDIN

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge 558, di conversione del decreto-legge n. 330 del 1994;

premesso:

che l'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 330 del 1994 abroga il comma 6 dell'articolo 12 del T.U.I.R., approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

che tale abrogazione, di fatto, comporta l'impossibilità di operare detrazioni per carichi di famiglia dei soggetti titolari di pensione di invalidità civile, pensioni sociali e di guerra;

che tale disposizione non solo colpisce fasce già disagiate della popolazione, ma rimuove una seppur minima tutela nei confronti di quelle famiglie che hanno al loro interno un congiunto con handicap ovvero si assumono l'onere di assistere congiunti bisognosi di cure, e a volte non autosufficienti, provocando così grave disagio sociale;

impegna il Governo

in sede di legge finanziaria per il 1995 a ripristinare il comma 6 dell'articolo 12 del citato T.U.I.R.

(0/558/9/6*) SARTORI, VIGEVANI, LONDEI, CADDEO, BONAVITA, FARDIN, D'ALÌ, VENTUCCI, PEDRIZZI, CAPONE

Gli ordini del giorno n. 3, 4 e 5, posti separatamente ai voti, sono accolti, con il parere favorevole del relatore e dopo che il sottosegretario ASQUINI ha preannunciato la disponibilità ad accoglierli in Assemblea.

È successivamente posto ai voti ed accolto l'ordine del giorno n. 6, sul quale il relatore esprime parere favorevole, mentre il sottosegretario ASQUINI preannuncia la disponibilità ad accoglierlo come raccomandazione.

Posto ai voti, è poi accolto l'ordine del giorno n. 7, con il parere favorevole del relatore e del Governo.

Posto ai voti, è accolto altresì l'ordine del giorno n. 8, dopo che il relatore si è rimesso alla Commissione ed il rappresentante del Governo ha preannunciato la disponibilità ad accoglierlo come raccomandazione.

Il ministro GUIDI interviene in merito all'ordine del giorno n. 9, il quale affronta una questione che il Ministero delle finanze, accedendo ad un invito del Ministero della famiglia e della solidarietà sociale, ha manifestato di condividere, sebbene poi i tempi stretti dell'*iter* parlamentare non abbiano consentito di introdurre modifiche legislative nel testo del decreto-legge. Ribadisce comunque che esiste la ferma volontà da parte dei due Ministeri di intervenire al più presto per disciplinare adeguatamente la materia, atteso che l'abrogazione disposta dal decreto-legge produce notevoli danni a carico di categorie già deboli, senza recare grossi risultati sul piano del gettito.

Con il parere favorevole del relatore e del Governo, l'ordine del giorno n. 9 è poi posto ai voti ed accolto.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti agli articoli 2 e 3 del decreto-legge, logicamente connessi.

Il senatore PASSIGLI illustra gli emendamenti 2.1, 2.2, 3.1 e 3.2, che tendono a ripristinare per le spese di manutenzione degli immobili tutelati il previgente regime di deducibilità dall'imponibile in luogo dell'attuale detraibilità dall'imposta, sottolineando che il regime attuale ha pesanti ricadute negative sul piano occupazionale e non arreca un beneficio ragguardevole in termini di gettito.

Il relatore, condividendo sostanzialmente gli emendamenti, invita il presentatore a ritirarli, al fine di non pregiudicare la conversione del decreto-legge nei termini costituzionali.

Si associa il sottosegretario ASQUINI.

Dopo che il presidente FAVILLA fatto presente che la 5^a Commissione ha espresso parere contrario sull'emendamento 2.1, sono posti ai voti separatamente e respinti gli emendamenti 2.1, 2.2, 3.1 e 3.2.

Non essendo stati presentati emendamenti agli altri articoli, si passa all'esame dell'emendamento 7.0.1. che viene illustrato dal senatore PAS-SIGLI il quale fa presente che l'emendamento è volto a ripristinare l'aliquota IVA del 4 per cento sulle operazioni connesse con le manutenzioni degli immobili tutelati da normative speciali.

Dopo che il relatore ed il sottosegretario ASQUINI hanno espresso parere contrario ed il presidente FAVILLA ha dato conto del parere contrario della 5^a Commissione, anche tale emendamento, posto ai voti, è respinto.

La Commissione dà quindi mandato al relatore Pains di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 558, recante conversione del decreto-legge n. 330 del 1994, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

(557) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 1994, 307, recante disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti d'imposta sui redditi e modalità per la determinazione dei tassi di interesse relativi ai rapporti di crediti e debito dello Stato, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 13 luglio scorso.

Si passa all'esame degli emendamenti agli articoli 3, 5 e 7 del decreto-legge che i presentatori rinunciano ad illustrare.

Dopo che il relatore ed i sottosegretari Asquini e Bedoni hanno espresso parere contrario, il presidente FAVILLA comunica che la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti all'articolo 5.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 3.1, 5.1, 5.2 e 5.3

Il senatore LONDEI dichiara di ritirare l'emendamento 7.1.

La Commissione dà infine mandato al relatore Pedrizzi di riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 557, recante conversione del decreto-legge n. 307 del 1994, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE.

Il presidente FAVILLA avverte che, essendo stati esauriti nella seduta odierna gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, la seduta della Commissione, già convocata per domani, mercoledì 20 luglio, alle ore 15, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 17,10.

EMENDAMENTI

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 308, recante norme urgenti in materia di imposta sostitutiva su talune plusvalenze, nonché di termini per le imposte comunali sugli immobili e per l'esercizio di imprese, arti e professioni (542)

Al testo del decreto-legge

Art. 1.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « , e comunque non oltre il 31 marzo 1995 ».

1.1

CADDEO, VIGEVANI, LONDEI, SARTORI, BONAVITA

Al disegno di legge di conversione

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. La delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi concernenti il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, già scaduta il 30 settembre 1993, è rinnovata, con gli stessi principi e criteri direttivi, al 31 dicembre 1994».

1.0.0.1

ROSSI, CAPONI, MARCHETTI, DIONISI, BERCONZI, PUGLIESE, CRIPPA, MANZI

EMENDAMENTI

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, recante semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria (558)

Art. 2.

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso l), aggiungere la seguente lettera:

«l-bis) le spese sostenute dai soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente Soprintendenza del Ministero per i beni culturali e ambientali, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con il competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze. La deduzione non spetta in caso di mutamento della destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione per i beni culturali e ambientali, di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio di prelazione dello Stato sui beni immobili e mobili vincolati e di tentata esportazione non autorizzata di questi ultimi. L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali dà immediata comunicazione al competente ufficio delle entrate del Ministero delle finanze delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla deduzione. Dalla data del ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi».

2.1

PASSIGLI, CORRAO

Al comma 1, lettera a), capoverso 3., sostituire le parole: «e h)» con le seguenti: «, h) e l-bis)».

2.2

PASSIGLI, CORRAO

Art. 3.

Al comma 1, lettera e), capoverso 1., sopprimere la lettera g).

3.1

PASSIGLI, CORRAO

Al comma 1, lettera e), capoverso 3., sopprimere le parole: «e g)».

3.2

PASSIGLI, CORRAO

Art. 7.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

*(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto
per i beni culturali)*

1. Alle forniture dei beni e servizi destinati alle opere di manutenzione straordinaria, protezione o restauro di beni vincolati ai sensi delle leggi vigenti, realizzate da soggetti pubblici o privati, l'imposta sul valore aggiunto si applica con l'aliquota di cui alla parte II della tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni».

7.0.1

PASSIGLI, CORRAO

EMENDAMENTI

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, recante disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti d'imposta sui redditi e modalità per la determinazione dei tassi di interesse relativi ai rapporti di credito e debito dello Stato (557)

Art. 3.

Sopprimere l'articolo.

3.1

LONDEI, VIGEVANI, BONAVITA, CADDEO, SARTORI, FARDIN

Art. 5.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

1. All'estinzione dei crediti d'imposta, risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto, in essere al 31 dicembre 1993 e diversi da quelli previsti dagli articoli 1 e 2 si provvede, entro l'anno 2001, mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato, qualora ne sia fatta richiesta entro il 31 ottobre 1994 secondo le modalità che verranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanarsi entro il 30 settembre 1994. I limiti annuali di emissione dei titoli di Stato e le modalità di copertura dei relativi oneri saranno stabiliti dalla legge finanziaria.

2. Con decreti del Ministro del tesoro saranno determinate le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli nonché le caratteristiche dei titoli stessi, ivi compresa la misura dell'interesse, che non dovrà comunque essere inferiore a quello corrente sul mercato alla data di emissione.

3. I titoli di cui al comma 2 possono essere costituiti in pegno a norma degli articoli 2784 e 2807 del codice civile.

4. L'estinzione dei crediti d'imposta dovrà essere effettuata secondo l'ordine temporale di formazione dei crediti stessi, attribuendo precedenza a quelli di più antica formazione».

5.1

Rossi

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Estinzione dei crediti d'imposta)

1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze e del bilancio e della programmazione economica, provvede, con propri decreti, alla regolazione in titoli dei crediti d'imposta diversi da quelli previsti agli articoli 1 e 2.

2. L'estinzione dei crediti d'imposta ha luogo mediante rilascio ai contribuenti di titoli di Stato, aventi valuta 1° gennaio 1995, e tasso d'interesse pari a quello corrente sul mercato alla data stessa. A tale fine, il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere entro il limite di lire 70.674 miliardi, titoli di Stato, secondo le seguenti modalità:

- a) lire 10.000 miliardi, in titoli di Stato, negoziabili;
- b) lire 10.000 miliardi, in titoli di Stato, non negoziabili entro il 1995;
- c) lire 10.000 miliardi, in titoli di Stato, non negoziabili entro il 1996;
- d) lire 10.000 miliardi, in titoli di Stato, non negoziabili entro il 1997;
- e) lire 10.000 miliardi, in titoli di Stato, non negoziabili entro il 1998;
- f) lire 10.000 miliardi, in titoli di Stato, non negoziabili entro il 1999;
- g) lire 10.000 miliardi, in titoli di Stato, non negoziabili entro il 2000.

3. Il Ministro del tesoro determina, con propri decreti, le caratteristiche dei titoli di cui al comma 2, e versa all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi, con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994 e seguenti:

4. I titoli di cui al comma 2, lettere b), c), d), e), f), g) possono essere costituiti in pegno a norma degli articoli 2784 e 2807 del codice civile.

5. I contribuenti che vantano crediti d'imposta sono rimborsati con assegnazione dei titoli di cui al comma 2 nei limiti dell'importo del credito, comprensivo degli interessi di mora, nell'ordine temporale della formazione dei crediti.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a lire 10.000 miliardi per ognuno degli anni 1994, 1995, 1996 e seguenti, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

5.2

LONDEI, VIGEVANI, BONAVITA, CADDEO, SARTORI, FARDIN, ROSSI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

(Estinzione dei crediti d'imposta)

1. Entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto, il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze e del bilancio e della programmazione economica, provvede, con propri decreti, alla regolazione in titoli dei crediti d'imposta diversi da quelli previsti agli articoli 1 e 2.

2. L'estinzione dei crediti d'imposta ha luogo mediante rilascio ai contribuenti di titoli di stato, aventi valuta 1° gennaio, e tasso d'interesse pari a quello corrente sul mercato alla data stessa. A tale fine, il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere negli anni indicati ed entro il limite di lire 70.674 miliardi, titoli di stato, secondo le seguenti modalità:

- a) nel 1994 lire 10.000 miliardi, in titoli di stato;
- b) lire 9.200 miliardi, in titoli di stato, entro il 1995;
- c) lire 8.400 miliardi, in titoli di stato, entro il 1996;
- d) lire 8.400 miliardi, in titoli di stato, entro il 1997;
- e) lire 8.400 miliardi, in titoli di stato, entro il 1998;
- f) lire 8.400 miliardi, in titoli di stato, entro il 1999;
- g) lire 8.400 miliardi, in titoli di stato, entro il 2000;
- h) lire 9.474 miliardi, in titoli di stato, entro il 2001.

3. Il Ministro del tesoro determina, con propri decreti, le caratteristiche dei titoli di cui al comma 2, e versa all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi, con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994 e seguenti.

4. I titoli di cui al comma 2 possono essere costituiti in pegno a norma degli articoli 2784 e 2807 del codice civile.

5. I contribuenti che vantano crediti d'imposta sono rimborsati con assegnazione dei titoli di cui al comma 2 nei limiti dell'importo del credito, comprensivo degli interessi di mora, nell'ordine temporale della formazione dei crediti.

6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a lire 10.000 miliardi per ognuno degli anni 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro».

5.3

LONDEI, VIGEVANI, BONAVIDA, CADDEO, SARTORI, ROSSI

Art. 7.

Sopprimere l'articolo.

7.1

LONDEI, VIGEVANI, BONAVIDA, CADDEO

ISTRUZIONE (7ª)

MARTEDÌ 19 LUGLIO 1994

13ª Seduta*Presidenza del Presidente*
ZECCHINO

Interviene il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Podestà.

La seduta inizia alle ore 15,15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
(A008 000, C07ª, 0001°)

Il presidente ZECCHINO informa che il ministro D'Onofrio ha consegnato la documentazione relativa agli interventi di razionalizzazione della rete scolastica effettuati per l'anno scolastico 1994-1995, che è a disposizione dei commissari presso gli uffici di segreteria della Commissione.

Ad un quesito della senatrice MANIERI – che domanda se il disegno di legge preannunciato dal ministro D'Onofrio sullo svolgimento dell'anno scolastico sia stato presentato al Parlamento, stigmatizzando vivamente che tutte le categorie interessate ne siano già a conoscenza financo nei dettagli – il PRESIDENTE risponde poi che a tutt'oggi il disegno di legge non risulta presentato, nonostante il Ministro gli avesse preannunciato l'intenzione di presentarlo al Senato e gliene avesse sollecitato l'esame in Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(493) Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 1994, n. 404, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università

(Seguito dell'esame e rinvio. Costituzione del Comitato ristretto)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 7 luglio scorso.

Dovendosi procedere all'esame degli emendamenti presentati, il PRESIDENTE ricorda che l'articolo 100, comma 9, del Regolamento, dispone che su tutti gli emendamenti riferiti ad uno stesso articolo si svolga un'unica discussione. Tale norma va senz'altro applicata al caso

specifico dei decreti-legge, tenendo peraltro conto che il disegno di legge di conversione, sottoposto all'esame della Commissione, consta di un unico articolo e che pertanto tutti gli emendamenti al decreto-legge - ancorchè di fatto riferiti ai diversi articoli del decreto-legge - attengono, in realtà, a quell'unico articolo.

Interviene quindi il senatore BISCARDI, il quale sottolinea l'elevato numero di emendamenti presentati al decreto-legge n. 404, che vanno ben al di là delle finalità originarie del provvedimento di urgenza, essenzialmente legate all'esigenza di pervenire ad una soluzione relativamente al personale medico del Policlinico Umberto I di Roma e ai lettori delle università. Propone quindi la costituzione di un Comitato ristretto per l'esame preliminare di una così sostanziosa mole di proposte emendative.

Il senatore BERGONZI si associa alle considerazioni del senatore Biscardi rilevando come non solo buona parte degli emendamenti presentati ma anche parte dell'articolato stesso del decreto non risponda alle esigenze proprie della decretazione di urgenza. Ad esempio, per quanto riguarda l'emendamento 9.8 del Governo, relativo alla composizione del senato accademico e alle modalità di elezione dei rettori, ritiene che esso sia fortemente lesivo dell'autonomia universitaria e manchi dei requisiti di necessità ed urgenza, sull'esistenza dei quali occorrerebbe richiedere il parere della Commissione affari costituzionali. Per quanto riguarda le considerazioni procedurali espresse dal Presidente relativamente all'esame degli emendamenti, egli dichiara di non condividerle e di ritenere più corretto l'esame distinto delle proposte emendative presentate ai diversi articoli del decreto-legge.

Il senatore BEVILACQUA condivide le considerazioni finora espresse relativamente alla mole di emendamenti presentati, che - essendo spesso privi dei requisiti di necessità ed urgenza - rischiano di stravolgere la natura del decreto-legge n. 404. Egli invita quindi la Commissione a riflettere sull'opportunità di esaminare il testo del decreto-legge come presentato dal Governo, senza ampliarne il contenuto attraverso l'accoglimento dei diversi emendamenti.

Dopo che il senatore MANIS si è associato alla richiesta del senatore Biscardi di costituire un Comitato ristretto e il senatore MERIGLIANO ha prospettato l'opportunità di verificare la validità e la sostanza delle singole proposte emendative presentate, interviene il senatore MASULLO il quale deplora la consuetudine di legiferare per stratificazioni successive. Il decreto-legge n. 404 era inizialmente limitato all'esigenza di risolvere alcune questioni interne all'università e a tali finalità occorre attenersi strettamente. In fase di conversione un provvedimento di urgenza quale quello in esame, è infatti importante che il Parlamento si limiti ad effettuare ritocchi volti a perfezionare il testo presentato dal Governo (ed è questa l'intenzione perseguita con gli emendamenti da lui presentati), senza cedere a pressioni corporative nè operare stravolgimenti che potrebbero in conclusione rallentare ed anche impedire la definitiva approvazione del provvedimento.

Il senatore PERLINGIERI si dichiara d'accordo con il senatore Masullo sia per quanto riguarda l'esigenza di non incidere su questioni attinenti all'autonomia universitaria (e in questo senso preannuncia il proprio voto contrario sugli emendamenti del Governo relativi all'articolo 9 e all'articolo aggiuntivo 9-bis, che invita il Governo a ritirare) sia per quanto riguarda la necessità di non cedere ad inopportune pressioni di carattere corporativo. Tuttavia ritiene doveroso per il Parlamento affrontare in questa sede anche questioni originariamente non previste nel testo del decreto, ma ugualmente essenziali al funzionamento dell'università, quali quelle prospettate negli emendamenti da lui presentati. Il senatore Perlingieri si dichiara peraltro d'accordo sulla costituzione di un Comitato ristretto che proceda ad un'analisi preventiva delle singole proposte emendative.

Dopo che i senatori DI MAIO (che sottolinea l'eterogeneità dell'articolo 9 rispetto alla natura del decreto ed invita pertanto il Governo a ritirarlo ovvero la Commissione ad accantonarne l'esame) e FRIGERIO si sono espressi favorevolmente sulla costituzione di un Comitato ristretto, interviene il ministro PODESTÀ il quale ricorda che il decreto in esame è la reiterazione di un provvedimento adottato dal Governo Ciampi e che l'attuale Governo, pur nutrendo non poche perplessità su diverse disposizioni in esso contenute, ha ritenuto di limitare le proprie proposte emendative esclusivamente all'articolo 9. Per quanto riguarda i rilievi manifestati dai commissari sull'uso della decretazione di urgenza, egli dichiara di condividerle in pieno e si impegna a farvi ricorso solo in casi davvero straordinari. Egli condivide altresì le considerazioni relative all'elevato numero di emendamenti presentati al decreto n. 404, ma è comunque pronto ad esprimere il parere del Governo su ciascuno di essi. La conversione in legge del provvedimento è peraltro assolutamente necessaria in quanto esso è in vigore già dal dicembre 1993 e quindi molte delle sue disposizioni – quali quelle contenute all'articolo 8 – sono già state legittimamente applicate dagli organismi competenti. D'altronde, il decreto va nel senso dell'autonomia nonostante le critiche rivolte da alcuni membri della Commissione relativamente all'articolo 9, la cui formulazione è peraltro scaturita in seguito a numerosi incontri avuti con gli studenti, i cui diritti egli intende tutelare.

Il senatore BERGONZI chiede formalmente al Ministro di ritirare il testo dell'articolo 8 e l'emendamento 9.8, che non rivestono assolutamente carattere di straordinarietà e di urgenza.

Dopo che il ministro PODESTÀ ha ribadito come sia sua intenzione tutelare i diritti delle parti più deboli del mondo universitario – quali ad esempio gli studenti – nella fase di elaborazione degli statuti, che potrebbero sotto questo profilo prevedere soluzioni assai diverse tra loro se non opportunamente indirizzati dal legislatore, il PRESIDENTE riassume i termini del dibattito testè svoltosi. Per quanto riguarda le indicazioni procedurali da lui esposte, assicura il senatore Bergonzi che esse non intendono minimamente comprimere il diritto di ciascuno ad esporre le proprie posizioni. D'altronde l'articolo 100, comma 9, del Regolamento è estremamente chiaro nel prevedere una discussione unica sugli emendamenti presentati a ciascun articolo. Qualora soluzioni pro-

cedurali differenti siano state adottate, nel corso dell'esame di disegni di legge di conversione di decreti-legge, ciò è avvenuto sulla base del potere discrezionale di modificare l'ordine delle votazioni che il Regolamento, all'articolo 102, comma 4, attribuisce al Presidente.

Quanto poi al merito degli emendamenti presentati, egli ricorda al senatore Bergonzi che il Regolamento prevede il parere della Commissione affari costituzionali su di essi solo qualora i testi presentino aspetti rilevanti in materia costituzionale o attengano all'organizzazione della Pubblica amministrazione. Il giudizio sulla estraneità all'oggetto della materia in esame compete invece esclusivamente al Presidente della Commissione, ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento. Nel caso specifico del decreto n. 404, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università, i limiti alla proponibilità degli emendamenti sono estremamente evanescenti, in quanto molte delle proposte emendative - che sicuramente esulano dal contenuto originario del provvedimento - possono comunque considerarsi essenziali per il funzionamento delle università.

Quanto alla richiesta avanzata dal senatore Bergonzi che il Governo ritirò il testo dell'articolo 8 e dell'emendamento 9.8, questa potrà più correttamente essere discussa in sede di esame degli emendamenti.

Il Presidente si dichiara infine favorevole alla costituzione di un Comitato ristretto, se ciò può servire a realizzare un'intesa sui diversi emendamenti presentati, e invita la relatrice Manieri ad esprimersi in proposito, nonchè sulla opportunità di procedere immediatamente in sede ristretta ovvero illustrare preventivamente in sede plenaria le varie proposte di modifica.

La relatrice MANIERI, rilevata l'unanimità della Commissione relativamente all'esigenza di attenersi strettamente ai requisiti di necessità ed urgenza che devono caratterizzare i decreti-legge, si dichiara favorevole all'ipotesi di costituire un Comitato ristretto, che abbia tuttavia un mandato sufficientemente ampio dalla Commissione per svolgere un lavoro che sia davvero proficuo in vista di una sollecita approvazione del provvedimento.

Dopo alcuni interventi dei senatori MANIS, MANIERI, BATTAGLIA e BERGONZI (che non si oppone alla costituzione del Comitato ristretto, ma si riserva di parteciparvi), la Commissione delibera la costituzione del Comitato ristretto; il PRESIDENTE invita quindi i Gruppi a designare i loro rappresentanti, avvertendo che il Comitato stesso si riunirà immediatamente, al termine della seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 19 LUGLIO 1994

8ª Seduta*Presidenza del Presidente*

FERRARI Francesco

Interviene il sottosegretario di Stato alle risorse agricole, alimentari e forestali, SCARPA BONAZZA BUORA.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(336) Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 314, recante istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo. E.I.M.A.

(480) BORRONI ed altri: Istituzione dell'ente per gli investimenti nel mercato agricolo

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione riprende l'esame del disegno di legge n. 336, rinviato nella seduta del 13 luglio 1994, congiuntamente col disegno di legge n. 480.

Su quest'ultimo riferisce, ad integrazione della precedente relazione sul disegno di legge n. 336, il senatore BORRONI, rilevando che le finalità del provvedimento sono state già in precedenza evidenziate, nel corso del dibattito, da lui stesso e dalla senatrice Barbieri.

Caratterizzano l'impianto del disegno di legge n. 480 la concezione del nuovo ente come strumento dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome, il riconoscimento delle competenze del Comitato permanente di cui alla legge n. 491 del 1993, la norma sulla revisione del sistema degli assuntori, le diverse strutture degli organi di gestione. Il provvedimento, egli conclude, mira a risolvere il problema dell'EIMA secondo criteri di semplificazione, di efficacia, intesi ad esaltare il ruolo gestionale di un ente moderno.

Si riprende il dibattito.

Interviene il senatore ORLANDO: premesso che sono emerse due linee di indirizzo, una che sottolinea il ruolo delle Regioni e un'altra che evidenzia il ruolo delle organizzazioni agricole professionali, richiama l'attenzione sulle conclusioni della Commissione parlamentare

antimafia ed in particolare sulla necessità di adottare adeguati controlli.

Il senatore FIEROTTI, rilevato che c'è un consenso unanime sull'esigenza di procedere celermente per dare adeguate risposte all'esigenza del mondo agricolo, auspica che non si vogliano fare voli pindarici su una materia che richiede realismo e per la quale il Governo ha opportunamente deciso di emanare un decreto-legge.

Pur riconoscendo, successivamente, che bisogna prendere atto della realtà costituzionale italiana, nella quale le Regioni occupano un posto ben preciso, sottolinea che il nuovo ente deve avere una sua unità organizzativa e centralità, che non possono essere diluite in venti aree regionali. Ciò non toglie, egli aggiunge, che le Regioni possano svolgere precise attività collateralmente a quelle generali dell'EIMA, tenendo conto di quanto rilevato dalla Corte circa le deficienze e le latitanze delle Regioni.

Passando a trattare del controllo, il senatore Fierotti fa rilevare che si è proceduto con controlli incrociati ed a campione ed auspica che non si crei un ulteriore corpo di controllo all'interno dell'ente, dati i vari organismi già esistenti per tali compiti. Rileva altresì che occorre smettere di identificare ogni volta l'AIMA con i vari scandali che si verificano nel paese, fissando dei limiti ben precisi, e conclude dicendosi convinto che al di là di ogni illusione, si possa in concreto migliorare di molto la struttura dell'organismo in questione, tenendo realisticamente conto delle dimensioni del problema e senza occuparsi di «massimi sistemi».

Il senatore DI BELLA auspica che la Commissione possa raggiungere l'accordo su un unico testo normativo, trovando il sistema necessario ad evitare quegli abusi e quelle distorsioni ben evidenziate nella relazione della Corte dei conti. Soffermatosi poi sulle funzioni dell'ente trattate all'articolo 2 del decreto-legge, l'oratore invita a tener conto dei suggerimenti dei rappresentanti regionali e delle organizzazioni agricole professionali, potendosi in tal modo ampliare il consenso dei cittadini sul provvedimento, che auspica venga accolto dalla Commissione con una posizione comune.

Il senatore ROBUSTI rileva che per la prima volta il Ministro degli esteri ha affermato che non accetterà compromessi nel rapporto Italia-Unione Europea se non sarà prima risolta la questione delle quote di produzione del latte. Evidenziata quindi l'importanza del problema agricolo nel contesto dei negoziati in sede GATT, l'oratore pone in rilievo le conseguenze, sul piano economico-commerciale, del crollo del muro di Berlino e ribadisce l'importanza del nuovo ente di intervento sul mercato, che deve essere operativo, efficace e controllabile.

Considerati poi deludenti i contributi derivati dall'audizione dei rappresentanti delle organizzazioni agricole professionali, passa a soffermarsi sulla distinzione fra politica dei redditi agricoli e politica di sostegno della produzione e sottolinea che, se è vero che le frodi italiane sono solo il 7% di quelle comunitarie, è anche vero che il loro valore raggiunge il 60% del totale. Non basta, egli aggiunge, eseguire i controlli dal punto di vista burocratico, formale; occorre esaminare e valutare la capacità gestionale e finanziaria dei vari organismi che operano con l'ente.

Successivamente - rilevato che la gestione dell'ente è un fatto che richiede scelte politiche (nel disegno di legge da lui presentato è prevista la delega al Sottosegretario) e che non bisogna confondere la funzionalità con le competenze costituzionali delle Regioni, cui vanno delegati i compiti - l'oratore pone l'esigenza di mettere in rapporto diretto agricoltori ed ente di intervento affidando, alle Regioni che ne sono capaci, i compiti di verifica delle pratiche e di autorizzazione al pagamento (che verrà eseguito dall'ente di intervento); laddove ciò non è possibile si potrà ricorrere a convenzioni che consentano all'AIMA di creare uffici regionali.

Avviandosi alla conclusione sottolinea che in materia di controlli, poichè le frodi non nascono nelle aziende, gli ultimi a dover temere sono gli agricoltori e pone l'accento sulla necessità di recuperare credibilità e funzionalità per un ente di primaria importanza per il futuro dell'agricoltura.

Il presidente FERRARI, rilevata l'utilità del lavoro compiuto finora dalla Commissione, fa osservare che non è compito delle organizzazioni professionali presentare emendamenti o disegni di legge; compito che spetta invece ai parlamentari che, a tale scopo hanno bisogno di acquisire elementi informativi e consultare gli organismi che operano nel comparto, così come è stato fatto con le recenti audizioni. Rilevato poi che gli stessi operatori del comparto hanno chiesto efficaci controlli, sottolinea che ci si trova ormai al momento conclusivo: con la presentazione dei vari emendamenti (il cui testo è in corso di distribuzione), già domani si potrà passare all'esame dell'articolato così come previsto.

Aggiunge poi che egli stesso per rendere più spediti i lavori della Commissione si è astenuto dal presentare un proprio disegno di legge sulla riforma dell'AIMA, che peraltro aveva già pronto. Ha cercato dunque di mettere in atto tutti quegli accorgimenti operativi che agevolassero i lavori, in un clima di reciproco rispetto. Quanto stamane gli ha detto il sottosegretario Scarpa Bonazza Buora circa una pausa di riflessione, prosegue il presidente Ferrari, dimostra che ci si trova di fronte ad un problema di carattere politico - non certo personale del presidente della Commissione - cui va data una risposta politica.

Conclude ribadendo che le organizzazioni ascoltate possono dare solo indicazioni, spettando al Parlamento il compito e la responsabilità di scegliere, in un clima di fiducia.

Il senatore CUSIMANO concorda col senatore Robusti sulla valutazione positiva in ordine all'atteggiamento dei Ministri degli esteri e dell'agricoltura sulla urgente questione della quota di produzione del latte. Sul decreto-legge in esame, egli sottolinea, da tutte le parti - dagli agricoltori, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulla mafia, dalla Corte dei conti, dalla Commissione esecutiva dell'Unione europea - è stata chiesta la revisione della normativa sull'AIMA. Era dunque necessario ed urgente modificare la legge vigente attraverso un decreto-legge, ora all'esame del Parlamento. La sollecitazione ad un esame spedito del disegno di legge di conversione risponde dunque ad una generale esigenza del mondo agricolo e delle stesse organizzazioni di categoria. In particolare, aggiunge il senatore Cusimano, la Confagricoltura ha raccomandato di procedere celermente, considerato che si tratta di inte-

grazioni al reddito agricolo e che dei sedicimila miliardi di valore aggiunto del settore agricolo, ben 8 mila miliardi provengono dalla Comunità europea.

Dettosi poi d'accordo sulla necessità di individuare le responsabilità e di respingere i tentativi di malaffare, l'oratore dichiara di non essere aprioristicamente contrario alla proposta del dottor Mafrici della Confagricoltura, di affidare agli agricoltori il compito di presentare le domande di aiuto e la relativa dichiarazione, su cui successivamente comunicare eventuali modifiche, stabilendo pesanti sanzioni in caso di frode. Successivamente si dice disponibile a discutere l'ipotesi di un eventuale comitato esecutivo, al posto di un pletorico consiglio di amministrazione; prende atto di quanto rilevato dal presidente Ferrari e sottolinea che la sua parte politica per quarant'anni ha subito il continuo ricorso allo strumento dei decreti-legge e non vede come possano meravigliarsi del decreto-legge sull'AIMA coloro i quali hanno sempre sostenuto il ricorso a tale strumento. Conclude ribadendo la necessità che gli aiuti agli agricoltori arrivino presto per poter essere utili.

Il presidente FERRARI prende nuovamente la parola per ribadire che, pur avendolo già preparato, egli non ha presentato un proprio disegno di legge sulla riforma dell'AIMA, proprio per evitare di appesantire la procedura di esame del decreto-legge governativo; presentazione alla quale invece hanno provveduto altri. Sottolinea che il provvedimento in esame affronta una questione di grande rilevanza, coinvolgendo un enorme flusso di risorse finanziarie; ribadisce di essere stato al di sopra delle parti e che sarebbe stato più opportuno un disegno di legge ordinario data la dimensione del problema.

Interviene quindi il sottosegretario SCARPA BONAZZA BUORA, il quale sottolinea anzitutto la serenità dei lavori della Commissione ed il suo profondo aggancio con le concrete problematiche dei produttori agricoli.

Dettosi quindi convinto che per la riforma dell'AIMA il Ministro non poteva non ricorrere al decreto-legge, aggiunge che nei prossimi giorni renderà disponibile il testo della relazione della commissione ministeriale di indagine sull'AIMA: i risultati di tale indagine confermeranno che esisteva l'urgenza di riordinare una materia vasta ed inquietante.

Successivamente il sottosegretario Scarpa Bonazza Buora si dice convinto di raggiungere convergenze che superino gli schieramenti; aggiunge che al Consiglio dei ministri che si terrà dopodomani - data l'imminente scadenza del decreto-legge, data la presentazione del disegno di legge del senatore Borroni e del senatore Robusti e data la presentazione di molti emendamenti - sarà proposta la reiterazione del decreto-legge, per consentire di aprire un confronto che consenta di arrivare ad un testo che possa raccogliere nel miglior modo possibile le varie esigenze del mondo agricolo.

La senatrice BARBIERI rileva che il sottosegretario Scarpa Bonazza Buora ha chiarito la posizione del Governo, così come lei aveva in presenza chiesto di fare, per consentire di legiferare nel miglior modo possibile. Dichiara di nulla eccepire sulla intenzione del Governo di reiterare il decreto-legge, del cui esame di conversione resta comunque tito-

lare il Parlamento. Condivide le motivazioni apportate dal rappresentante del Governo anche per quanto riguarda l'opportunità di acquisire i risultati dei lavori della commissione ministeriale; si dichiara disponibile a soprassedere al prosieguo dell'esame purchè sia chiaro che è stato il Governo a chiederlo e invita il Governo a tener conto, in sede di reiterazione, dei punti di convergenza emersi nel corso delle audizioni.

Il sottosegretario SCARPA BONAZZA BUORA dichiara di raccogliere l'invito della senatrice Barbieri e sottolinea che vi sono nella complessa materia aspetti che travalicano schieramenti e che vanno affrontati con atteggiamento non consociativo ma di realismo e di concretezza. Il Ministro renderà nota la relazione conclusiva sull'indagine ministeriale e prende favorevolmente atto anche della ipotesi, avanzata alla Camera dei deputati, di istituire una Commissione parlamentare di inchiesta in materia.

Conclude dichiarando la disponibilità del Governo a confrontarsi sul testo del nuovo decreto-legge con la maggioranza e con l'opposizione per arrivare presto ad un provvedimento che soddisfi il mondo agricolo.

Il senatore CORMEGNA si dice d'accordo sulla via intrapresa e si felicita per la posizione assunta dal Governo. Ritene giusto reiterare il decreto-legge e offrirlo alla discussione non dogmaticamente ma in modo aperto a tutti i suggerimenti, nell'interesse dell'agricoltura italiana.

Il senatore ROBUSTI sottolinea che il modo con cui oggi si parla del decreto-legge può considerarsi come il frutto di una evoluzione. Per quanto riguarda le organizzazioni agricole professionali è l'alta concezione che di esse ha ad indurlo a ritenere che, così come funzionano sprecano la loro immagine. La gestione di quarant'anni della Coldiretti, egli aggiunge, ha dato dei frutti, ma ha portato a considerare l'agricoltura come un'isola nel contesto dell'assetto economico-sociale del paese.

Rilevato che solo se si porranno come controparte agricola le organizzazioni agricole potranno bene funzionare, assicurando anche un giusto rapporto con le associazioni dei produttori, il senatore Robusti richiama le divergenti posizioni manifestate dalle organizzazioni agricole in sede CNEL, in contrasto con la posizione unitaria manifestata nell'audizione senatoriale per quanto riguarda il ruolo delle Regioni.

Successivamente prende atto della disponibilità al confronto da parte del Governo; sottolinea di avere presentato un proprio disegno di legge sulla riforma dell'AIMA; riconosce il contributo dato dal presidente Ferrari per la rapidità e la proficuità dei lavori della Commissione nell'esame del decreto-legge e si dice fiducioso in un positivo risultato finale.

Il presidente FERRARI, rilevato che già da molti anni la Coldiretti non influisce sulla scelta del Ministro dell'agricoltura, ringrazia per il riconoscimento da parte del senatore Robusti sulla sua direzione, *super partes*, dei lavori.

Il senatore BORGIA sottolinea che mai come in questa occasione il Ministro ha indovinato nella scelta del modo di procedere. La conoscenza di dati che riguardano un volume di affari così enorme non poteva essere affrontata con i soliti rituali. Il risultato della commissione ministeriale di indagine costituisce una occasione unica, una materia atipica da sceverare con accortezza e profondità.

Dichiara poi di non condividere l'osservazione secondo cui le organizzazioni professionali non potrebbero essere parti e controparti; la Coldiretti per decenni ha potuto svolgere il ruolo di rappresentanza e tutela del mondo agricolo ma anche di opposizione a certe politiche giungendo, attraverso un processo dialettico fra tesi ed antitesi, alla composizione degli interessi contrastanti in una superiore realtà di sintesi, secondo quel modello di dialettica hegeliana che ha caratterizzato anche la vita delle altre organizzazioni professionali. Chiede quindi al Governo che quanto finora compiuto sia valorizzato per rispondere adeguatamente alle esigenze dell'agricoltura.

La senatrice MOLTISANTI, riallacciandosi a quanto emerso nel dibattito circa l'ammontare del valore aggiunto agricolo e gli ottomila miliardi provenienti dalla Unione europea attraverso l'AIMA, sottolinea le grandi truffe che sono state operate a danno dell'ente di intervento e rileva l'intenzione del Governo di frenare questo sperpero di pubblico denaro e di razionalizzare il sistema. Fa quindi riferimento alla proposta del rappresentante della Confagricoltura di superare la vecchia mentalità e di consentire l'erogazione degli aiuti sulla base di una dichiarazione, salvo poi intervenire con pesanti sanzioni in caso di tentativi di frode. Ribadisce infine l'utilità del ricorso allo strumento del decreto-legge ed auspica che si superino le divergenze e si giunga ad una rapida approvazione.

Segue un breve intervento del presidente FERRARI su come programmare i prossimi lavori e quindi il senatore RECCIA interviene rilevando che, dopo quanto annunciato dal sottosegretario Scarpa Bonazza Buora, appare chiara l'opportunità di rinviare la trattazione del decreto-legge che sta per scadere e sarà reiterato.

La Commissione quindi decide all'unanimità di togliere dall'ordine del giorno della seduta di domani l'esame dei due disegni di legge sull'EIMA.

Prende a questo punto la parola il senatore NATALI il quale chiede di conoscere se tutti i fondi stanziati dalla Comunità degli agricoltori sono effettivamente arrivati ai destinatari. Dettosi d'accordo sulla proposta di responsabilizzare direttamente i produttori agricoli, che sono onesti, rileva la pesantezza delle organizzazioni agricole ed auspica la creazione di un solo organismo di controllo, che agisca come unico interlocutore verso gli agricoltori. Si dice poi preoccupato circa l'iniziativa della magistratura, riportata su un giornale, di fondare una sorta di partito politico, e ribadisce l'importanza di creare un unico organismo di tutela degli interessi agricoli, altamente operativo ed efficace anche sul piano di rigorosi controlli. Concorda infine sul rinvio dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,20.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto legge 25 maggio 1994, n. 314, recante istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E.I.MA (336)

Art. 1.

Al comma 1, sostituire le parole da «dotato di autonomia» a «di seguito denominato Ente» con: «L'Ente è strumento operativo dello Stato, delle regioni e delle province autonome; ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile».

1.1

BARBIERI, BORRONI, SCRIVANI, CORVINO, DI
BELLA

Sopprimere le parole da «dotato di autonomia» a «di seguito denominato Ente» e sostituire con «L'Ente è strumento operativo dello Stato, delle regioni e delle province autonome; ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile».

1.1.1

ORLANDO

Aggiungere il seguente comma:

«1-bis. Il Ministro per le risorse agricole alimentari e forestali, di seguito denominato "Ministro", d'intesa con il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali e nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, detta gli indirizzi programmatici, indica gli obiettivi e controlla che l'Ente si adegui ai medesimi. Il Ministro rende conto annualmente al Parlamento del bilancio dell'Ente corredandolo di una relazione dettagliata sulle attività e sui risultati dell'Ente».

e conseguentemente sopprimere il comma 4.

1.2

BORRONI, BARBIERI, SCRIVANI, CORVINO, DI
BELLA

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Lo Statuto dell'Ente è predisposto dall'amministratore di cui all'articolo 8, d'intesa con il Ministro e il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali, di seguito chiamato "Comitato", ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di concerto con i Ministri del tesoro e della funzione pubblica».

1.3

BARBIERI, BORRONI, CORVINO, SCRIVANI, DI BELLA

Al comma 3 sostituire le parole: «dal Consiglio di cui all'articolo 7» con le seguenti: «dall'amministratore di cui all'articolo 8».

1.4

FERRARI Francesco, BORGIA, DEGAUDENZ

Dopo le parole «per la funzione pubblica» aggiungere le parole «sentito il comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, di seguito chiamato Comitato».

1.5

ORLANDO

Al comma 4, dopo le parole: «Il Ministro» inserire le seguenti: «d'intesa con il Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 491».

1.6

FERRARI Francesco, BORGIA, DEGAUDENZ

Dopo le parole «ai medesimi» aggiungere le parole «Rende, altresì conto annualmente al Parlamento del bilancio dell'Ente, corredandolo di una relazione dettagliata sulle attività e sui risultati».

1.7

ORLANDO

Art. 2.

Sostituire il comma 1 col seguente:

«1. Per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi nel settore agricolo e agroindustriale determinati dalla Unione europea, in applicazione

dei regolamenti comunitari **concernenti la politica dei prezzi e dei mercati**, l'Ente:

a) svolge i compiti di organismo di intervento dello Stato italiano, fatta eccezione per quei prodotti per i quali tali compiti siano istituzionalmente di spettanza di altri enti o organismi pubblici alla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) cura, garantendo la massima celerità delle relative procedure, l'erogazione delle provvidenze finanziarie, quali aiuti, compensazioni finanziarie, integrazioni di prezzo e simili, anche avvalendosi della collaborazione delle Regioni **e province autonome di Trento e Bolzano**, stipulando con esse apposite convenzioni. **Tali convenzioni possono prevedere l'affidamento alle Regioni e province autonome anche dell'attività di erogazione delle predette provvidenze finanziarie, in alternativa l'erogazione diretta da parte dell'Ente, mediante l'assegnazione alle regioni e province autonome medesime delle somme necessarie;**

c) esercita gli altri compiti affidatigli dalla legge e dai regolamenti della Unione europea».

Le parole in neretto sono quelle aggiuntive rispetto al testo governativo dell'articolo 2.

2.1

DEGAUDENZ

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi nel settore agricolo e agroindustriale determinati dalla Unione Europea, in applicazione dei regolamenti comunitari concernenti la politica dei prezzi e dei mercati, l'Ente:

a) svolge i compiti di organismo di intervento dello Stato italiano, fatta eccezione per quei prodotti per i quali tali compiti siano istituzionalmente di spettanza di altri enti e organismi pubblici alla data di contratto in vigore nel presente decreto;

b) crea, garantendo la massima celerità delle procedure, l'erogazione delle provvidenze finanziarie quali aiuti al reddito o simili, qualora questo compito gli sia affidato dalle Regioni e Province autonome, fatta salva la facoltà delle medesime di attuare la gestione diretta;

c) esercita gli altri compiti affidatigli dalla legge e dai regolamenti dell'Unione Europea, fatte in ogni caso salve le competenze regionali».

2.1.1

ORLANDO

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da «anche avvalendosi» a «apposite convenzioni».

2.2

SCRIVANI, BARBIERI, CORVINO, DI BELLA,
BORRONI

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole «dalla legge e».

2.3 BARBIERI, BORRONI, CORVINO, SCRIVANI, DI BELLA

Al comma 2 sostituire le prime due righe con le seguenti:

«2. Per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi di politica agricola nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, l'Ente:».

2.4 BARBIERI, BORRONI, DI BELLA, CORVINO, SCRIVANI

Al comma 2 sopprimere la lettera a).

2.5 BARBIERI, BORRONI, CORVINO, DI BELLA, SCRIVANI

Al comma 2 sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) provvede alla gestione, nella fase dell'istruzione, del finanziamento e del controllo, dei piani di interesse nazionale tendenti a sostenere comparti agricoli in situazioni di crisi contingenti o finalizzati al miglioramento qualitativo dei prodotti;».

2.6 DEGAUDENZ

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole da «sia in situazioni» sino alla fine con le seguenti: «in situazioni di crisi contingenti».

2.7 FERRARI Francesco, BORGIA, DEGAUDENZ

Sopprimere il comma 3.

2.8 ORLANDO

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. L'Ente per il raggiungimento degli scopi di cui ai commi 1, lettera a) e 2 dell'articolo 2, si avvale di organismi costituiti da produttori agricoli singoli o associati che non hanno finalità commerciale. Sono fatte salve le ipotesi di attività commerciale svolte da enti, associazioni, cooperative o consorzi con riferimento a quanto conferito dai soci. L'Ente provvederà a ridefinire l'albo degli assuntori secondo i criteri di cui alla prima parte del presente comma. La gestione delle funzioni di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, per quanto attiene all'istruttoria, all'erogazione di risorse finanziarie e relativo controllo è decentrata a livello regionale. L'Ente definisce le modalità di esercizio d'intesa con il Comitato di cui all'art. 2, comma 6, della legge n. 491, e per quanto attiene alla attività istruttoria si avvale delle organizzazioni professionali agricole».

2.9 BARBIERI, BORRONI, CORVINO, DI BELLA, SCRIVANI

Sub-emendamento all'emendamento 7:

Nel penultimo periodo sopprimere l'espressione: «e del relativo controllo» ed aggiungere alla fine del testo attuale il periodo seguente: «Le Regioni esercitano altresì le funzioni di controllo documentale e del controllo sul campo. Per lo svolgimento di tali attività possono essere costituite società miste con la partecipazione delle Regioni e dell'Ente, le agenzie attualmente costituite con finalità di controllo sono sciolte ed il relativo personale è assorbito dall'Ente con le modalità di cui all'articolo 11 della presente legge».

2.10

DI MAIO

Art. 3.*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali l'Ente si avvale dei fondi costituiti dai trasferimenti da parte dello Stato, per gli interventi nazionali, dai trasferimenti comunitari relativi al finanziamento delle attività di organismo di intervento, nonché dagli introiti previsti dalla legge».

3.1DI BELLA, BARBIERI, BORRONI, CORVINO,
SCRIVANI**Art. 5.***Al comma 1 sopprimere le lettere, a), b), e d).**Conseguentemente sopprimere gli articoli 6 e 7.***5.1**CORVINO, BARBIERI, BORRONI, DI BELLA,
SCRIVANI*Al comma 1 sopprimere la lettera b).***5.1.1**

FERRARI FRANCESCO, BORGIA, DEGAUDENZ

Al comma 2 premettere il seguente periodo: «Gli organi durano in carica cinque anni».

5.1.2

FERRARI FRANCESCO, BORGIA, DEGAUDENZ

Al comma 3 sostituire la parola «agroindustriale» con la parola «agroalimentare».

5.2

DI BELLA, BARBIERI, BORRONI, CORVINO,
SCRIVANI

Al comma 3 sostituire le parole «dei membri del consiglio e del comitato consultivo» con le parole «dei membri del collegio dei revisori dei conti».

5.3

DI BELLA, BARBIERI, BORRONI, CORVINO,
SCRIVANI

Al comma 3 sostituire le parole: «dei membri del consiglio» con le seguenti: «dei componenti del collegio dei revisori».

5.3.1

FERRARI Francesco, BORGIA, DEGAUDENZ

Al comma 4 sostituire le parole «ed ai componenti degli organi dell'Ente» con le parole «ed ai componenti del collegio dei revisori».

5.4

SCRIVANI, BARBIERI, BORRONI, CORVINO, DI
BELLA

Art. 7.

Sopprimere l'articolo.

7.1

FERRARI Francesco, BORGIA, DEGAUDENZ

Art. 8.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. L'amministratore ha la rappresentanza legale dell'Ente.

2. In caso di assenza le funzioni vengono svolte da un dirigente nominato dall'amministratore all'inizio del suo mandato, ovvero dal dirigente più anziano.

3. L'amministratore è nominato dal Ministro, d'intesa con il Comitato di cui all'art. 2, comma 6, della legge 491, e di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, delle finanze e del

tesoro, fra soggetti di provata professionalità ed esperienza i quali nel quinquennio antecedente la nomina non abbiano assunto incarichi e svolto attività professionale per l'AIMA o per privati che abbiano intrattenuto rapporti con l'AIMA ed esercita le seguenti attribuzioni:

a) delibera, in attuazione di quanto previsto dalla presente legge e dallo statuto, i regolamenti concernenti l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi interni;

b) attua i programmi annuali e pluriennali, propone il bilancio preventivo e quello consuntivo;

c) delibera i disciplinari relativi all'espletamento delle operazioni di intervento in attuazione dei regolamenti comunitari, le condizioni generali di contratto nonché gli schemi di convenzioni;

d) delibera le risultanze attive e passive delle gestioni commerciali;

e) delibera l'affidamento dei servizi ai singoli assuntori e le relative condizioni contrattuali, nonché la resa di conti degli assuntori medesimi;

f) adotta la relazione annuale concernente l'attività dell'Ente;

g) delibera il conferimento ad esperti nelle materie economiche, merceologiche e di tecnica commerciale, di incarichi per prestazione professionale ai fini dell'attuazione dei compiti demandati all'Ente, sempre che l'Ente non vi possa provvedere con il proprio personale e nei casi in cui ricorra la necessità di prestazioni particolarmente specializzate;

h) delibera sugli altri argomenti che lo statuto regolamento attribuisce alla sua competenza;

i) presenta annualmente al Ministro il bilancio dell'Ente corredato da una relazione dettagliata sull'attività e sui risultati conseguito dall'Ente medesimo.

4. Con il regolamento di cui all'articolo 14 sono stabiliti:

a) la durata dell'incarico;

b) i requisiti, anche ostativi, per l'assunzione della carica e la compatibilità;

c) i casi in cui l'amministratore può essere revocato dal Ministro».

8.1

DI BELLA, BARBIERI, CORVINO, BORRONI,
SCRIVANI

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«L'amministratore esercita le seguenti attribuzioni:

a) adotta, in attuazione in quanto previsto dalla presente legge e dallo statuto, i regolamenti concernenti l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi interni;

b) delibera programmi annuali e pluriennali, propone il bilancio preventivo e quello consuntivo;

c) delibera i disciplinari relativi all'espletamento delle operazioni di intervento in attuazione dei regolamenti comunitari, le condizioni generali di contratto nonché gli schemi di convenzioni;

d) delibera le risultanze attive e passive delle gestioni commerciali;

e) delibera l'affidamento dei servizi ai singoli assuntori e le relative condizioni contrattuali, nonché la resa di conti degli assuntori medesimi;

f) redige la relazione annuale concernente l'attività dell'Ente;

g) delibera il conferimento ad esperti nelle materie economiche, merceologiche e di tecnica commerciale, di incarichi per prestazione professionale ai fini dell'attuazione dei compiti demandati all'Ente, sempre che l'Ente non vi possa provvedere con il proprio personale e nei casi in cui ricorra la necessità di prestazioni particolarmente specializzate;

h) delibera sugli altri argomenti che lo statuto regolamento attribuisce alla sua competenza;

i) presenta annualmente al Ministro il bilancio dell'Ente corredato da una relazione dettagliata sull'attività e sui risultati conseguiti dall'Ente medesimo.

2. Con il regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 14, sono stabiliti:

a) i requisiti, anche ostativi, per l'assunzione della carica e le incompatibilità;

b) i casi in cui l'amministratore può essere revocato dal Ministro».

8.2

FERRARI Francesco, BORGIA, DEGAUDENZ

Art. 9.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

(Il Comitato consultivo e i gruppi di consultazione)

1. Il Comitato consultivo è nominato con decreto del Ministro ed è presieduto dall'Amministratore.

2. Il Comitato consultivo è composto da due rappresentanti per ciascuno delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative presenti nel Comitato nazionale dell'economia e del lavoro.

3. Il Comitato consultivo è convocato dall'amministratore o dal suo delegato almeno una volta al mese sulle materie relative ai compiti istituzionali dell'Ente.

4. L'amministratore può costituire, su temi ed argomenti specifici, gruppi di consultazione composti da rappresentanti di unioni di prodotto, organismi cooperativi e dell'industria alimentare».

9.1

BARBIERI, BORRONI, CORVINO, SCRIVANI, DI
BELLA

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Il Comitato è composto da sei membri di cui quattro scelti in una terna di nominativi formulata da ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e due designati dalle associazioni delle imprese di trasformazione dei prodotti agricoli.

3. Il Comitato esprime pareri ed avanza proposte sulle attività dell'Ente con particolare riferimento alle funzioni di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera b)».

9.2

FERRARI FRANCESCO, BORGIA, DEGAUDENZ

Art. 9-bis.

Dopo l'articolo 9 inserire il seguente:

«1. L'Ente, per la realizzazione dei propri compiti istituzionali, si avvale della collaborazione di comitati di intervento per prodotto o per gruppo di prodotti da istituirsi con decreto del Ministro, a cui possono essere attribuite funzioni amministrative o gestionali riferite al prodotto medesimi.

2. Ciascun comitato di intervento è composto dall'amministratore dell'Ente o da un suo delegato che lo presiede, da un rappresentante del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, da due rappresentanti delle regioni, designati dal comitato permanente delle politiche agro-alimentari e forestali, da tre rappresentanti delle regioni, designati dal comitato permanente delle politiche agro-alimentari e forestali, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, da due rappresentanti delle associazioni delle imprese di trasformazione».

9.0.1

FERRARI FRANCESCO, BORGIA, DEGAUDENZ

Art. 10.

All'inizio del comma 1 sopprimere le parole: «iscritti nel Registro dei revisori contabili»;

Alla lettera a) sopprimere le parole: «amministrativa o»;

Sopprimere il comma 5;

Al comma 6 sostituire le parole: «al consiglio i» con le parole: «all'amministratore sui».

10.1

CORVINO, BARBIERI, SCRIVANI, DI BELLA,
BORRONI

Sopprimere il comma 1 e sostituire con:

«Il collegio dei revisori è composto da tre componenti, designati:

a) uno dal Presidente del Consiglio dei Ministri, scelto tra gli appartenenti alla magistratura contabile o tra gli avvocati dello Stato, che assume la presidenza;

b) uno dal Ministro del Tesoro, scelto tra i dirigenti amministrativi in servizio, coperto di materia di revisione aziendale, appartenente al ruolo della Ragioneria generale dello Stato, il quale, per la durata dell'incarico, è collocato in posizione di fuori ruolo;

c) uno del Comitato, scelto tra i dirigenti amministrativi o tecnici appartenenti ai ruoli di una Regione o Provincia autonoma».

10.2

ORLANDO

Art. 11.

Aggiungere il seguente comma:

«4-bis. Il Governo istituisce, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, un apposito reparto della Guardia di finanza con il compito della prevenzione, accertamento e repressione delle violazioni alla normativa comunitaria e alle disposizioni nazionali di attuazione in danno del bilancio delle comunità europee o dello Stato italiano, nonché per i compiti di cui agli articoli 8 e 9 della legge 4 dicembre 1993, n. 491. Per l'assolvimento dei compiti predetti la Guardia di finanza procede secondo le norme e con le facoltà di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1971, n. 633, e al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni salva l'applicazione ove ne ricorrano i presupposti, delle norme del codice di procedura penale».

Conseguentemente sopprimere al comma 5 le parole da «la Guardia di finanza» fino a «disposizione dell'Ente».

Sopprimere i commi 6 e 7.

11.1

BARBIERI, BORRONI, DI BELLA, CORVINO,
SCRIVANI

Sopprimere il comma 5 e sostituire con il seguente:

«Per prevenire, accertare e reprimere le violazioni in danno dei fondi nazionali e comunitari, il sistema informativo è direttamente collegato con l'anagrafe tributaria e con i sistemi informativi ad essa connessi, anche ai fini di fermo amministrativo; la Guardia di finanza, in ossequio al disposto dell'articolo 209 A, primo comma, del Trattato di Maastricht, assume competenza principale in materia di controlli e po-

testà autonoma di intervento, in tema di repressione delle frodi comunitarie costituenti illecito amministrativo, in virtù dell'estensione a tutti i settori di intervento dell'Ente delle prerogative contenute nell'articolo 10 del D.L. 282/1978; ha inoltre libero ed autonomo accesso a schedari, archivi e documentazione comunque a disposizione dell'Ente.

Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della legge 4 dicembre 1993, n. 491».

11.2

ORLANDO

All'articolo 11 aggiungere i seguenti commi:

«8. L'articolo 2 della legge 23.12.1986, n. 898 è abrogato.

Nell'articolo 3 della legge 23.12.1986, n. 898 le parole "per il fatto indicato nei commi 1 e 2 dell'articolo 2" sono sostituite dalle parole "prevista dall'articolo 640-bis c.p."

9. Al Nucleo Speciale antifrode della Guardia di Finanza, vengono assegnati, in conformità agli indirizzi del legislatore comunitario, il 50 per cento dei fondi già destinati alla Agecontrol Spa.

10. Le liquidazioni, stipendi o somme spettanti a qualsiasi titolo, in dipendenza del rapporto di lavoro, a dirigenti e responsabili di enti o società a partecipazione pubblica sono esclusivamente determinate sulla base dei parametri utilizzati per il pubblico impiego.

In ipotesi di avvio di procedimenti di responsabilità amministrativa o contabile, e sino alla definizione delle stesse, il Ministro dispone, con proprio decreto, il fermo amministrativo delle liquidazioni spettanti o delle somme comunque dovute in dipendenza del rapporto di lavoro, in caso di scioglimento del rapporto di lavoro, a dirigenti, responsabili, componenti del consiglio di amministrazione o sindaci, di enti pubblici o di enti o società a partecipazione pubblica.

11. Il Ministro dispone, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale, la costituzione di un fondo speciale per il risarcimento dei danni, in favore delle imprese destinatarie di atti o provvedimenti sanzionatori amministrativi effettuati in carenza od in eccesso di potere sotto forma di sviamento, o effettuati con dolo o colpa grave».

11.3

DI MAIO

Introdurre il seguente articolo:

«Art. 11-bis.

(Servizio ispettivo)

1. Le funzioni e i compiti dell'ufficio ispettivo di cui all'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1982 n. 610, sono demandati al Servizio ispettivo di cui al comma 3 dell'articolo 9 della legge n. 491 del 1993.

2. Il Servizio informa l'amministratore il quale ne dà conto nella relazione di cui alla lettera b del comma 1 dell'articolo 6».

11.0.1

DI BELLA, BARBIERI, CORVINO, BORRONI,
SCRIVANI

Sub-emendamento all'emendamento 11-bis:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. In accordo con l'ultimo comma dell'articolo 3, le funzioni ed i compiti dell'ufficio ispettivo di cui all'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 14 agosto 1982, n. 610 sono demandati alle Regioni, fatte salve le attribuzioni del Servizio ispettivo di cui al comma 3 dell'articolo 9 della legge n. 491 del 1993».

11.0.2

DI MAIO

Art. 12.

Al comma 2 aggiungere inizialmente le seguenti parole:

«2. Il personale in servizio presso l'AIMA transita alle dipendenze dell'Ente conservando il trattamento economico complessivo e quello giuridico in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge».

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«A seguito della ricognizione di cui al comma 2, l'Amministratore, nei 60 giorni successivi, adotta il regolamento dei servizi dell'Ente».

Sopprimere il comma 5.

12.1

BARBIERI, BORRONI, DI BELLA, CORVINO,
SCRIVANI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«A seguito della ricognizione di cui al comma 2, l'amministratore adotta il regolamento dei servizi dell'Ente».

12.1.1

FERRARI FRANCESCO, BORGIA, DEGAUDENZ

Aggiungere il seguente comma:

«6. L'articolo 1 della legge 23.12.1986, n. 898 è abrogato.

Il personale dipendente della Agecontrol Spa, sino alla qualifica di 1° livello, transita nei ruoli organici dell'EIMA ed assume diritti, oneri e qualità del personale dipendente dell'EIMA, secondo le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il personale dipendente della Agecontrol Spa, viene destinato, previo utilizzo delle strutture regionali già esistenti, al rafforzamento e potenziamento del servizio ispettivo dell'EIMA.

Il Ministero esclude, con proprio decreto, il transito nei ruoli dell'EIMA dei dipendenti della Agecontrol ai quali siano ascrivibili situazioni comportanti dolo o colpa grave».

12.2

DI MAIO

Art. 14.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14.

(Regolamento di attuazione)

1. Il Ministro, con regolamento da emanarsi di intesa con il Comitato, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dà attuazione a quanto disposto dall'articolo 8, comma 4».

14.1

BARBIERI, BORRONI

Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

È ammessa la corresponsione di anticipazioni, nella misura del 95 per cento, sulle provvidenze finanziarie da erogarsi da parte dell'Ente, a condizione che la domanda presentata dagli interessati sia corredata, oltrechè dalla prescritta documentazione, da titolo di garanzia, rilasciato per singole o diverse operazioni, da una banca o da un ente assicurativo, di gradimento dell'Ente».

14.0.1

FERRARI FRANCESCO, BORGIA, DEGAUDENZ

Art. 15.

Al primo comma sostituire le parole «dei regolamenti previsti» con le parole «del regolamento previsto»;

Al secondo comma sostituire le parole «sino alla costituzione del consiglio» con le parole «sino alla nomina dell'amministratore»;

Sopprimere il terzo comma.

15.1

BARBIERI

INDUSTRIA (10ª)

MARTEDÌ 19 LUGLIO 1994

18ª Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
CARPI

Intervengono i sottosegretari di Stato ai trasporti e alla navigazione
MICCICHÈ e all'industria, commercio e artigianato BECCARIA.

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

(565) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 312, recante interventi urgenti a sostegno dell'economia, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana del 13 luglio.

Il presidente CARPI avverte che, in considerazione dell'imminente scadenza del termine per la conversione in legge del decreto n. 312, l'esame degli emendamenti presentati dovrà essere esaurito dalla Commissione entro la giornata di oggi, al fine di consentire l'esame del provvedimento da parte dell'Assemblea entro domani e la trasmissione del testo eventualmente modificato all'altro ramo del Parlamento, in tempo utile per la definitiva conversione in legge. Propone pertanto che, in attesa del parere della Commissione bilancio, la Commissione proceda ad un esame preliminare degli emendamenti, rinviando le relative deliberazioni alla seduta pomeridiana e, ove necessario, a una seduta notturna.

Conviene la Commissione.

Dopo che il relatore ha espresso un avviso favorevole sull'emendamento 2.2 il PRESIDENTE osserva che la Commissione dovrà approfondire il tema della costituzione di un polo industriale aeronautico, trattato dall'emendamento 2.1. Il relatore MASIERO fa presente che l'emendamento 2.1 si propone di assicurare commesse sufficienti a garantire il consolidamento di un polo industriale aeronautico, al quale sono inte-

ressati anche settori del mondo finanziario. Il sottosegretario BECCARIA esprime il parere favorevole del Governo sull'emendamento 2.1. A favore del medesimo si esprime anche il senatore LARIZZA, il quale auspica un impegno specifico del Governo in materia, rilevando la necessità di offrire più solide garanzie occupazionali ai lavoratori del settore.

Dopo che il senatore CANGELOSI ha illustrato il subemendamento 2.1/1, il PRESIDENTE rileva che sulla questione in esso sollevata acquista particolare rilevanza il parere della Commissione bilancio.

Sull'emendamento 2.3, illustrato dal senatore LARIZZA, il sottosegretario BECCARIA esprime forti perplessità.

Il PRESIDENTE illustra quindi l'emendamento 2.4 sul quale si esprime favorevolmente il sottosegretario BECCARIA.

Il PRESIDENTE, dopo aver espresso perplessità sulla congruità della formulazione dell'emendamento 3.1, illustra l'emendamento 4.1, sul quale si dichiarano favorevoli il RELATORE e il sottosegretario BECCARIA.

Il sottosegretario MICCICHÈ esprime parere contrario sugli emendamenti 7.1 e 7.2, si riserva di esprimere l'avviso del Governo sull'emendamento 7.6 e dichiara una non pregiudiziale contrarietà all'emendamento 7.5: a proposito di quest'ultimo osserva che il Ministro dei trasporti ritiene comunque necessario apprestare una sede idonea per affrontare la specificità dei problemi connessi alla situazione del trasporto pubblico nelle città di Roma e Napoli.

Il relatore MASIERO auspica che l'emendamento 7.5, al quale è contrario, sia ritirato e sostituito da un ordine del giorno che impegni il Governo a predisporre uno specifico provvedimento per il risanamento delle aziende locali di trasporto di Roma e Napoli.

Il senatore FALOMI ricorda che, nel testo originario del decreto, era previsto un nesso assai stringente tra l'intervento dello Stato a copertura parziale dei disavanzi di bilancio delle aziende di trasporto pubblico locale e l'obbligo di adottare per queste ultime severi piani di risanamento finanziario. Le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento, in base al condivisibile principio di non premiare gestioni fortemente deficitarie, hanno però allentato i vincoli posti per costringere le amministrazioni locali all'adozione di piani di risanamento. L'emendamento 7.5 si propone di ripristinare almeno parzialmente l'impostazione del testo originario, evitando di far gravare sulle amministrazioni locali recentemente insediate le responsabilità delle pregresse gestioni.

Il senatore FERRARI Karl ritiene comunque necessario evitare, nella definizione di questa materia, disparità di trattamento che finirebbero con il gravare sui contribuenti.

Dopo che il senatore LADU ha illustrato l'emendamento 7.3, il sottosegretario MICCICHÈ esprime un avviso contrario su di esso e

sull'emendamento 7.4, di contenuto analogo, rilevando che in entrambi viene disciplinata una materia estranea al contenuto del provvedimento in titolo. Si riserva di pronunciarsi sull'emendamento 8.1, preannunciando comunque un orientamento in linea di massima favorevole su di esso. Illustra quindi l'emendamento 9.1, del Governo, facendo presente che esso ha il fine di far fronte a improcrastinabili esigenze di ricapitalizzazione di alcune aziende del gruppo Finmare.

In senso contrario all'emendamento 8.1 si esprime il relatore MASIERO.

Dopo aver espresso perplessità sull'emendamento 9.1, il presidente CARPI, considerato l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, propone di concludere i lavori.

Convieni la Commissione e il seguito dell'esame del disegno di legge viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,10.

19ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CARPI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato BECCARIA e PONTONE e per i trasporti e la navigazione MICCICHÈ

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del presidente dell'Ente autonomo mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo

(Richiesta di proroga ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento)
(L014 078, C10ª, 0001ª)

Il relatore DI BENEDETTO propone che venga richiesta al Presidente del Senato la proroga del termine assegnato per l'espressione del parere sulla nomina del Presidente dell'Ente autonomo mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo, ai sensi del comma 2 dell'articolo 139-bis del Regolamento.

Il sottosegretario PONTONE motiva la non contrarietà del Governo alla richiesta del Relatore.

La Commissione, infine, delibera di richiedere alla Presidenza del Senato la proroga del termine assegnato per l'espressione del parere in titolo.

IN SEDE REFERENTE

(565) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 312, recante interventi urgenti a sostegno dell'economia, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il PRESIDENTE avverte che il senatore Cuffaro ha presentato alcuni emendamenti e propone di procedere all'esame di questi ultimi, fermo restando che la votazione sugli emendamenti recanti maggiore spesa o minore entrata verrà effettuata non appena pervenuto il prescritto parere da parte della 5ª Commissione.

Il senatore CUFFARO illustra gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e 2.5 e si sofferma sull'emendamento 3.2, soppressivo del comma 7-bis dell'articolo 3, osservando che con tale disposizione la Camera dei deputati ha introdotto una materia del tutto estranea all'oggetto del provvedimento in titolo, provocando, oltre tutto, un'autentica sollevazione da parte delle organizzazioni sindacali, che ravvisano nella norma un tentativo surrettizio di aggirare la contrattazione. Dà quindi conto degli emendamenti 3.3, 4.2, 7.7 e 7.8.

Il sottosegretario BECCARIA esprime parere contrario sull'emendamento 3.2 e ricorda che l'inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali del personale delle Camere di commercio è una questione che si trascina da un decennio: il comma 7-bis – salutato con soddisfazione dalle categorie interessate – è stato introdotto proprio in considerazione dell'esigenza di dare una sistemazione definitiva alla materia, tenuto conto anche dell'assenza di oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il sottosegretario PONTONE esprime perplessità sull'atteggiamento contrario manifestato da alcune organizzazioni sindacali nei confronti delle disposizioni introdotte dal citato comma 7-bis. Per quanto gli risulta, infatti, tali disposizioni sono state accolte con soddisfazione dai sindacati.

A favore del mantenimento delle disposizioni recate dal comma 7-bis dell'articolo 3 del provvedimento in titolo, si pronunciano quindi i senatori COVIELLO, BALDELLI, DI BENEDETTO, DE MASI e PERIN.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 7, proseguendo anche nella discussione sui punti rimasti sospesi nella seduta antimeridiana.

Il senatore BOSCO ritira gli emendamenti 7.1 e 7.2.

La senatrice BALDELLI illustra l'emendamento 7.6 che si propone di modificare i criteri per la ripartizione del contributo statale erogato agli enti locali per il concorso alla copertura dei disavanzi di bilancio delle aziende di trasporto pubblico locale: la modifica proposta non intende certamente premiare le gestioni maggiormente deficitarie bensì dare certezza circa l'entità delle risorse disponibili alle amministrazioni locali che, in base alle disposizioni recate dai decreti di cui quello in titolo costituisce la seconda reiterazione, hanno predisposto piani di risanamento facendo affidamento sul contributo dello Stato.

Il sottosegretario MICCICHÈ esprime parere contrario sull'emendamento 7.6 che, a suo avviso, contraddice gli intenti di maggior rigore espressi con le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati e interamente condivise dal Governo, che ne ha fatto proprio lo spirito. Esiste peraltro il problema, sul quale il Governo assume uno specifico impegno, di predisporre in cantiere un provvedimento *ad hoc* per la soluzione dei problemi del trasporto locale a Roma. Esprime quindi parere contrario all'emendamento 7.8 e, pur dichiarando di condividere le finalità alle quali è ispirato l'emendamento 8.1, fa presente che esso comporta un impegno di spesa al momento non quantificabile: il Governo è comunque intenzionato a disciplinare la materia nell'ambito del disegno di legge di riforma del sistema del trasporto pubblico locale, in corso di predisposizione.

Il senatore FALOMI si dichiara a favore dell'emendamento 7.6 ricordando che le aziende di trasporto locale hanno elaborato piani di risanamento, stipulato accordi sindacali e proceduto al ritocco delle tariffe sulla base di disposizioni, recate dai decreti-legge di cui quello in titolo costituisce la seconda reiterazione, travolte dal testo dell'articolo 7 licenziato dalla Camera dei deputati. La ridefinizione globale dei criteri di ripartizione del contributo statale ha quindi creato una situazione incompatibile con un effettivo avvio del processo di risanamento. Inoltre, il testo originario del decreto-legge recava norme più stringenti e vincolanti in ordine alla gestione finanziaria delle aziende per il trasporto pubblico locale e, sotto questo profilo, offriva maggiori garanzie, per il futuro, del testo licenziato dalla Camera dei deputati. Per quanto riguarda il provvedimento per il trasporto pubblico locale di Roma, preannunciato dal rappresentante del Governo, esprime dubbi sulla sussistenza della copertura finanziaria.

Fa infine presente che l'emendamento 8.1 riprende la formulazione del testo originario del decreto-legge, per consentire il ricorso agli ammortizzatori sociali da parte delle aziende che stanno predisponendo i piani di risanamento.

Il senatore COVIELLO ritiene che occorra comunque muoversi entro il tetto costituito dalle risorse disponibili per la copertura dei disavanzi di bilancio delle aziende in questione, considerata anche la difficoltà del Governo a reperire i relativi fondi. Richiama pertanto l'attenzione sull'emendamento 7.5 che cerca di stabilire un punto di equilibrio tra la necessità di procedere a un ripianamento dei debiti pregressi e l'esigenza di stabilire per il futuro comportamenti delle aziende ispirati a criteri finanziari e gestionali di maggior rigore. Esprime quindi con-

trarietà all'emendamento 7.8 che, a suo avviso, è lesivo dell'autonomia politica e amministrativa delle Regioni.

Dopo che il senatore PALOMBI si è espresso a favore dell'emendamento 7.5, il relatore MASIERO si dichiara contrario agli emendamenti 7.5 e 7.6 e favorevole a un ordine del giorno che impegni il Governo a predisporre un provvedimento specifico per far fronte alla situazione del trasporto locale a Roma.

Il PRESIDENTE avverte che, in attesa del prescritto parere della 5ª Commissione, si passerà alla votazione degli emendamenti che non comportano maggiori spese o minore entrata. Dichiara decaduto per l'assenza del proponente l'emendamento 3.1.

Con distinte e successive votazioni sono quindi accolti dalla Commissione gli emendamenti 2.2 e 2.4 mentre sono respinti gli emendamenti 3.2 e 3.3.

La Commissione accoglie infine, l'emendamento 4.1 e respinge l'emendamento 4.2.

Il PRESIDENTE, considerato l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione tornerà a riunirsi al termine della seduta pomeridiana dell'Assemblea per il seguito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge n. 565 e per l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 557.

La seduta termina alle ore 17.

20ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
CARPI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato BECCARIA e PONTONE.

La seduta inizia alle ore 20.

IN SEDE REFERENTE

(565) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 312, recante interventi urgenti a sostegno dell'economia, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana.

Il PRESIDENTE dà conto del parere trasmesso dalla Commissione bilancio che subordina il proprio nulla osta al ripristino del testo originario del decreto per gli articoli 7 e 8, ritenendo che la modifica approvata dalla Camera dei deputati sia passibile di incentivare una dilatazione dei disavanzi, pur garantendo la copertura finanziaria. La Commissione bilancio ha altresì espresso parere contrario sul comma 7-bis dell'articolo 3 e sugli emendamenti 2.1, 2.1/1, 7.3 e 7.4.

Dopo che il sottosegretario BECCARIA si è espresso a favore del mantenimento del comma 7-bis dell'articolo 3, si apre un dibattito nel quale intervengono i senatori PERIN, DI BENEDETTO, BALDELLI, LARIZZA, CANGELOSI e DE MASI, favorevoli al mantenimento del comma stesso, e il senatore COVIELLO, propenso a conformarsi al parere espresso dalla Commissione bilancio.

Il PRESIDENTE dichiara quindi decaduti, per assenza dei proponenti, gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 2.5, 4.3, 7.7 e 7.8 nonché il subemendamento 2.1/1.

Si passa all'esame dell'emendamento 2.1.

Il senatore LARIZZA si dichiara favorevole all'emendamento: considerato tuttavia l'avviso contrario espresso dalla Commissione bilancio, auspica che il Governo possa proporre all'Assemblea una modalità di copertura finanziaria più adeguata.

Anche il senatore COVIELLO ritiene che il Governo, essendosi espresso in senso favorevole all'emendamento, dovrebbe indicare una idonea copertura finanziaria.

Dopo che il senatore LORUSSO si è pronunciato a favore dell'emendamento, il senatore MASIERO ritiene necessario far prevalere le esigenze di sviluppo del polo industriale aeronautico.

Con l'astensione del senatore COVIELLO, quindi, l'emendamento 2.1 è poi accolto da tutti i presenti.

Il senatore PELELLA illustra quindi l'emendamento 2.3, sul quale il sottosegretario BECCARIA esprime perplessità, invitando i presentatori a sopprimere l'ultimo periodo.

Segue una discussione nella quale intervengono i senatori COVIELLO - che dichiara di apporre la propria firma all'emendamento - DE MASI, favorevole all'emendamento, BALDELLI e il sottosegretario PONTONE: al termine la Commissione accoglie l'emendamento 2.3.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 7 del decreto-legge.

Il sottosegretario BECCARIA, con riferimento al parere espresso dalla 5ª Commissione, esprime l'avviso del Governo favorevole al mantenimento del testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Aderiscono alla posizione espressa dal rappresentante del Governo i senatori MASIERO e DI BENEDETTO.

In senso favorevole alle indicazioni espresse dalla Commissione bilancio e, quindi, al ripristino dell'articolo 7, nel testo originariamente proposto dal Governo, si esprimono i senatori LARIZZA e COVIELLO, che presentano un emendamento in tal senso, e la senatrice BALDELLI.

Il senatore COVIELLO richiama quindi l'attenzione sul comportamento contraddittorio delle forze politiche che esprimono la maggioranza di Governo, sottolineando gli effetti contrastanti determinati dal parere della Commissione bilancio.

Il presidente CARPI esprime a sua volta disagio e preoccupazione per un clima politico complessivo che non favorisce l'ordinato svolgimento del lavoro legislativo: infatti, non sono mancati frequenti e insistenti richiami da parte della Presidenza del Consiglio sull'esigenza di procedere speditamente nell'approvazione parlamentare dei disegni di legge, segnatamente per la conversione dei decreti-legge. Analoghi inviti sono stati rivolti anche dalla Presidenza del Senato e tuttavia la Commissione si trova ad operare in un frangente assai difficile, al di là della buona volontà concretamente manifestata da tutti i Gruppi politici, data la contraddittorietà delle indicazioni espresse in seno alla maggioranza e al Governo, tali da elidersi vicendevolmente e da frapporte ostacoli ingiustificabili all'attività parlamentare.

Dopo che il relatore si è pronunciato in senso contrario all'emendamento 7.9, quest'ultimo è accolto dalla Commissione.

Il PRESIDENTE avverte che, in seguito all'accoglimento dell'emendamento 7.9, risultano preclusi gli altri emendamenti all'articolo 7.

Si passa all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 8 del decreto-legge.

Dopo che il sottosegretario BECCARIA e il relatore si sono pronunciati a favore del mantenimento del testo trasmesso dalla Camera dei deputati, la Commissione approva l'emendamento 8.1 dei senatori Coviello e Larizza, che recepisce le condizioni della 5ª Commissione.

Il PRESIDENTE avverte che a seguito della precedente votazione risulta precluso l'emendamento 8.2.

Si passa all'esame dell'emendamento 9.1, sul quale si esprimono in senso contrario il PRESIDENTE, il quale ritiene che esso sia in contraddizione con l'impostazione generale del decreto-legge e, soprattutto, con le posizioni poc'anzi espresse dal relatore e dal Governo. Si associano i senatori COVIELLO e BALDELLI.

Posto ai voti, l'emendamento 9.1 è quindi respinto dalla Commissione.

In sede di conferimento del mandato, il relatore MASIERO, considerato il complesso andamento del dibattito, esclude di essere nelle condizioni più idonee per riferire in modo compiuto ed organico all'Assemblea sulla conversione in legge del decreto-legge n. 312 entro domani.

La Commissione prende atto della dichiarazione del senatore Masiero e conferisce al senatore Coviello l'incarico di riferire all'Assemblea in senso favorevole alla conversione in legge del decreto-legge n. 312, nel testo accolto dalla Commissione, richiedendo nel contempo l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.

Convieni unanimi la Commissione.

La seduta termina alle ore 21,35.

EMENDAMENTI

Conversione in legge, con modificazioni,, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 312, recante interventi urgenti a sostegno dell'economia (565)

Art. 1.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «100 miliardi» con le seguenti: «200 miliardi».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «710 miliardi e 700 miliardi» rispettivamente con le seguenti: «810 miliardi e 800 miliardi», e le parole: «quanto a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996» con le seguenti: «quanto a lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996».

1.1

CUFFARO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «50 miliardi» con le seguenti: «150 miliardi».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «710 miliardi e 700 miliardi» rispettivamente con le seguenti: «810 miliardi e 800 miliardi», e le parole: «quanto a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996» con le seguenti: «quanto a lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996».

1.2

CUFFARO

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «100 miliardi» con le seguenti: «200 miliardi».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «710 miliardi e 700 miliardi» rispettivamente con le seguenti: «810 miliardi e 800 miliardi» e le parole: «quanto a lire 100 miliardi» con le seguenti: «quanto a lire 200 miliardi».

1.3

CUFFARO

Art. 2.

Al comma 3 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) della rilevanza delle iniziative volte alla riconversione da produzioni militari a produzioni civili, da effettuarsi mediante il potenziamento strutturale delle imprese, l'accrescimento delle risorse tecnologiche e lo sviluppo della competitività internazionale».

2.2

CANGELOSI, PAPPALARDO, BAGNOLI, MICELE

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. Sono autorizzati interventi dei Ministeri del tesoro, delle finanze, della difesa e dell'interno finalizzati all'acquisto, per il dipartimento della protezione civile, la Guardia di finanza, l'Arma dei carabinieri e la polizia di Stato, di elicotteri volti ad integrare le flotte esistenti, nonché di aerei ad ala fissa destinati ad assolvere esigenze di mobilità tattica veloce, anche in missioni di medio raggio.

3-ter. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 3-bis, valutato in lire 100 miliardi per gli elicotteri e 60 miliardi per gli aerei ad ala fissa - dei quali rispettivamente 40 e 20 miliardi per il 1994, lire 30 e 20 miliardi per il 1995 e lire 30 e 20 miliardi per il 1996 - si fa fronte mediante l'utilizzo parziale degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994».

2.1

MASIERO

Al comma 3-ter sostituire le parole: «al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994» con le seguenti: «al capitolo 4051 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1994».

2.1/1

CANGELOSI

Sopprimere il comma 7.

2.4

CARPI

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

«10-bis. Al fine di conseguire in tempi brevi gli obiettivi previsti, in attuazione del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nella delibera CIPE del 21 dicembre 1993 sulla conferma dell'intervento di durata quadriennale denominato CANPEC-ENEA e finalizzato allo sviluppo di materiali innovativi e alle loro applicazioni in particolare in campo ambientale, è autorizzato l'utilizzo, per lo svolgimento delle attività di ricerca, anche dei fondi precedentemente assegnati per la realizzazione di nuove infrastrutture e non ancora utilizzati. Le attività di ricerca saranno svolte dall'ENEA nel proprio Centro di ricerche di Portici con la collaborazione scientifica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e dell'Università di Napoli».

2.3

PELELLA, SICA, LARIZZA, GRUOSSO, MICELE,
DONISE, CARCARINO

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

«13-bis. Per consentire il risanamento ambientale delle strutture adibite alle attività dell'industria della ceramica è autorizzato un intervento di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1995 e 1996.

13-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 13-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994, 1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994 parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato».

2.5

CUFFARO

Art. 3.

Sopprimere il comma 7-bis.

3.2

CUFFARO

Al comma 7-bis dopo le parole: «legge 11 luglio 1980, n. 312» aggiungere le seguenti parole: «e successive modifiche e integrazioni».

3.1

BACCARINI

Alla fine del comma 7-bis aggiungere le seguenti parole: «La presente norma non si applica a coloro che sono già stati inquadrati nella carriera o qualifica superiore ai sensi dell'articolo 1o7 del decreto del Ministro dell'industria del 2 marzo 1981».

3.3

CUFFARO

Art. 4.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «5.000 miliardi» con le seguenti: «4.500 miliardi».

Conseguentemente al comma 2, sostituire le parole: «775 miliardi» con le seguenti: «542,500 miliardi» e le parole: «550 miliardi» con le seguenti: «385 miliardi».

4.2

CUFFARO

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. All'estinzione dei crediti vantati dalle società del soppresso EFIM risultanti dalla liquidazione della dichiarazione dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto, relativi ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1993, si provvede mediante assegnazione alle società creditrici di titoli di Stato, qualora ne sia fatta richiesta entro trenta giorni dalla conversione in legge del presente decreto.

2-ter. Sulla base delle predette richieste l'Amministrazione finanziaria procede all'estinzione dei crediti con il calcolo degli interessi relativi a ciascun credito computati fino al 31 dicembre 1994 secondo le disposizioni vigenti per ciascun imposta. Il godimento dei titoli di Stato decade dal 1° gennaio 1995. Con proprio decreto il Ministro del tesoro stabilirà le caratteristiche, le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi.

2-quater. All'onere complessivo derivante dall'applicazione dei commi 2-bis e 2-ter valutato in lire 500 miliardi per l'anno 1995 si provvede mediante l'utilizzo parziale della proiezione per l'anno 1995 dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, iscritto ai fini del bilancio triennale 1994-1996 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994».

4.3

CUFFARO

Al comma 3, lettera c) dopo la parola: «comparto» inserire le seguenti: «dell'alluminio, previa presentazione del piano triennale di ristrutturazione e di risanamento».

4.1

CARPI

Art. 7.

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7.

(Misure urgenti nel settore del trasporto pubblico locale)

1. Al fine di assicurare l'urgente avvio del risanamento e lo sviluppo del settore dei trasporti locali di competenza regionale, le regioni e gli

enti locali definiscono anche mediante apposite conferenze di servizio, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, promosse dalle regioni:

a) piani finanziari per il riassorbimento dei disavanzi di esercizio, complessivamente rilevati dal 1987 a tutto il 31 dicembre 1993, che non hanno trovato copertura con i contributi rivenienti dal Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private e con i contributi di cui all'articolo 1, commi 1 e 4-*quater*, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 485, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 32. L'autorizzazione ad assumere mutui di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 485 del 1992 è estesa per gli anni 1992 e 1993. I mutui a copertura dei disavanzi 1987/1993 possono essere assunti anche se non sono stati adottati i piani di risanamento previsti dalla normativa vigente;

b) piani di risanamento per conseguire l'equilibrio di bilancio delle aziende di trasporto mediante principi di economicità ed efficienza. I piani sono predisposti tenendo anche conto di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403. I piani già adottati possono essere, ove necessario, modificati, integrati o sostituiti. I piani che devono prevedere il raggiungimento dell'equilibrio di bilancio entro il termine massimo del 31 dicembre 1999, sono adottati dagli enti locali interessati, su proposta dell'azienda ove ricorra, ovvero dalle imprese private di trasporto pubblico locale entro il termine perentorio del 30 settembre 1994 e sono approvati dalla regione entro 3 mesi dalla presentazione e, comunque, entro il termine perentorio del 31 dicembre 1994.

2. Sulla base dei piani di cui al comma 1, lettera b), il Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e con il Ministro per la funzione pubblica applica, con appositi provvedimenti, ai lavoratori dipendenti del settore del trasporto pubblico locale eventualmente risultanti in esubero, previa verifica della situazione degli organici, gli istituti della collocazione in mobilità prevista dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, e del prepensionamento.

3. Lo Stato concorre alla parziale copertura dei disavanzi di cui al comma 1, lettera a), e comma 2, con un contributo decennale complessivo di lire 660 miliardi annui. Il contributo è attribuito alle regioni a statuto ordinario e agli enti locali inclusi nei rispettivi territori in proporzione all'ammontare dei disavanzi che, a tal fine, sono rideterminati secondo i criteri di cui al comma 4.

4. Ai soli fini dell'attribuzione del contributo statale, i disavanzi di cui al comma 1, lettera a), risultanti dai conti consuntivi dei servizi pubblici debitamente approvati, ovvero dai bilanci delle imprese private redatti e approvati ai sensi dell'articolo 2423 e seguenti del codice civile, sono rideterminati in conformità ai criteri adottati per l'applicazione del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, con particolare riferimento a quelli concernenti gli ammortamenti, gli accantonamenti per il trattamento di fine rapporto e lo scorporo, per le aziende

miste, dei dati gestionali afferenti servizi diversi da quelli del trasporto pubblico locale.

5. Il contributo statale è attribuito dal Ministero dei trasporti e della navigazione alle regioni a statuto ordinario e agli enti locali interessati sulla base di apposita certificazione, a firma del presidente della giunta regionale, che ciascuna regione è tenuta a trasmettere al Ministero entro il termine perentorio del 31 dicembre 1994. Decorso il predetto termine, il contributo statale di cui al comma 3 viene ripartito tra i servizi delle sole regioni adempienti. La regione è comunque autorizzata a trasmettere entro il suddetto termine perentorio la certificazione relativa ai servizi di trasporto per i quali ha potuto procedere alla rideterminazione dei disavanzi. Le modalità per la struttura, la redazione e la presentazione delle certificazioni sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro.

6. Il contributo statale di cui al comma 3 è erogato a condizione che:

a) il piano di riassorbimento dei disavanzi di cui al comma 1, lettera a) risulti approvato dalla regione o dall'ente locale secondo le rispettive competenze. In ogni caso, il contributo statale è sospeso qualora entro il 31 dicembre 1997 non risultino riassorbiti i disavanzi 1987/1993;

b) il piano di risanamento di cui al comma 1, lettera b) risulti approvato dalla regione;

c) i costi dell'esercizio, 1994 risultino coperti per almeno il 30 per cento dai proventi del traffico o che, comunque, venga conseguito un miglioramento del rapporto tra i proventi e i costi pari ad almeno cinque punti percentuali rispetto a quello relativo al 1993.

7. Nei limiti e con i criteri stabiliti dai commi da 1 a 6, il concorso dello Stato opera anche nei confronti delle regioni e degli enti locali che hanno già dato copertura in tutto o in parte ai disavanzi di esercizio 1987/1993.

8. Le disposizioni dei commi da 1 a 7 si applicano anche per il contributo statale, entro i limiti e con i criteri ivi previsti, destinato alla ricapitalizzazione, pro-quota, delle aziende di trasporto costituite in forma di società per azioni a cui partecipino gli enti locali.

9. In relazione all'andamento e all'esito delle azioni di cui al comma 1, le regioni e gli enti locali, secondo le rispettive competenze, stipulano con le aziende di trasporto contratti di servizio che devono prevedere specificamente l'assetto dei servizi, il corrispettivo che ad ogni effetto sostituisce il contributo di esercizio, le tariffe, gli obblighi di servizio pubblico, le risorse finanziarie e la possibilità di affidamento in subconcessione di servizi complementari.

10. Le risorse finanziarie occorrenti per il conseguimento delle finalità del comma 9 sono costituite dal complesso dei trasferimenti già previsti per il trasporto pubblico locale a carico dello Stato per l'anno 1994, incrementato per gli anni successivi in misura pari al tasso programmato di inflazione, nonché da quelle derivanti dalla promozione di società di capitali, dalla revisione tariffaria in armonia con i livelli europei, dall'alienazione dei cespiti patrimoniali. I proventi del traffico non dovranno essere inferiori, con riferimento all'anno 1994, al 30 per cento dei costi di esercizio e, con riferimento all'esercizio 1995, al 35 per cento.

11. Durante il periodo di attuazione del piano di cui al comma 1, lettera b), gli enti locali sono autorizzati ad assumere mutui a proprio carico per la copertura dei contributi annui decrescenti necessari a conseguire l'equilibrio di bilancio entro il 31 dicembre 1999, nonchè ad alienare il patrimonio disponibile ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403».

7.9

COVIELLO, LARIZZA

Al comma 2 sostituire la parole: «in base alle aliquote di riparto del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private adottate per il 1993» con le seguenti: «in proporzione all'ammontare dei disavanzi che a tal fine sono rideterminati secondo i criteri di cui al comma 4».

7.6

BALDELLI

Al comma 2, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «dedotta la quota di cui al comma 2-bis».

7.1

Bosco

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Una quota del contributo di cui al comma 2, determinata con decreto del Ministro dei trasporti sulla base delle aliquote di riparto del Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi d'esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private adottate per il 1989, è destinata alla copertura dei disavanzi di esercizio relativi agli anni 1987, 1988 e 1989 con riferimento alle aziende di trasporto delle regioni a statuto speciale. Si adottano al riguardo le procedure di cui al presente articolo».

7.2

Bosco

Al comma 3, dopo le parole: «del 75 per cento» aggiungere le seguenti: «e inferiore al limite del 50 per cento».

7.5

FALOMI, LARIZZA, BAGNOLI, DEBENEDETTI, MICELE, PALOMBI, SCIVOLETTO, D'ALESSANDRO PRISCO, PAROLA, MACERATINI, COVIELLO, VENTUCCI

Al comma 5, dopo le parole: «al comma 2» aggiungere le seguenti: «le regioni devono avere assegnata e devono assegnare ai bilanci delle aziende per parte corrente la totalità delle somme erogate dallo Stato come Fondo nazionale trasporti in conto esercizio. Le aziende devono aver rispettato i contratti di lavoro nazionali».

7.8

CUFFARO

Al comma 6 sostituire la parole: «A tal fine non possono essere utilizzate plusvalenze che non derivino da effettive alienazioni di cespiti a terzi» con le seguenti: «Le contribuzioni delle regioni e degli enti locali non possono essere costituite da conferimenti di beni immobili alle aziende».

7.7

CUFFARO

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Nei limiti e con i criteri stabiliti dal presente articolo, il concorso dello Stato opera anche nei confronti delle regioni e degli enti locali che hanno già dato copertura, anche parziale, ai disavanzi di esercizio 1987/1993, nonchè per gli oneri comunque assunti dagli enti locali in conseguenza di gestioni deficitarie di aziende di trasporto pubblico successivamente dichiarate fallite».

7.3

BEDIN, LADU

Al comma 9, dopo le parole: « di cui al comma 1» aggiungere le seguenti: «nonchè per gli oneri comunque assunti dagli enti locali in conseguenza di gestioni deficitarie di aziende di trasporto pubblico successivamente dichiarate fallite».

7.4

BETTONI, SCAGLIOSO, ZACCAGNA, CASELLATI,
MERIGLIANO, MACERATINI, BOSCO, BEDIN,
SCIVOLETTO, BAGNOLI, LARIZZA, PREVOSTO,
MICELE, PAPPALARDO

Art. 8.

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Art. 8.

(Misure urgenti in materia di trasporti di competenza statale)

1. Al fine di assicurare l'urgente avvio del risanamento e lo sviluppo dei trasporti locali ad impianti fissi di competenza statale esercitati in regime di concessione o in gestione governativa, lo Stato, le regioni, gli enti locali e le aziende interessate, nonchè le Ferrovie dello Stato S.p.a. per i trasporti di interesse locale, limitatamente alle azioni di cui alla lettera b), definiscono mediante apposite conferenze di servizio ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, promosse dal Ministero dei trasporti e della navigazione:

a) piani finanziari per il riassorbimento dei disavanzi di esercizio complessivamente rilevati a tutto il 31 dicembre 1993, e riconosciuti

ammissibili secondo criteri che saranno determinati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro del tesoro;

b) programmi per conseguire l'equilibrio di bilancio delle aziende mediante principi di economicità ed efficienza, anche in conformità alla direttiva 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991, ove applicabile, prevedendo altresì il pensionamento anticipato o la messa in mobilità del personale eccedentario.

2. Allo stesso fine di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta il piano di riorganizzazione dei servizi ferroviari in concessione ed in gestione governativa, anche secondo quanto previsto dalla direttiva CEE di cui al comma 1, lettera b), fissando in particolare i criteri per la trasformazione delle gestioni governative in società per azioni, per la definizione del relativo patrimonio e per l'organizzazione delle conseguenti partecipazioni azionarie. Nel medesimo decreto saranno altresì determinati parametri per la revisione degli organici del personale addetto ai servizi ferroviari in concessione ed in gestione governativa ai fini di verificarne l'eventuale eccedenza. Per le ferrovie Appulo-Lucane il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato a procedere allo scorporo dei servizi relativi alla regione Basilicata.

3. Sulla base dei piani e dei programmi di cui al comma 1, le disposizioni previste nell'articolo 7, comma 2, si applicano anche nei confronti dei lavoratori dipendenti da aziende esercenti servizi ferroviari in concessione o in gestione governativa.

4. Sulla base dei piani e dei programmi di cui al comma 1, da definire entro il 31 ottobre 1994, le aziende esercenti servizi ferroviari in concessione e in gestione governativa sono autorizzate a contrarre mutui decennali per la copertura dei disavanzi di esercizio accertati al 31 dicembre 1993. L'onere per capitale ed interessi derivante dai predetti mutui è assunto a carico del bilancio dello Stato nel limite complessivo di lire 240 miliardi annui. Le procedure ed i criteri per la stipula dei mutui previsti dal presente comma sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro.

5. In relazione all'andamento e all'esito delle azioni di cui ai commi 1 e 2, lo Stato stipula con le aziende di trasporto ad impianti fissi contratti di servizio, che dovranno prevedere specificatamente l'assetto dei servizi, il corrispettivo che ad ogni effetto sostituisce il contributo di esercizio, le tariffe, gli obblighi di servizio pubblico, le risorse finanziarie e la possibilità di affidamento in concessione di servizi complementari.

6. Le risorse finanziarie occorrenti per il conseguimento delle finalità del comma 5, per la parte relativa al trasporto pubblico ad impianti fissi di competenza statale, sono costituite dal complesso dei trasferimenti già previsti per tali aziende a carico dello Stato per l'anno 1994, incrementato per gli anni successivi in misura pari al tasso programmato d'inflazione, nonchè da quelle derivanti attraverso la promozione di società di capitali, la revisione tariffaria in armonia con i livelli europei, l'alienazione dei cespiti patrimoniali. I proventi del traffico non dovranno essere inferiori, con riferimento all'anno 1994, al 30 per cento dei costi di esercizio e, con riferimento all'esercizio 1995, al 35 per

cento dei costi stessi. Comunque, nel caso in cui le aziende non conseguano con riferimento all'esercizio 1994 entro il limite predetto, un miglioramento del rapporto tra proventi e costi pari ad almeno cinque punti percentuali rispetto a quello relativo al 1993, le aziende medesime non avranno titolo alle risorse finanziarie di cui al comma 4.

7. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si procederà alla individuazione delle operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei trasporti e della navigazione, alla definizione delle loro modalità di svolgimento, e delle relative tariffe, di cui alla legge 1° dicembre 1986, n. 870.

8. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7, comma 3 e del comma 4 del presente articolo, pari a lire 900 miliardi a decorrere dal 1995, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per gli anni 1995 e seguenti dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, parzialmente utilizzando l'accantonamento Ministero dei trasporti e della navigazione.

9. Le somme a qualsiasi titolo recuperate in relazione al decreto-legge 23 gennaio 1991, n. 24, convertito dalla legge 21 marzo 1991, n. 97, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato e conseguente riassegnazione con decreto del Ministro del tesoro, affluiscono al capitolo 1652 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1994».

8.1

COVIELLO, LARIZZA

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo altresì il pensionamento anticipato o la messa in mobilità del personale eccedentario».

8.2

FALOMI, LARIZZA

Art. 9.

Al comma 1 sostituire la parola: «subordinati» con la seguente: «preliminari».

9.1

IL GOVERNO

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 19 LUGLIO 1994

16ª Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA*La seduta inizia alle ore 15,35.***IN SEDE REFERENTE****(1) Disegno di legge di iniziativa popolare: Norme in tema di democrazia, rappresentanza e rappresentatività sindacali****(104) SALVATO ed altri: Norme per l'elezione del consiglio unitario delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro****(328) SMURAGLIA ed altri: Norme in materia di rappresentanze sindacali unitarie, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali, di efficacia dei contratti collettivi di lavoro e principi in tema di democrazia industriale**

(Congiunzione del disegno di legge n. 1 con i disegni di legge nn. 104 e 328. Esame congiunto e rinvio)

Il Presidente SMURAGLIA, propone di esaminare congiuntamente al disegno di legge n. 1 i disegni di legge nn. 104 e 328 poichè di contenuto analogo. La Commissione concorda.

Il relatore illustra quindi congiuntamente i provvedimenti in titolo ricordando che il problema della rappresentanza e della rappresentatività sindacale ivi affrontato prende le mosse da due articoli – il 14 e il 19 – della legge n. 300 del 1970, riguardanti le rappresentanze dei lavoratori all'interno delle aziende. In particolare i due articoli prevedono due regimi distinti, uno dei quali più favorevole per le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale. La scelta assai dibattuta anche nel momento in cui fu votata la legge n. 300 fu quella di evitare esplosioni centrifughe delle rappresentanze sindacali affinché si costituissero soggetti che potessero delinearsi come interlocutori attendibili. Furono anche avanzate perplessità in ordine alla legittimità costituzionale in ordine all'articolo 19, ma la Corte costituzionale ritenne che era nella discrezione del legislatore intervenire in quella forma. La norma dell'articolo 19 è entrata in crisi quanto è iniziata la crisi del concetto di maggiore rappresentatività, parametro peraltro assai difficilmente misurabile, anche per la mancata attuazione dell'articolo 39 della Costituzione. Da qualche anno ci si chiede quindi se sia giusto mantenere in vita una presunzione di maggiore rappresentatività

sindacale di alcune organizzazioni rispetto ad altre e nella precedente legislatura furono presentati numerosi disegni di legge che però non produssero nessun cambiamento dell'ordinamento giuridico. Il relatore ricorda inoltre che, nel marzo 1991, un accordo tra le tre confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL prevedeva un sistema di elezione di rappresentanze unitarie sindacali misto, in parte elettivo e in parte associativo. La questione è stata ribadita anche nell'accordo sul costo del lavoro del luglio 1993 nel quale si prevede che la composizione delle rappresentanze derivi per due terzi da elezione da parte di tutti i lavoratori e per un terzo da designazione o elezione da parte delle organizzazioni stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro che hanno presentato liste, in proporzione ai voti ottenuti. Informa inoltre che, sull'articolo 19, sono stati presentati quesiti referendari che hanno superato il vaglio della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale. È pertanto certo che i referendum si dovranno tenere nei primi mesi del 1995 se non sarà approvata una normativa che vada nel senso dei quesiti stessi. Il Presidente ritiene pertanto auspicabile una soluzione legislativa che, nel pieno rispetto dell'autonomia sindacale, valga ad evitare referendum abrogativi che costringerebbero comunque il Parlamento a dover intervenire per colmare il vuoto che si determinerebbe. I temi affrontati dai tre disegni di legge, con soluzioni non sempre coincidenti, tendono in primo luogo a superare la distinzione della disciplina tra le varie organizzazioni sindacali, sancita al momento dagli articoli 14 e 19 sopra ricordati, e ad estendere i benefici previsti dalla statuto a tutte le rappresentanze sindacali con almeno una certa soglia di rappresentatività. L'altro tema assai delicato sul quale i provvedimenti intervengono è quello dell'efficacia obbligatoria dei contratti e dei rapporti fra contratti di vario livello: problemi che sfiorano anche la tematica relativa alla mancata attuazione dell'articolo 39 della Costituzione. Un altro problema preso in esame dai provvedimenti è quello relativo alla congerie di leggi in cui si fa esplicito riferimento alle organizzazioni maggiormente rappresentative ed alla sorte delle norme che tale riferimento contengono. I disegni di legge, come già sottolineato, non forniscono tutti la stessa soluzione su ognuno dei temi ricordati, tuttavia il relatore ritiene che soluzioni unitarie siano auspicabili e da ricercare proprio in relazione al vuoto legislativo che si verrebbe a determinare con un eventuale risposta affermativa ai quesiti referendari. Naturalmente un problema assai delicato è quello dei rapporti tra la futura legge e l'autonomia sindacale espressa attraverso gli accordi a cui in precedenza si è fatto riferimento. A questo riguardo si procederà certamente anche ad incontri con le parti sociali ai fini di delineare un provvedimento suscettibile di realizzare un ampio consenso.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(193) SMURAGLIA ed altri: Norme per la tutela della dignità e libertà della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende la discussione generale sul provvedimento in titolo, sospesa nella seduta pomeridiana del 13 luglio 1994.

Prende per primo la parola il senatore DE GUIDI che sottolinea come il tema affrontato dal provvedimento tocchi assai da vicino i problemi riguardanti l'equilibrio dei rapporti tra i sessi e rileva come, nonostante il progresso civile del Paese, la discriminazione di ordine sessuale sia purtroppo un problema assai diffuso. L'uso strumentale del corpo femminile per ridurre la sessualità a puro istinto e con intenti di mercificazione rappresenta infatti una violenza ancora molto viva nel tessuto sociale. Tali problemi non risparmiano ovviamente il mondo del lavoro e ciò rende necessario un intervento come quello prospettato dal provvedimento in esame, del quale dichiara di apprezzare in particolare la parte dedicata alla prevenzione in quanto finalizzata ad un necessario progresso del costume. Sottolinea poi la gravità della connotazione sessuale della molestia e la difficoltà di trovare un limite certo per una sua definizione pur concordando sul fatto che essa implichi comunque una notevole limitazione della libertà personale. Auspica infine una rapida approvazione del provvedimento in esame sul quale ritiene tuttavia opportuna qualche modifica.

Interviene poi il senatore TAPPARO che, pur dichiarando di condividere molti dei principi contenuti nel provvedimento, ritiene tuttavia vi siano aspetti che suscitano qualche perplessità. In primo luogo ritiene che la *percezione soggettiva come parametro di riferimento del fenomeno* renda estremamente difficile una definizione esatta della molestia sessuale. Pensa inoltre che il provvedimento sia piuttosto restrittivo quando precisa la definizione di molestia in relazione ai rapporti gerarchici in senso stretto. Vi sono infatti rapporti e dinamiche di gruppo informali, all'interno dei luoghi di lavoro che possono produrre gli stessi effetti del rapporto gerarchico. Del tutto assente risulta poi il problema legato all'adescamento sessuale che a volte produce delle forme di compressione della libertà individuale altrettanto moleste. Ribadisce quindi la necessità di una analisi più approfondita della struttura informale dell'organizzazione del lavoro. Fa quindi presenti le difficoltà di attuazione di una normativa come quella in esame nelle piccole e medie imprese e sottolinea infine la necessità di un rafforzamento della figura del consigliere di parità e del ruolo del sindacato.

Il senatore NAPOLI interviene per sottolineare come le norme contenute negli articoli 5 e 14 possano dar luogo ad una doppia lettura che può creare un contenzioso di vaste dimensioni. Sulla questione ritiene pertanto necessario un approfondimento affinché appunto tali norme non si prestino a strumentalizzazioni.

Il senatore ZACCAGNA dichiara in primo luogo di condividere lo spirito del disegno di legge: il fenomeno da esso considerato è infatti questione delicata che va affrontata seriamente poichè è notevole il tempo che le persone passano nei luoghi di lavoro, all'interno dei quali si svolge una parte importante delle relazioni sociali. Ritiene tuttavia necessario esprimere qualche perplessità soprattutto sul comma 2 dell'articolo 10 riguardante l'inversione dell'onere della prova. La norma appare infatti troppo drastica e potrebbe configurarsi come incostituzionale. La questione deve essere pertanto approfondita e, a tal proposito, illustra quelle che potrebbero essere le conseguenze sul piano giuridico e pro-

cessuale in presenza di elementi di accusa spesso soltanto di natura indiziaria, tali però da non rappresentare indizi gravi, precisi e concordanti, presi a riferimento anche dalla legge n. 125 del 1991. Ritiene poi necessario meglio definire l'ambito della molestia anche in relazione ai soggetti coinvolti: spesso infatti non è il datore di lavoro a porre in essere la molestia ma quadri intermedi dell'azienda o comunque soggetti diversi dal datore di lavoro.

Il relatore MANCONI fornisce alcune precisazioni in merito al comma 2 dell'articolo 10 circa il problema sollevato dal senatore Zaccagna.

Prende infine la parola la senatrice BRICCARELLO sottolineando come sia necessario introdurre norme che prevedano una parità di trattamento tra i soggetti considerati dal disegno di legge. Prospetta quindi la previsione di una più attenta e costante vigilanza a fini preventivi sul fenomeno.

Il Presidente SMURAGLIA fa presente che l'articolo 13 del disegno di legge risponde proprio alle necessità rilevate dalla senatrice Briccarello riguardo alle azioni preventive. Quanto poi alla parità tra i soggetti, ritiene che essa di fatto non esista nei rapporti di lavoro, dove vi sono sempre situazioni di maggiore o minore forza.

Il senatore ALÒ chiede se la Commissione non intenda procedere anche ad un confronto con le rappresentanti femminili delle organizzazioni sindacali: ciò infatti potrebbe portare utili elementi di valutazione ai lavori della Commissione.

Il Presidente SMURAGLIA fa presente che il problema si era posto anche nella passata legislatura quando un disegno di legge analogo era stato esaminato dalla Commissione lavoro, ma non era stata superata la difficoltà relativa alla individuazione dei soggetti da interpellare.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MARTEDÌ 19 LUGLIO 1994

13ª Seduta*Presidenza del Presidente*
BRAMBILLA

Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Aimone Prina.

La seduta inizia alle ore 15.

COSTITUZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI
(A007 000, C13ª, 0001°)

Il presidente **BRAMBILLA** annuncia la costituzione della Sottocommissione per i pareri, alla quale i singoli Gruppi hanno designato come componenti i seguenti senatori: Agnelli Giovanni (Misto), Carcarino Antonio (Rifondazione Comunista), Cusumano Stefano (Ppi), Debenedetti Franco (Sinistra Democratica), Riani Paolo (Forza Italia), Giovanelli Fausto (Progressisti-Federativo), Grippaldi Giuseppe Roberto (A.N.-M.S.I.), Modolo Maria Antonia (Progressisti-Psi), Napoli Roberto (Ccd), Ronchi Edoardo (Progressisti-Verdi-La Rete), Terzi Silvestro (Lega Nord).

Il Presidente designa a presiedere la Sottocommissione per i pareri il senatore Terzi.

Prende atto la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(259) GIOVANELLI ed altri: Disciplina della valutazione di impatto ambientale

(379) RONCHI ed altri: Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale
(Esame e rinvio; costituzione di un Comitato ristretto)

Riferisce alla Commissione il senatore **NAPOLI**, il quale rileva preliminarmente come la normativa in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) registri in Italia un ritardo inaccettabile rispetto agli altri Paesi europei. È infatti superata da tempo la scadenza fissata dalla Comunità economica europea per il recepimento della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985 sulla VIA; poco è stato anche

fatto per ottemperare all'impegno assunto con l'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, di istituzione del Ministero dell'ambiente. Infatti il comma 1 dell'articolo 6 della legge n. 349 del 1986 prevedeva che, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge medesima, il Governo presentasse al Parlamento il disegno di legge relativo all'attuazione della direttiva comunitaria. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri n. 204 del 31 agosto 1988 e n. 4 del 5 gennaio 1989 hanno dato attuazione alla disciplina transitoria applicata alle opere ed agli impianti compresi nell'allegato I della direttiva comunitaria ed alle dighe. Sono successivamente intervenuti provvedimenti legislativi che hanno ulteriormente ampliato il campo di applicazione ed in particolare: legge 4 agosto 1990, n. 240 (applicazione della VIA agli interporti); legge 29 novembre 1990, n. 380 (applicazione della VIA ai progetti riguardanti il sistema idroviario padano-veneto); legge 9 gennaio 1991, n. 9 (norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale); decreto-legge 27 gennaio 1992, n. 100 (applicazione della VIA agli impianti per la produzione del biossido di titanio); legge 28 febbraio 1992, n. 220 (interventi per la difesa del mare); legge 30 dicembre 1992 (applicazione della VIA ai progetti finanziati con i fondi per la cooperazione allo sviluppo).

Per un riordino della materia nella XI legislatura vennero presentati tre disegni di legge, uno di iniziativa del senatore Cherchi (A.S.261), l'altro del Governo (A.S. 958) ed il terzo della senatrice Procacci (A.S. 1019). La 13a Commissione del Senato, relatore il senatore Montresori, iniziò l'esame di tali disegni di legge il 30 marzo 1993; la Commissione accolse poi un testo-base proposto dal relatore e, con emendamenti, il testo della Commissione fu approvato nella seduta dell'Assemblea del Senato del 7 ottobre 1993. L'iter fu però interrotto per l'anticipato scioglimento delle Camere. Nella XII legislatura sono stati presentati i disegni di legge in titolo, di cui si inizia oggi l'esame congiunto.

Il disegno di legge n. 259 è la ripresentazione dell'A.S. n. 261, d'iniziativa del senatore Cherchi nella XI legislatura, mentre il disegno di legge n. 379 a firma dei senatori Ronchi ed altri è la ripresentazione del testo approvato dal Senato il 7 ottobre scorso, che alla Camera assunse il n. 3234 dell'XI Legislatura.

Prima di procedere ad illustrare il percorso che si intende seguire nel portare a termine il gravoso incarico affidatogli, ritiene necessario premettere alcune considerazioni di carattere generale. È sentita fortemente l'esigenza di semplificare i processi burocratici della pubblica amministrazione con l'obiettivo di norme trasparenti e di semplice applicazione, soprattutto per quanto attiene la gestione del territorio. L'assenza nella nostra legislazione di un Testo Unico delle leggi urbanistiche nonché di un Testo Unico delle leggi sui lavori pubblici, è stata tra le cause di una gestione del territorio che ha spesso stravolto l'ambiente con le conseguenze a tutti note.

La legge sulla valutazione di impatto ambientale rappresenta pertanto un appuntamento legislativo di fondamentale importanza sia per semplificare i meccanismi burocratici, attraverso uno snellimento delle procedure, che per rivedere il rapporto con il territorio, quale momento diagnostico propedeutico al progetto pubblico o privato. La valutazione di impatto ambientale va pertanto interpretata come principale strumento per valutare un progetto utile al razionale sfruttamento del territorio e delle risorse.

Propone, pertanto, la costituzione di un comitato ristretto che – con il coinvolgimento di tutte le forze politiche e l'utilizzo di risorse tecniche – consenta di elaborare, anche in tempi brevi, un testo legislativo unificato che risponda ai criteri esposti; in tale sede potranno essere auditi anche i responsabili ministeriali competenti.

Il senatore TERZI aderisce alla proposta di costituzione di un Comitato ristretto; concorda peraltro sulla necessità di attivare i ministeri competenti sull'elaborazione di testi unici della normativa in materia urbanistica ed ambientale.

Il senatore FALQUI discute circa l'opportunità di affidare a testi unici le scelte politiche di gestione del territorio: va comunque ricordato che la legge sulla valutazione di impatto ambientale svolge una funzione preventiva di alterazioni abnormi dell'ecosistema, piuttosto che un ruolo di valutazione delle forme di razionale sfruttamento del territorio. Aderisce alla proposta di costituzione del Comitato ristretto, auspicando anche l'audizione dei soggetti responsabili della Commissione delle Comunità europee incaricati di elaborare una proposta di revisione della direttiva del 1985.

Dopo che il relatore NAPOLI ha concordato con l'esigenza di un coordinamento con gli sforzi in atto in sede comunitaria, il presidente BRAMBILLA annuncia che, non facendosi ulteriori osservazioni, la proposta di costituzione di un Comitato ristretto si intende accolta; invita altresì i Gruppi a far pervenire le proprie designazioni nel Comitato ristretto testè costituito.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta sospesa alle ore 15,40, riprende alle ore 15,55.

(445) Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 398, recante misure urgenti in materia di dighe

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso il 13 luglio scorso.

Il senatore PAROLA illustra il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

nell'ambito della discussione sulla conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 398 recante misure urgenti in materia di dighe;

rilevata la necessità di procedere al riordino dell'intera materia al fine di dare sicurezza alle popolazioni ed inquadrare il provvedimento in un più vasto piano di difesa del suolo e di riordino e risanamento idraulico del territorio nazionale,

invita il Governo

ad intraprendere tutte le iniziative idonee all'elaborazione di un testo unico dei provvedimenti riguardanti le competenze idrauliche;

a provvedere al più presto alla formazione degli uffici periferici del Servizio nazionale dighe, che debbono operare anche in stretto collegamento con le relative Autorità di bacino;

a sollecitare - al fine di creare le condizioni per un positivo e fecondo rapporto con le Regioni, cui il presente decreto assegna nuovi compiti ed oneri senza ancora determinare il relativo impegno finanziario - il Servizio nazionale dighe ad elaborare in via amministrativa un regolamento tipo per l'esercizio delle funzioni in materia di dighe aventi uno sbarramento inferiore a metri 15 e con un invaso inferiore ad un milione di metri cubi, da parte delle Regioni».

0.445.2

PAROLA

Il senatore FALQUI invita a riformulare l'ordine del giorno testè illustrato con alcune integrazioni.

Il senatore PAROLA accoglie l'invito e riformula l'ordine del giorno, al quale aggiungono firma i senatori FALQUI e CARCARINO, nel seguente testo:

«Il Senato,

nell'ambito della discussione sulla conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 398 recante misure urgenti in materia di dighe;

rilevata la necessità di procedere al riordino dell'intera materia al fine di dare sicurezza alle popolazioni ed inquadrare il provvedimento in un più vasto piano di difesa del suolo e di riordino e risanamento idraulico del territorio nazionale,

invita il Governo

a potenziare la struttura del Servizio nazionale dighe, sia dal punto di vista tecnico che amministrativo, in modo da poter svolgere efficacemente il ruolo di controllo, di sicurezza e di affidabilità delle opere di loro competenza;

ad intraprendere tutte le iniziative idonee all'elaborazione di un testo unico dei provvedimenti riguardanti le competenze idrauliche;

a provvedere al più presto al riordino degli uffici periferici del Servizio nazionale dighe, utilizzando e valorizzando le competenze del personale trasferito alle Regioni (Genio Civile) e dell'ex Provveditorato alle opere pubbliche, in coerenza con i principi e compiti stabiliti dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, in stretto collegamento con la relativa Autorità di bacino;

a sollecitare - al fine di creare le condizioni per un positivo e fecondo rapporto con le Regioni, cui il presente decreto assegna nuovi compiti ed oneri senza ancora determinare il relativo impegno finanziario - il Servizio nazionale dighe ad elaborare in via amministrativa un regolamento tipo per l'esercizio delle funzioni in materia di dighe aventi uno sbarramento inferiore a metri 15 e con un invaso inferiore ad un milione di metri cubi, da parte delle Regioni».

0.445.2 (nuovo testo)

PAROLA, FALQUI, CARCARINO

Il senatore TERZI dichiara che la questione del personale e delle dotazioni degli uffici regionali andrebbe affrontata previa conoscenza del numero di dighe coinvolte nel provvedimento e dopo aver conosciuto i motivi per i quali sono stati adottati – come parametri di pericolosità – i quindici metri di altezza ed il milione di metri cubi di invaso.

Il relatore SPECCHIA esprime parere favorevole sull'ordine del giorno n. 2 (nuovo testo).

Il sottosegretario AIMONE PRINA si dichiara disponibile ad accogliere l'ordine del giorno n. 2 (nuovo testo) laddove ripresentato dalla Commissione in Assemblea. Quanto all'istanza conoscitiva del senatore Terzi, essa è in via di soddisfacimento tramite la redazione di un censimento aggiornato delle dighe; è proprio per conoscere il complesso della situazione degli invasi che si è inteso mantenere i livelli di intervento centrale dello Stato secondo i parametri individuati dal decreto-legge.

Il senatore PAROLA non insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 2 (nuovo testo).

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge n. 445.

Il senatore PINTO illustra gli emendamenti 1.4 e 1.5, mentre il senatore PAROLA illustra l'emendamento 1.1.

Il relatore SPECCHIA illustra l'emendamento 1.8, mentre il senatore FALQUI fa propri ed illustra gli emendamenti 1.2 ed 1.3: di quest'ultimo difende le motivazioni in contraddittorio con il senatore PINTO.

Sono quindi dichiarati decaduti per assenza del proponente gli emendamenti 1.7 e 1.6.

Il relatore SPECCHIA esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.4, 1.1 ed 1.5; si rimette al Governo sull'emendamento 1.3.

Il sottosegretario AIMONE PRINA si dichiara favorevole agli emendamenti 1.8, 1.5 ed 1.3; sull'emendamento 1.4, si dichiara favorevole a condizione che non si estenda alla norma concernente la possibilità di deroghe da parte del Servizio nazionale dighe; esprime parere contrario sull'emendamento 1.1.

Il senatore PINTO respinge l'invito a modificare l'emendamento 1.4, invitando, semmai, a procedere ad una sua votazione per parti separate. Concorde il senatore PAROLA, che difende il contenuto del proprio emendamento 1.1.

Non facendosi osservazioni, si procede per parti separate sull'emendamento 1.4. La prima parte dell'emendamento, soppressiva dell'ultima frase del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1, è posta ai voti congiuntamente all'emendamento 1.1, di analogo contenuto: essa risulta

accolta dalla Commissione a maggioranza. La seconda parte dell'emendamento 1.4 è poi accolta all'unanimità.

La Commissione accoglie quindi l'emendamento 1.8, per cui risulta assorbito l'emendamento 1.2. Con separate votazioni sono poi accolti gli emendamenti 1.5 ed 1.3.

Si passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 2 del disegno di legge n. 445.

Il senatore FALQUI illustra gli emendamenti 2.1 e 2.2, mentre il senatore CARCARINO illustra l'emendamento 2.4 ed il senatore PAROLA l'emendamento 2.3.

Il relatore SPECCHIA esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il sottosegretario AIMONE PRINA esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.4; si dice invece contrario all'emendamento 2.3.

La Commissione conviene, con votazioni separate, sugli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.4. È respinto invece l'emendamento 2.3.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,55.

EMENDAMENTI

Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 398, recante misure urgenti in materia di dighe (445)

Art. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: «, salvo deroghe da parte del Servizio nazionale dighe nei casi di limitata importanza sotto il profilo dimensionale e tecnico costruttivo. Il provvedimento può essere emanato, nella forma dell'approvazione condizionata all'osservanza di determinate prescrizioni, fatti salvi i controlli successivi in ordine all'osservanza delle medesime prescrizioni» con le seguenti: «. L'approvazione interviene entro 180 giorni dalla presentazione della domanda e dall'acquisizione di tutta la documentazione prescritta. Il provvedimento può essere emanato nella forma dell'approvazione condizionata all'osservanza di determinate prescrizioni; in tal caso è fissato un termine per l'attuazione delle prescrizioni secondo la natura e la complessità delle medesime. Sono, in ogni caso, fatti salvi i controlli successivi riguardanti l'osservanza delle prescrizioni medesime».

1.4

PINTO

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «salvo deroghe da parte del servizio nazionale dighe nei casi di limitata importanza sotto il profilo dimensionale e tecnico-costruttivo».

1.1

RONCHI, PAROLA

Al comma 2, capoverso, sostituire il primo periodo con il seguente:

«3. Il Servizio nazionale dighe provvede, anche nelle zone sismiche, alla identificazione, al controllo dei progetti di massima, nonché al controllo dei progetti esecutivi delle opere di sbarramento, delle dighe di ritenuta e delle traverse che superano 15 metri di altezza o che determinano un volume di invaso superiore a 1.000.000 di metri cubi».

1.8

IL RELATORE

Al comma 2, capoverso, dopo le parole «dei serbatoi» aggiungere le parole «e degli sbarramenti».

1.2

RONCHI

Al comma 3, capoverso, sono aggiunte infine, le seguenti parole:

«Rientrano, in ogni caso, nella competenza delle regioni gli invasi per l'irrigazione delle aziende agricole con sbarramenti in materiale sciolto di altezza superiore a 15 metri ed inferiore a 20 metri».

1.7

PASSIGLI, DEBENEDETTI

Al comma 3, capoverso, sono aggiunte, infine, le seguenti parole:

«Rientrano, in ogni caso, nella competenza delle regioni gli invasi per l'irrigazione delle aziende agricole con sbarramenti in materiale sciolto di altezza superiore a 15 metri ed inferiore a 18 metri».

1.6

PASSIGLI, DEBENEDETTI

Al comma 3, nel capoverso, aggiungere il seguente periodo: «Il Servizio nazionale dighe fornisce alle regioni il supporto tecnico richiesto».

1.5

PINTO

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. L'approvazione tecnica del progetto ai fini della pubblica incolumità da parte del Servizio nazionale dighe non sostituisce obblighi, oneri e vincoli, gravanti sul soggetto e sulle opere interessate, con riferimento alla valutazione di impatto ambientale, all'assetto idrografico, agli interessi urbanistici, paesaggistici, artistici, storico - archeologici, sanitari, demaniali, della difesa nazionale, dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza che restano di competenza delle autorità previste dalle norme vigenti».

1.3

RONCHI

Art. 2.

Al comma 1, nell'alinea, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dei lavori pubblici» aggiungere le seguenti: «e con il Ministro dell'ambiente».

2.1

RONCHI

Al comma 1, lettera f), in fine, aggiungere le seguenti parole: «nonchè la compatibilità ambientale;».

2.2

RONCHI

Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

«l-bis) Definizione in termini rigorosi di una valutazione di impatto ambientale, prevedendo il coinvolgimento della regione e degli enti locali interessati».

2.4

CARCARINO

Al comma 2, sopprimere le parole: «Nei casi di minore importanza il Servizio nazionale dighe può consentire l'applicazione parziale delle norme suddette».

2.3

RONCHI, PAROLA

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 19 LUGLIO 1994

Presidenza del Presidente
TARADASH

Intervengono l'amministratore delegato, dott. Mario Zanone Poma ed il responsabile delle relazioni esterne, dott. Giuseppe Caiola, dell'emittente «Telepiù»; il presidente, avv. Eugenio Porta, i signori Giuseppe Castiello, Giuseppe Nicolini; Giuseppe Laiso, Enzo Grazioli, rappresentanti dell'«ANTI» – Associazione nazionale teleradio indipendenti.

La seduta inizia alle ore 17,50.

SULL'ORDINE DEI LAVORI
(R033 004, B60^e, 0012^e)

Il Presidente Marco TARADASH avverte che, come richiesto da molti componenti la Commissione, l'odierna seduta sarà trasmessa con il mezzo della ripresa radiotelevisiva a circuito chiuso. Avverte altresì che dell'odierna seduta, la quale concerne un'audizione effettuata nell'ambito di una indagine conoscitiva, sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

INDAGINE CONOSCITIVA SULLO STATO DELLA RAI NEL QUADRO DEL SISTEMA RADIOTELEVISIVO:

AUDIZIONE DEL MINISTRO DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI;

AUDIZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELL'EMITTENTE «TELEPIÙ»;

AUDIZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELL'«ANTI» – ASSOCIAZIONE NAZIONALE TELERADIO INDIPENDENTI.

Audizione del Ministro delle poste e telecomunicazioni
(A008 000, B60^e, 0004^e)

Il Presidente Marco TARADASH informa la Commissione che il Ministro delle poste e telecomunicazioni gli ha fatto sapere, per il tramite del sottosegretario al medesimo dicastero, onorevole Marano, di non poter essere presente alla odierna seduta: lo stesso sottosegretario gli ha rappresentato la propria disponibilità a riferire alla Commissione in

luogo del ministro. Egli, nel ringraziare l'onorevole Marano per tale disponibilità, gli ha tuttavia fatto presente che la Commissione intende ascoltare personalmente il ministro; aveva peraltro pregato l'onorevole Marano di essere comunque presente all'odierna seduta. La circostanza che ora sia assente anche il sottosegretario preclude alla Commissione anche l'eventuale decisione (rispetto alla quale egli avrebbe comunque manifestato il suo dissenso) di ascoltarlo in luogo del ministro.

Per tali ragioni, ritiene che la Commissione non possa non censurare il comportamento sin qui tenuto dal Governo, e l'atteggiamento di arroganza dello stesso Governo dimostrato. Propone quindi che tali considerazioni siano espresse in una lettera di tono fermo e risentito da indirizzare al Ministro.

Ritiene inoltre che la Commissione debba prendere in esame l'atto di indirizzo in precedenza sottoscritto dai colleghi Folloni ed altri, il quale ha stretta attinenza con le vicende che oggi la Commissione ha occasione di stigmatizzare: ed a tal fine si riserva di convocare l'Ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi, non appena sarà concluso il dibattito sul presente punto all'ordine del giorno.

Il senatore Claudio PETRUCCIOLI si associa alle considerazioni del Presidente, rimettendo alla sua sensibilità la formulazione della lettera da indirizzare al Ministro. Sollecita inoltre la riconvocazione della Commissione in tempi brevi, per poter procedere all'audizione che oggi non ha luogo.

Il senatore Gian Guido FOLLONI si associa anch'egli alle considerazioni del Presidente, concordando con la proposta di indirizzare una ferma lettera al Ministro, e con quella di stabilire la data dell'esame dell'atto di indirizzo sottoscritto da lui e da altri colleghi.

Dopo che il senatore Cesare DUJANY si è a sua volta associato alle considerazioni del Presidente, il deputato Gualberto NICCOLINI concorda anch'egli sull'opportunità di indirizzare al Ministro una lettera incisiva e dura.

Il Presidente Marco TARADASH sospende quindi la seduta, convocando immediatamente l'Ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi.

(R029 000, B60*, 0004*)

(La seduta, sospesa alle 18, riprende alle 19.30).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

(A008 000, B60*, 0005*)

Il Presidente Marco TARADASH comunica che l'Ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi, riunitosi durante la sospensione della seduta, ha deliberato di inserire al primo punto dell'ordine del giorno della seduta di giovedì 21 luglio prossimo, l'esame dell'atto di indirizzo sottoscritto dai colleghi Folloni ed altri, del quale i presentatori si sono riservati la riformulazione.

Fa inoltre presente che il collega Antonio Marano, sottosegretario alle poste e telecomunicazioni, gli ha rappresentato il proprio rincrescimento per non essere stato presente in apertura di seduta, a causa di un disguido non imputabile alla sua volontà.

Audizione dei rappresentanti dell'emittente «Telepiù»
(R048 000, B60*, 0001*)

L'amministratore delegato dell'emittente «Telepiù», dott. Mario ZANONE POMA, svolge una relazione introduttiva.

Pongono quindi quesiti il Presidente Marco TARADASH ed i senatori Giorgio CAVITELLI, Gian Guido FOLLONI, Sergio Augusto STANZANI GHEDINI, ai quali risponde il dottor Mario ZANONE POMA.

Audizione dei rappresentanti dell'«ANTI» - Associazione nazionale teleradio indipendenti

Il presidente dell'ANTI, avvocato Eugenio PORTA, svolge una relazione introduttiva.

Pongono quindi quesiti il Presidente Marco TARADASH, i senatori Michele FIEROTTI, Cesare DUJANY e il deputato Gualberto NICCOLINI, ai quali risponde l'avvocato Eugenio PORTA.

La seduta termina alle ore 21,15.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5°)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 19 LUGLIO 1994

6° Seduta

Presidenza del Presidente
GRILLO

Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Berselli, per i trasporti e navigazione Cappelli, per l'interno Lo Jucco, per le risorse agricole, alimentari e forestali Scarpa Bonazzi Buora e per il tesoro Mongiello.

La seduta inizia alle ore 15,15.

(528) Conversione in legge del decreto-legge 1 luglio 1994, n. 428, recante disposizioni in materia di trasporto ferroviario

(Parere alla 8° Commissione: favorevole)

Riferisce alla sottocommissione il senatore PODESTÀ il quale osserva che si tratta di un decreto-legge volto a prevedere una serie di adempimenti per quanto concerne l'operatività della società per azioni costituita per l'alta velocità. In effetti, è da condividere l'indicazione contenuta nella relazione circa l'insussistenza di oneri.

Va solamente notato, per quanto concerne l'articolo 3, che dispone un utilizzo di due capitoli del Ministero dei trasporti per l'anno 1994 anzitutto come si concilia l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo – con cui alle ulteriori esigenze finanziarie per le opere si provvede nel limite di lire 100 miliardi nell'ambito degli interventi già previsti – con il fatto che il capitolo corrispondente alla legge richiamata è stato azzerato in termini di cassa dall'assestamento. In secondo luogo, se il capitolo così integrato è il 7311 del Ministero dei trasporti, non si comprende come al primo periodo del comma medesimo le somme non utilizzate su

detto capitolo possano esserlo per altre finalità mentre alle ulteriori esigenze finanziarie per la realizzazione di tali finalità si provvede, per 100 miliardi, con lo stesso capitolo. In terzo luogo, probabilmente va intesa come ridotta la autorizzazione di spesa richiamata all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo, dovendo essa cedere 100 miliardi per la finalità individuata dal primo periodo del comma 1 medesimo.

Il sottosegretario MONGIELLO esprime il parere favorevole del Governo sul provvedimento in esame.

La Sottocommissione concorda infine di trasmettere un parere favorevole.

(496) Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 410, recante provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994

(Parere all'Assemblea. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni sul testo e contrario su emendamenti, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 luglio.

Riferisce alla sottocommissione il presidente GRILLO, il quale osserva che rimangono da risolvere quattro problemi. Per quanto concerne l'articolo 2, commi 4 e 5, il Ministero dell'interno dovrebbe evidenziare lo stato di utilizzo del fondo per gli enti locali dissestati e specificare come si fa fronte ad eventuali integrazioni, ove a ciò non sia sufficiente già l'integrazione dello stanziamento del fondo ordinario 1994 di cui al capitolo 1601 del Ministero degli interni. Sempre per l'articolo 2, i commi 13 e 14 meritano una chiarificazione sul fatto che a carico della gestione liquidatoria dell'ente locale dissestato sono posti oneri relativi a straordinari e consulenze: il quesito che rimane è se ciò non comporti un aggravio di onere di rimborso da parte dello Stato dei mutui che la Cassa depositi e prestiti concede nel caso di dissesto di ente locale. Un'ultima questione riguarda l'articolo 6, in merito al quale sicuramente l'effetto in bilancio connesso ai maggiori interessi conseguenti alle anticipazioni straordinarie di tesoreria agli enti locali per il venir meno di 300 miliardi di gettito ICI trova un'adeguata copertura finanziaria nell'articolo finale del provvedimento. Il problema che può essere oggetto di osservazione è se ciò non determini comunque un ampliamento del fabbisogno in connessione appunto ad una anticipazione straordinaria di tesoreria pari appunto a 300 miliardi. Infine, la possibilità (di cui all'articolo 8) di utilizzo da parte del Comune di Roma di mutui della Cassa depositi e prestiti sospesi nel passato indubbiamente non può non riflettersi sul fabbisogno. Su questo potrebbe essere effettuato un rilievo. Sono pervenuti emendamenti dall'Assemblea: è da valutare il 3.100, che comporta un'esenzione aggiuntiva in ordine al pagamento della tassa sull'occupazione dei suoli per i passi carrabili. La tassa affluisce ai comuni e alle province. Si tratta di valutare se una diminuzione delle relative entrate comporti o meno l'applicazione dell'articolo 81 della Costituzione, tenuto conto della progressiva trasformazione della struttura delle entrate degli enti locali nel senso di una maggiore prevalenza delle entrate proprie. L'articolo 27 della legge 468 tutta-

via prevede che ove con legge si impongano oneri o minori entrate agli enti decentrati, occorre provvedere alla copertura finanziaria. Un altro emendamento che comporta una diminuzione cospicua di entrate è il 4.100, che prevede l'esenzione dall'ICI per le abitazioni di residenza.

Il sottosegretario MONGIELLO esprime il parere contrario del Governo sugli emendamenti 3.100 e 4.100 in quanto comportano minori entrate non quantificate nè coperte.

Su proposta del presidente GRILLO, la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole con osservazioni sul testo e contrario sugli emendamenti citati, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(354) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 329, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport

(Parere alle Commissioni riunite 7ª e 10ª: in parte favorevole e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore CURTO il quale osserva che, dopo che è stato trasmesso un parere sul testo del disegno di legge n. 354, favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'esplicita previsione che le Regioni non possono procedere ad assunzioni per far fronte alle funzioni trasferite, dovendo esse utilizzare in via prioritaria il personale esistente presso l'Amministrazione centrale, giungono emendamenti dalla Commissione di merito. Quello 1.2 non modifica nella sostanza il testo dell'articolo 1 del decreto-legge, sul quale, come detto, si è espressa la Commissione. L'emendamento 7.0.1 riproduce proposta emendativa reiterata da circa un anno a vari provvedimenti d'urgenza. Essa mira ad attribuire benefici di carattere contributivo a coloro che svolgono attività di affittacamere. I pareri già resi dalla Commissione sull'emendamento in questione sono stati sempre contrari, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, non essendo l'emendamento nè quantificato, nè coperto.

Il sottosegretario MONGIELLO esprime l'assenso del Governo sull'emendamento 1.2, mentre contrario è il parere sull'emendamento 7.0.1, in quanto esso comporta minori entrate senza individuare le modalità di copertura.

Interviene il senatore DUJANY per osservare, in merito all'emendamento 7.0.1, che la contrarietà del Governo all'emendamento rischia di provocare l'espulsione dal mercato di numerosi affittacamere.

Il senatore TAMPONI chiede se i risparmi dello Stato in seguito al trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 3, lettera d), del decreto in titolo saranno poi utilizzati dalle Regioni.

Il presidente GRILLO afferma che in sede di approvazione della legge finanziaria verranno effettuati gli opportuni stanziamenti sui bilanci regionali.

Il sottosegretario MONGIELLO concorda con il presidente Grillo.

Il senatore FERRARI Karl esprime l'avviso che la mancata approvazione dell'emendamento 7.0.1 determinerà una diminuzione delle entrate dello Stato in quanto gli esercenti, messi nelle condizioni di non poter continuare nell'espletamento dell'attività di affittacamere non avranno redditi da sottoporre a tassazione. La *ratio* dell'emendamento consiste pertanto nell'applicare ai soggetti interessati, in materia previdenziale, una disciplina analoga a quella vigente in materia fiscale, onde evitare la chiusura di esercizi tenuti al pagamento di contributi previdenziali superiori al reddito.

Il senatore CURTO osserva che nel caso di specie la Sottocommissione potrebbe esprimere un parere favorevole in quanto la chiusura di taluni esercizi e la conseguente contrazione della relativa attività economica potrebbe far correre il rischio, nel medio periodo, di una diminuzione di entrate oltre a contribuire all'estensione di pratiche di concorrenza sleale nel settore e alla diffusione di attività abusive.

Il senatore ZACCAGNA osserva che occorre quantificare il minor gettito determinato dall'emendamento 7.0.1, al fine di trovare una soluzione politica per il problema.

Il presidente GRILLO, pur manifestando apprezzamento per le osservazioni svolte dai senatori intervenuti nel dibattito, osserva che la Sottocommissione non può derogare dalle proprie competenze. A suo avviso pertanto, qualora si volesse adottare una soluzione politica del problema evidenziato nel corso del dibattito, si potrebbe richiedere al Ministero delle finanze la quantificazione del minor gettito derivante dalla eventuale approvazione dell'emendamento 7.0.1 per poi individuare le corrispondenti fonti di copertura.

Il sottosegretario MONGIELLO esprime il parere contrario del Governo per le ragioni di natura contabile sottolineate dal Presidente; tuttavia manifesta la disponibilità del Ministero del tesoro a trovare la copertura finanziaria dell'emendamento, una volta che venga quantificato il minor gettito dello stesso.

Il senatore DUJANY osserva che la Sottocommissione non può limitarsi a ratificare, senza compiere una articolata valutazione politica, le questioni tecnico-contabili individuate dai funzionari ministeriali.

Il presidente GRILLO osserva che il compito della Sottocommissione per i pareri è propriamente di natura di politica contabile.

La senatrice ROCCHI dichiara che sarebbe opportuno, nel caso di specie, compiere una valutazione di lungo periodo sugli effetti della mancata approvazione dell'emendamento 7.0.1, al fine di evitare che la chiusura delle attività commerciali comporti successivamente minori introiti per il bilancio dello Stato.

Il presidente GRILLO osserva che le considerazioni svolte dalla senatrice Rocchi devono inserirsi in un contesto più ampio che tenga

conto, proprio nell'attuale congiuntura, dello sfavore incontrato presso l'altro ramo del Parlamento dalla *ratio* del decreto «Tremonti» che verte appunto sulla valutazione dei possibili futuri benefici per le casse dello Stato discendenti da misure di sgravio fiscale.

Si associa alle considerazioni del presidente il senatore ZACCA-GNA.

Il senatore TAMPONI dichiara di rimettersi, circa l'emendamento 7.0.1, alla valutazione del Governo, una volta che nel corso dell'esame del decreto in Assemblea sarà pervenuta la quantificazione del minor gettito previsto.

Su proposta del presidente GRILLO, la Sottocommissione delibera a maggioranza, con il voto contrario dei senatori DUJANY, FERRARI KARL e ROCCHI, di trasmettere un parere favorevole sull'emendamento 1.2 e contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 7.0.1.

(542) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 308, recante norme urgenti in materia di imposta sostitutiva su talune plusvalenze, nonché di termini per le imposte comunali sugli immobili e per l'esercizio di imprese, arti e professioni, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione: favorevole)

Riferisce alla Sottocommissione il presidente GRILLO, il quale osserva che perviene dalla Camera dei deputati un decreto-legge che sostanzialmente, per gli aspetti di competenza della Commissione sospende la tassazione della plusvalenza derivante dalla cessione di valori mobiliari negoziati nei mercati. Come ha rilevato la Commissione bilancio della Camera dei deputati, tale sospensione a tempo indeterminato rappresenta un'anomalia da sanare, in quanto equivale ad una minore entrata certa per l'erario, anche se formalmente, in relazione alla previsione di bilancio, non necessita di copertura. A questo ragionamento della Camera si può aggiungere che la copertura non è richiesta perché ci si trova di fronte ad uno dei casi in cui il bilancio, più che a legislazione vigente, è costruito a legislazione invariata.

La decisione della Commissione è se trasformare e se ripetere o meno questa osservazione della Commissione bilancio dell'altro ramo del Parlamento.

È pervenuto poi un emendamento (1.1) che non comporta problemi di competenza mentre, per quanto riguarda l'emendamento 1.0.0.1, che riapre la delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi riguardanti il riordino del trattamento tributario dei redditi da capitale, non si ha motivo di ritenere che a priori tale delega comporti minor gettito: comunque, è il dicastero delle finanze che può pronunciarsi sull'effetto della norma della legge del 1990, di cui adesso vi è una ripresa di effettività.

Propone pertanto di trasmettere un parere favorevole.

Il sottosegretario MONGIELLO esprime il parere favorevole del Governo.

La Sottocommissione concorda nel trasmettere un parere nei termini proposti dal relatore.

(558) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, recante semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6ª Commissione su testo ed emendamenti: favorevole con osservazioni sul testo e contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su emendamenti)

Riferisce alla Sottocommissione il presidente GRILLO il quale osserva che perviene dalla Camera dei deputati un decreto-legge in materia di semplificazioni tributarie, su una delle cui precedenti versioni la Commissione già fornì un parere di nulla-osta, atteso il leggero avanzo che risultava dal saldo del provvedimento stesso.

Sulla attuale versione del decreto la Commissione bilancio della Camera dei deputati ha fornito un parere ugualmente favorevole sul testo. Per quanto concerne le modifiche apportate da quel ramo del Parlamento desta perplessità l'articolo 3-bis, che potrebbe comportare una diminuzione delle entrate, anche di carattere contributivo, in materia sanitaria.

Con l'aiuto del Tesoro si tratta dunque di fissare se la norma necessita o meno di copertura finanziaria, restando inteso che in caso affermativo il testo non ne reca alcuna.

Sempre per quanto concerne le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, va altresì chiarito se il comma 5-bis dell'articolo 6 risulta potenzialmente foriero di minori entrate per il venir meno delle sanzioni relative all'eventuale discrasia fra il reddito indicato sulla modulistica ICIAP e quello dichiarato al fine dell'imposta sui redditi, qualora la quota ICIAP versata sia corretta.

Sono poi pervenuti emendamenti, di cui comportano un minor gettito il 2.1 e il 7.0.1. È consigliabile comunque acquisire il parere tecnico delle finanze.

Il sottosegretario MONGIELLO esprime parere contrario sugli emendamenti 2.1 e 7.0.1 mentre sull'emendamento 2.2 ritiene che si debba acquisire il parere del Ministero delle finanze.

Su proposta del presidente GRILLO, la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole sul testo, con le osservazioni emerse, e contrario, per mancanza di copertura, sugli emendamenti 2.1 e 7.0.1.

(524) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 30 maggio 1994, n. 328, recante disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte favorevole con osservazioni ed in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo e in parte contrario e condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 luglio 1994.

Riferisce alla Sottocommissione il senatore CURTO il quale osserva che, per quanto riguarda il testo, occorre far presente che permangono problemi sull'articolo 11, che, ancorchè operando una riduzione di autorizzazione legislativa di spesa, si copre su residui (in proposito si fa presente che la copertura su residui è vietata dalla legge di contabilità e che la riduzione di precedente autorizzazione legislativa ha senso solo in quanto riferita all'esercizio in corso e non al precedente), e l'articolo 10, che detta norme in materia di controlli della Corte dei conti, ormai superate dall'attuale legislazione: quindi sarebbe opportuno quantomeno svolgere osservazioni su tali due norme.

Si deve far presente poi che, sull'articolo 4 occorre assumere una decisione. Infatti, quando il fondo globale non è costruito come rata di ammortamento mutui, non è possibile che direttamente in sede di utilizzo si trasformino gli accantonamenti ordinari in rate ammortamento mutui o limiti di impegno. Infatti si tratta di una scelta operata in sede di legge finanziaria, nell'ambito della quale si decide anche il livello dell'indebitamento complessivo. La questione si pone a maggior ragione per quanto concerne la parte del fondo globale in conto capitale, con cui non si può coprire una quota interessi, che è invece di parte corrente, tanto più che le spese in conto capitale sono coperte essenzialmente con ricorso all'indebitamento, cioè con incremento del saldo netto da finanziare.

Quanto agli emendamenti governativi, dopo i chiarimenti forniti dal Governo, si potrebbero considerare superati i problemi relativi agli emendamenti 12.0.1 e 12.0.3, mentre restano quelli concernenti l'emendamento 12.0.4, che proroga rapporti di lavoro a tempo determinato operando un generico rinvio ai capitoli del bilancio del Ministero dei lavori pubblici. Circa l'emendamento 12.0.7 occorrerebbe quantomeno condizionare il parere favorevole ad una sua modifica al fine di precisare che le eventuali immissioni in ruolo di personale dei consorzi idraulici dovrà avvenire a valere sulla quota di personale che in base alla legislazione vigente le Regioni possono assumere.

Circa gli altri emendamenti, hanno carattere oneroso, senza prevedere copertura, quelli 1.1, 1.2 e 4.1, mentre l'emendamento 8.1 provoca minori entrate. L'emendamento 2.1 infine utilizza le stesse tipologie di copertura dell'articolo 11 del decreto, ivi compresa l'utilizzazione dei residui del capitolo 7705 del Ministero dell'ambiente. Inoltre prevede una spesa di 10 miliardi a valere sul Fondo speciale del Ministero del tesoro: occorre decidere se richiedere alla Commissione finanze il parere sull'utilizzo in difformità.

Interviene il sottosegretario MONGIELLO per confermare innanzitutto il parere espresso nella precedente seduta. Relativamente poi alle osservazioni svolte dal relatore in ordine alla questione dei limiti di impegno relativi ai mutui previsti dall'articolo 4 ribadisce che la copertura finanziaria degli oneri trova riscontro in un apposito emendamento approvato dalla Camera dei deputati in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 1994. Circa la questione poi per cui, con il fondo speciale in conto capitale non si può coprire la quota per interessi delle rate di ammortamento dei mutui, che è invece di parte corrente, sottolinea che per prassi costante ed uniforme la copertura delle rate di ammortamento dei mutui, sia per la quota in conto interessi sia per quella

di parte capitale, è stata sempre imputata a capitoli di spesa in conto capitale. In merito al divieto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato di utilizzare ai fini di copertura finanziaria le disponibilità in conto residui, e nel caso in esame quelle iscritte al capitolo 7705 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1994 con corrispondente riduzione dell'autorizzazione legislativa di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 28 agosto 1989, n. 305, osserva che detto divieto è valido nei casi di residui propri, a fronte dei quali sussistono obbligazioni giuridicamente perfette, mentre nella fattispecie in esame si tratta di residui di stanziamento a fronte dei quali non vi è alcun impegno di spesa. Si tratta pertanto di stanziamenti in conto capitale non impegnati nell'esercizio di competenza per le finalità previste dalla disposizione legislativa di autorizzazione di spesa e che vengono conservati nell'esercizio successivo per consentire la realizzazione degli interventi per i quali le risorse sono state preordinate. Precisa quindi che con la disposizione in esame non si dispone alcuna variazione fra i residui nè un loro utilizzo diretto, bensì si acquisiscono taluni residui all'entrata del bilancio dello Stato, previa riduzione della precedente autorizzazione legislativa e dei relativi capitoli di spesa, che vengono così a configurarsi quali nuove e originali disponibilità in conto competenza.

Il rappresentante del Governo specifica inoltre, in merito all'osservazione circa il generico rinvio ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici di cui all'emendamento governativo 12.0.4, che i capitoli di spesa interessati sono il 1014 e il 1019 del medesimo stato di previsione. Relativamente poi agli emendamenti 1.1, 1.2, 4.1 e 8.1 esprime parere contrario in quanto i primi tre comportano oneri finanziari per i quali non vengono indicati idonei mezzi di copertura mentre l'ultimo emendamento dà luogo a minori entrate fiscali. Infine circa l'emendamento 2.1, esprime parere contrario poichè le disponibilità del maggiore introito affluito al fondo centrale di garanzia per le autostrade vanno mantenute inalterate per non pregiudicare la realizzazione degli interventi da effettuarsi ai sensi della legge istitutiva del medesimo organismo. Inoltre l'utilizzo degli accantonamenti di fondo speciale in conto capitale relativi al Ministero dei lavori pubblici e al Ministero del tesoro, non può essere assecondato in quanto, non risultando le finalità in questione considerate nell'ambito del predetto accantonamento, ne deriverebbe l'impossibilità di conseguire gli obiettivi cui gli accantonamenti stessi risultano preordinati sulla base della concorde volontà parlamentare e governativa emersa nel corso dell'iter di approvazione della legge finanziaria 1994.

Su proposta del presidente GRILLO, la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole con osservazioni e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo, come proposto dal relatore, e contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.1, 1.2, 4.1, 8.1, 12.0.4, e condizionato sull'emendamento 12.0.7.

(586) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 327, recante interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari dei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia, nonché disposizioni relative ai rischi di incidenti rilevanti, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13ª Commissione: favorevole)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore CURTO, il quale osserva che si tratta di decreto-legge, approvato dalla Camera, in materia di impianti igienico-sanitari nella laguna di Venezia. Per quanto di competenza si deve osservare che l'articolo 1, comma 4, prevede la possibilità di concessione di contributi da parte dei comuni di Venezia e di Chioggia: trattandosi di mera facoltà non dovrebbero porsi problemi. Il comma 6 dell'articolo 3, poi, è stato modificato, al fine di tener conto di una condizione espressa nel parere della Commissione bilancio della Camera dei deputati, al fine di diminuire l'entità dei mutui concedibili a valere sulle risorse della legge n. 139 del 1992. Parrebbe pertanto che non si pongano problemi.

Il sottosegretario MONGIELLO esprime il parere favorevole del Governo.

Su proposta del presidente GRILLO, la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole.

(526) Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1994, n. 423, recante gestione di ammasso dei prodotti agricoli e campagne di commercializzazione del grano per gli anni 1962-1963 e 1963-1964

(Parere alla 9ª Commissione: contrario)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore CURTO, il quale osserva che si tratta della reiterazione del precedente decreto il cui esame è stato particolarmente complesso e che già ha avuto spiegazioni da parte del Tesoro sulle numerose questioni che erano emerse.

Si è avuto modo di chiarire che non sussistono problemi per quanto concerne l'articolo 1, che non è una nuova assunzione di debito ma una mera sostituzione cartolare di debiti pregressi, cioè di sostituzione di effetti cambiari con titoli di Stato.

Per quanto concerne l'articolo 2, una volta chiarito che la regolazione debitoria si riferisce ad un ammontare di 1.375 miliardi in relazione al solo 1994, rimane il problema della copertura del flusso di interessi quantificati in 100 miliardi all'anno a partire dal secondo esercizio (1995). Il Tesoro infatti ha precisato che tale onere non è considerato nel fondo globale come rata ammortamento mutui, sia per la peculiarità di tale voce di spesa, sia in quanto tale specifica appostazione fu inserita in via emendativa in corso di esame parlamentare della stessa legge finanziaria.

Allo stato quindi la Commissione deve decidere se incrementare la rata ammortamento mutui prevista nel fondo globale della legge finanziaria di 100 miliardi all'anno e se quindi si possa autorizzare - come chiede il Tesoro - una spesa pluriennale coperta per soli due anni, dal momento che appunto essa non è prevista come rata ammortamento mutui.

Il sottosegretario MONGIELLO conferma le dichiarazioni espresse nella seduta del 21 giugno scorso in sede di esame del precedente decreto, poi reiterato. Ribadisce pertanto di non avere, per quanto di competenza, osservazioni da formulare sul provvedimento. Quanto all'articolo 1 conferma che il rilascio alla Banca d'Italia di titoli dello Stato rientra nel limite complessivo di emissione di titoli pubblici già autorizzati con legge di bilancio. In merito all'articolo 2, osserva che la regolazione debitoria prevista mediante emissione di titoli di Stato fino all'importo massimo di lire 1.375 miliardi concerne il solo anno 1994, mentre la copertura dell'onere di lire 100 miliardi previsto a titolo di interessi sulla citata regolazione debitoria risulta assicurata mediante apposita quota considerata all'interno dell'accantonamento di fondo globale di parte corrente, relativo alla voce «Ministero del tesoro», a decorrere dall'anno 1995. Conferma pertanto la correttezza della copertura dell'onere derivante dal provvedimento in titolo.

Su proposta del presidente GRILLO, la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere contrario quanto all'utilizzo a fini di copertura di rate per ammortamento mutui di un accantonamento che non prevede tali finalità.

(557) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, recante disposizioni concernenti l'estensione dei crediti d'imposta sui redditi e modalità per la determinazione dei tassi di interesse relativi ai rapporti di credito e debito dello Stato, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6^a Commissione su testo ed emendamenti: contrario sul testo e contrario su emendamenti, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore GRILLO, il quale osserva che perviene dalla Camera dei deputati il decreto-legge che dispone l'utilizzo dell'ammontare di titoli previsto dalla legge finanziaria da corrispondere ai creditori d'imposta in luogo dei rimborsi. Sul testo originario non vi è il parere della Commissione bilancio della Camera, in quanto il decreto è stato da essa esaminato in sede referente.

Per quanto concerne gli aspetti di competenza, si possono muovere tre ordini di rilievi.

Anzitutto, l'onere derivante sul bilancio in conto interessi e rimborso capitale a partire dal secondo anno viene indicato al netto delle entrate tributarie relative agli interessi stessi. Ciò urterebbe contro il principio di integrità del bilancio dello Stato, in base al quale le spese vanno iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate, come prevede l'articolo 5 della legge 468 del 1978, come modificata.

Al riguardo, va notato che esistono una serie di precedenti in tal senso per operazioni simili. Pertanto, se la Commissione non intende sollevare una questione formale di legittimità, in quanto il predetto criterio dell'integrità costituisce profilo attuativo della norma costituzionale di copertura, tuttavia si può fare un'osservazione in merito.

Una seconda questione riguarda l'articolo 7, in base al quale vengono estese all'ENI le garanzie già previste per l'IRI circa la buona esecuzione dei lavori e delle obbligazioni assunte dal Consorzio «CEPAV Uno». Il testo non fa riferimento a coperture o sistemazioni in bilancio:

eventualmente il parere può basarsi appunto sul presupposto implicito per cui soccorrono al riguardo i capitoli di garanzia già in essere nello stato di previsione del Ministero del tesoro. Ciò ai fini interpretativi del dettato normativo.

Per quanto concerne la copertura finanziaria, ad una visione più approfondita la questione è identica al decreto-legge in materia di ammassi obbligatori per le campagne agricole 1962-1964: in entrambi i casi infatti il Tesoro utilizza l'ammontare massimo di regolazioni debitorie iscritte nella rubrica tesoro del Fondo speciale corrente. Rimane però il problema della copertura del flusso di interessi a partire dal secondo esercizio (1995), che è coperto non facendo ricorso - come si dovrebbe - alla rata ammortamento mutui.

Allo stato quindi la Commissione deve decidere se implicitamente incrementare la rata ammortamento mutui prevista nel fondo globale della legge finanziaria e se quindi si possa autorizzare - come chiede il Tesoro - una spesa pluriennale coperta per soli due anni, dal momento che appunto essa non è prevista come rata ammortamento mutui.

Conclusivamente, i punti su cui effettuare una riflessione riguardano i principi di integrità del bilancio, l'estensione della garanzia dello Stato a favore dell'ENI e infine il punto essenziale così come descritto della copertura biennale di un onere corrente pluriennale.

Sono poi pervenuti emendamenti dei quali comportano problemi di copertura finanziaria tutti quelli sostitutivi dell'articolo 5 (5.1, 5.2, 5.3), in quanto volti essenzialmente a fissare fin da adesso meccanismi di sostituzione dei rimborsi con titoli, senza però che si abbia la garanzia della relativa copertura finanziaria: quindi gli emendamenti all'articolo 5 risultano privi di copertura, in quanto tali da creare fin da adesso degli obblighi per le leggi finanziarie degli anni a venire prevedendo regolazioni debitorie e rate ammortamento mutui che potrebbero anche non essere decise ove non fosse possibile, sempre negli esercizi futuri, reperire la relativa copertura finanziaria.

Il sottosegretario MONGIELLO esprime il parere favorevole del Governo sul testo e contrario su tutti gli emendamenti sostitutivi dell'articolo 5 nonché sull'emendamento 3.1.

Il senatore MANTOVANI dichiara che, a suo avviso, l'emendamento 3.1 non comporta problemi di copertura e non viola le norme di contabilità: pertanto risulta carente di motivazione la contrarietà del rappresentante del Governo.

Su proposta del presidente GRILLO, la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere nei termini espressi nella relazione nonché contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti riferiti all'articolo 5.

(431) Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, recante modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sulla nautica da diporto

(Parere alla 8ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e conclusione. Parere favorevole con osservazioni sul testo e contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su emendamenti)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 13 luglio scorso.

Riferisce alla Sottocommissione il senatore PODESTÀ, il quale osserva che il rinvio dell'esame del provvedimento era motivato dalla richiesta del parere del Tesoro sugli emendamenti 3.0.1 e 3.0.2.

Quanto al resto, prima del rinvio, la Sottocommissione aveva sostanzialmente concordato di trasmettere un parere favorevole sul disegno di legge, pure osservando che le maggiori entrate previste non erano quantificabili con certezza, e un parere contrario, per mancanza di copertura, sui seguenti emendamenti: 1.1, 1.2, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.10, 3.11 e 3.12. Circa l'emendamento 3.9 il parere è condizionato alla sostituzione delle parole «alla Tesoreria provinciale dello Stato» con quelle «all'entrata del bilancio statale».

Il sottosegretario CAPPELLI dichiara che la nuova formulazione dell'emendamento 3.9 costituisce copertura degli oneri recati dall'emendamento 3.10.

Il senatore TAMPONI chiede di conoscere il parere del Governo sugli emendamenti 3.0.1 e 3.0.2.

Il sottosegretario CAPPELLI afferma che allo stato gli risulta che l'emendamento 3.0.2 è stato accantonato.

Il sottosegretario MONGIELLO esprime il parere contrario del Governo sull'emendamento 3.0.1, per mancanza di copertura.

Il senatore CHERCHI si dichiara contrario all'emendamento 3.0.1, che concede incentivi economici ad un comparto del pubblico impiego, contribuendo all'accentuazione del deprecabile fenomeno della «giungla retributiva».

Il sottosegretario CAPPELLI tiene a precisare che l'emendamento 3.0.1 non intende privilegiare i dipendenti di un ministero, bensì perequare disparità di trattamento economico determinatesi a seguito della soppressione del Ministero della marina mercantile. Quanto all'emendamento 3.10, fa presente che esso consente di ridare ossigeno al settore, tutelando 385 mila posti di lavoro.

Il sottosegretario BERSELLI si associa a tali considerazioni. Osserva poi che il minor gettito derivante dall'applicazione dell'emendamento 3.10 – quantificato in 9 miliardi annui dal Ministero dei trasporti e in 6 miliardi da quello delle finanze – risulta comunque abbondantemente coperto dal maggior gettito derivante dall'emendamento 3.9, nel nuovo testo: infatti, anche qualora non tutti i soggetti destinatari della disposizione citata non si conformassero alla prescrizione ivi contenuta, il gettito previsto è talmente ampio da coprire adeguatamente l'emendamento 3.10.

Il senatore TAMPONI osserva che non è opportuno intervenire con decreto-legge quando si tratti di disciplinare il settore del pubblico impiego. Esprime comunque il parere favorevole sull'emendamento 3.9, come riformulato.

Il sottosegretario BERSELLI esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 3.3, 3.4, 3.6 e 3.7. Esprime invece parere favorevole sull'emendamento 3.12 che comporta un aumento del gettito fiscale.

Il senatore CHERCHI, onde evitare che la Sottocommissione si confronti con pareri discordanti formulati dalle diverse amministrazioni dello Stato, ribadisce il convincimento che l'interlocutore privilegiato continui ad essere il Ministero del tesoro, il cui compito è quello di fornire non elementi che vertano sul merito dei provvedimenti, bensì tutti i chiarimenti richiesti al fine di risolvere gli eventuali problemi di copertura presentati dai provvedimenti in esame.

Il presidente GRILLO concorda con le osservazioni del senatore Cherchi, ma ritiene che qualora disposizioni comportino minori entrate sia necessario acquisire il parere del Ministero delle finanze.

Il sottosegretario MONGIELLO esprime parere contrario sull'emendamento 3.0.1 e parere favorevole sull'emendamento 3.9 nel nuovo testo.

Il senatore CHERCHI dichiara la sua contrarietà, per quanto di competenza, al provvedimento.

Il senatore MANTOVANI osserva che non risultano convincenti le assicurazioni del Governo circa la compensazione della copertura degli emendamenti 3.9 e 3.10 in quanto mentre l'entrata *una tantum* è limitata nel tempo, la contrazione delle entrate determinata dalla riduzione della tassa di stazionamento ha carattere permanente.

Il senatore PODESTÀ chiede che il Ministro del tesoro individui la copertura sull'emendamento 3.0.1 e osserva che, pur in mancanza della relazione tecnica, il previsto gettito di 40 miliardi dovuto all'introito dell'*una tantum* dovrebbe servire a compensare adeguatamente la riduzione del gettito di cui all'emendamento 3.10.

Su proposta del presidente GRILLO, con il voto contrario del senatore Cherchi, la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole con osservazioni sul testo e con osservazioni e contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti indicati dal relatore, ad esclusione di quelli 3.9 e 3.12, e compreso quello 3.0.1.

(565) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 312, recante interventi urgenti a sostegno dell'economia, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10ª Commissione su testo ed emendamenti: contrario e condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul testo e contrario su emendamenti, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce alla Sottocommissione il senatore PACE, il quale osserva che perviene dalla Camera dei deputati un decreto-legge in materia di interventi urgenti a sostegno dell'economia, più volte reiterato e che già ha ricevuto un parere di nulla-osta da parte della Commissione sulla

versione del 13 gennaio scorso, nel presupposto che l'onere di cui al comma 9 dell'articolo 2 possa essere rimodulato dalla legge finanziaria e con la osservazione della inopportunità di un intervento a favore dell'EFIM da parte della Cassa Depositi e Prestiti.

Per quanto riguarda la presente versione del decreto, in aggiunta alle osservazioni già a suo tempo svolte va esaminato l'articolo 9, comma 3, che prevede una copertura di 30 miliardi per il 1994 sulle disponibilità in conto residui in essere sul capitolo 3061 del soppresso Ministero della marina mercantile: a tal riguardo, non disponendosi ancora del rendiconto a livello di singolo capitolo, si dovrebbe avere certezza della sussistenza di tali residui.

La Commissione bilancio della Camera ha fornito un parere favorevole sul testo, con una serie di condizioni una delle quali non sembra essere stata rispettata. Si tratta in particolare della condizione relativa al ripristino del testo originale degli articoli 7 e 8, in quanto - secondo l'omologa Commissione dell'altro ramo del Parlamento - la versione modificata della Commissione di merito è passibile di incentivare una dilatazione dei disavanzi garantendo comunque una copertura. Su questo punto la Commissione è chiamata dunque ad esprimere una riflessione.

Quanto poi alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo base, a parte l'accennata questione della riformulazione degli articoli 7 e 8, non sembrano sussistere problemi quantitativi di copertura. Va però osservato con attenzione il comma 7-bis dell'articolo 3, che prevede l'inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali del personale delle Camere di commercio con decorrenza 16 ottobre 1984 sulla base delle corrispondenze stabilite per gli impiegati civili dello Stato.

Al riguardo, si può ricordare che le Camere di commercio sono state rese autonome dal punto di vista finanziario, godendo essenzialmente di entrate proprie. Con l'aiuto del Tesoro però va fissato se il grado dei trasferimenti statali eventualmente ancora in essere sia tale per cui l'emendamento comporti oneri direttamente a carico dei bilanci degli enti interessati e sostanzialmente a carico dei trasferimenti da parte del bilancio dello Stato.

Conclusivamente a parte le osservazioni a suo tempo svolte, si può aggiungere quella relativa all'articolo 9 comma 3. Andrebbe poi ripresa la condizione dalla Camera dei deputati relativamente agli articoli 7 e 8 e va assunta una decisione per quanto riguarda il comma 7-bis dell'articolo 3.

Sono pervenuti poi emendamenti, di cui quello 2.1 autorizza una spesa di 160 miliardi per il triennio 1994-1996 ai fini dell'acquisto per le Forze armate di elicotteri e di aerei per esigenze di mobilità tattica veloce.

L'emendamento non specifica su quale rubrica del fondo globale insiste la copertura e quindi al momento non si è in grado di indicare se quest'ultima sussista o meno. Allo stato quindi, se non vengono aggiunte specificazioni, data l'incertezza l'emendamento non potrebbe ottenere una pronunzia favorevole.

Se poi si opta per la copertura di cui al subemendamento 2.1/1, su capitolo ordinario, si ha la copertura di un anno per un onere triennale. Ugualmente quindi non sembra corretta la copertura.

Non presentano problemi gli altri emendamenti; in particolare, l'emendamento 2.3 sembra concernere solo un diverso utilizzo di fondi già presenti.

Il sottosegretario MONGIELLO conferma, per quanto concerne l'articolo 9, comma 3, la sussistenza degli indicati residui di bilancio, mentre per quanto riguarda l'articolo 3, comma 7-bis, esprime parere contrario. Sugli emendamenti 2.1 e 2.1/1 esprime parere contrario in quanto sia l'indicato accantonamento di fondo speciale, sia il proposto capitolo di spesa del Ministero della difesa utilizzati per la copertura dell'onere relativo all'acquisto di elicotteri ed aerei per le Forze armate e per quelle di polizia, risultano già totalmente impegnati. Egualmente parere contrario esprime sull'emendamento 3.1.

I senatori TAMPONI e CHERCHI chiedono che vengano quantificati gli oneri derivanti dal comma 7-bis dell'articolo 3.

Su proposta del presidente GRILLO, la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere contrario, per mancanza di copertura, sull'articolo 3, comma 7-bis, e condizionato al ripristino del testo del Governo degli articoli 7 e 8, nonchè contrario, sempre per mancanza di copertura, sugli emendamenti 2.1, 2.1/1, 7.3 e 7.4.

(494) Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 406, recante interventi straordinari di soccorso e di assistenza a soggetti provenienti dal Ruanda (Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 luglio.

Riferisce alla Sottocommissione il senatore ZACCAGNA, il quale ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo aveva dichiarato, in merito alle perplessità sollevate dal relatore circa la copertura finanziaria del provvedimento che insisteva sul capitolo 4239 del Ministero dell'interno, iscritto solo per memoria nel bilancio e variato nell'assestamento per soli 7 milioni, che lo stanziamento del capitolo indicato era stato integrato, per un importo sufficiente, con decreto ministeriale n. 157440 del 7 giugno 1994, riguardante il prelievo dal fondo di riserva per le spese impreviste. Pertanto si può considerare superata l'obiezione relativa alla capienza del capitolo in questione.

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole.

La seduta termina alle ore 17,05.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 20 luglio 1994, ore 18

Verifica dei poteri

Esame delle seguenti materie:

- Verifica delle elezioni della Regione Abruzzo.
- Verifica delle elezioni della regione Friuli-Venezia Giulia.
- Verifica delle elezioni della regione Sardegna.

*Insindacabilità ai sensi dell'articolo 68,
primo comma, della Costituzione*

Comunicazioni del Presidente.

COMMISSIONI 5ª e 6ª RIUNITE (5ª - Bilancio) (6ª - Finanze e Tesoro)

Mercoledì 20 luglio 1994, ore 9 e 16

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, recante norme per l'accelerazione delle procedure di di-

smissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni (568) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 20 luglio 1994, ore 16

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 1994, n. 381, recante istituzione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (426).
- Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 406, recante interventi straordinari di soccorso e di assistenza a soggetti provenienti dal Ruanda (494).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CORRAO. - Modifica dell'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana (330).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- PASQUINO ed altri. - Norme sul conflitto di interessi (278).
- Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 1994, n. 376, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali in materia di personale (429).
- BATTAGLIA. - Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, concernente l'istituzione di sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana (410).

In sede consultiva

Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 1994, n. 428, recante disposizioni in materia di trasporto ferroviario (528).
- SALVATO ed altri. - Istituzione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (101).
- ROVEDA. - Provvedimenti atti a contrastare la deindustrializzazione ed il decadimento industriale (157).
- MATTEJA. - Interventi a favore delle aree a declino industriale (166).
- BRUTTI ed altri. - Introduzione del voto limitato per l'elezione, da parte del Parlamento in seduta comune delle due Camere, dei componenti del Consiglio superiore della magistratura (318).

- Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 329, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport (354).
- PREVOSTO ed altri. - Riordinamento delle competenze dello Stato in materia di turismo e spettacolo (182).
- SMURAGLIA ed altri. - Norme per la tutela della dignità e libertà della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro (193).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 20 luglio 1994, ore 15,30

In sede referente

I. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 18 giugno 1994, n. 380, recante modificazioni delle leggi 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, e 26 novembre 1990, n. 353, concernente provvedimenti urgenti per il processo civile (425).
- PREIONI. - Proroga dei termini di entrata in vigore della legge 21 novembre 1991, n. 373, istitutiva del giudice di pace, e della legge 26 novembre 1990, n. 353, contenente provvedimenti urgenti per il processo civile (208).

II. Esame del disegno di legge:

- BRUTTI ed altri. - Riforma della professione forense (327).

DIFESA (4^a)

Mercoledì 20 luglio 1994, ore 9,30 e 14

ORE 9,30

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Programma di ammodernamento/rinnovamento dell'Aeronautica militare SMA - 2/94, relativo all'approntamento di un sistema di comando e controllo mobile (C2M).

Comunicazioni del Governo

Seguito del dibattito sulle comunicazioni rese dal Ministro della difesa, nella seduta del 30 giugno 1994, sugli indirizzi generali della politica del suo dicastero.

ORE 14

Procedure informative

Indagine conoscitiva sui problemi del settore della difesa, con particolare riferimento alla definizione del nuovo modello di difesa: audizione del Capo di stato maggiore della difesa e dei Capi di stato maggiore di Forza armata.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 20 luglio 1994, ore 9 e 16

ORE 9

Procedure informative

Interrogazioni.

ORE 16

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 23 giugno 1994, n. 404, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università (493).
-

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 20 luglio 1994, ore 8,30 e 15

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 1994, n. 428, recante disposizioni in materia di trasporto ferroviario (528).

II. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 378, recante modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, sulla nautica da diporto (431).

Comunicazioni del Governo

Seguito del dibattito sulle comunicazioni rese dal Ministro dei trasporti e della navigazione nella seduta del 30 giugno 1994.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 20 luglio 1994, ore 15

In sede consultiva

I. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 312, recante interventi urgenti a sostegno dell'economia (565) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, recante norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni (568) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- GIOVANELLI. - Norme sulle caratteristiche merceologiche dei carburanti e per incentivare la diffusione di veicoli e carburanti a un minore tasso di inquinamento ambientale. Norme in materia di sicurezza dei veicoli a motore (252).

II. Esame del seguente documento:

- ALÒ ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno del cosiddetto «caporalato» (*Doc. XXII, n. 1*)

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 20 luglio 1994, ore 9 e 15

In sede consultiva

Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 307, recante disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti d'imposta sui redditi e modalità per la determinazione dei tassi di interesse relativi ai rapporti di credito e debito dello Stato (557) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, recante norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni (568) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

- MARCHETTI ed altri. - Modifica ed integrazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, concernente la disciplina e la coltivazione delle risorse geotermiche (372).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del piano di ristrutturazione del comparto siderurgico (432-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 1994, n. 409, recante liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta (495).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Istituzione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (101).
- SALVATO e CARCARINO. - Soppressione dell'Ente autonomo «Mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel mondo» e costituzione dell'Azienda speciale denominata «Mostra Mediterranea» (124).
- GIOVANELLI. - Norme sulle caratteristiche merceologiche dei carburanti e per incentivare la diffusione di veicoli e carburanti a un mi-

nore tasso di inquinamento ambientale. Norme in materia di sicurezza dei veicoli a motore (252).

- CAVAZZUTI ed altri. - Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione dell'Agenzia di regolazione dei servizi di pubblica utilità (359) (*Fatto proprio dal Gruppo Progressisti-Federativo ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).

Comunicazione del Governo

- I. Comunicazioni del Ministro dell'università, della ricerca scientifica e tecnologica sugli indirizzi generali della politica del Dicastero, limitatamente alla ricerca applicata.
- II. Comunicazioni del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulle miniere del Sulcis e altre attività produttive della Sardegna.

Procedure informative

Interrogazioni.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 20 luglio 1994, ore 15,30

In sede referente

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
 - SMURAGLIA ed altri. - Norme per la tutela della dignità e libertà della persona che lavora, contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro (193).
- II. Seguito dell'esame del seguente documento:
 - ALÒ ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno del cosiddetto «caporalato» (*Doc. XXII, n. 1*).
- III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
 - DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE. - Norme in tema di democrazia, rappresentanza e rappresentatività sindacali (1).
 - SALVATO ed altri. - Norme per l'elezione del consiglio unitario delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro (104).
 - SMURAGLIA ed altri. - Norme in materia di rappresentanze sindacali unitarie, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali, di effica-

cia dei contratti collettivi di lavoro e principi in tema di democrazia industriale (328).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo in attuazione della delega di cui all'articolo 34 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori.

IGIENE E SANITÀ (12*)

Mercoledì 20 luglio 1994, ore 15,30

In sede referente

I. Esame dei disegni di legge:

- BETTONI BRANDANI ed altri. - Modificazioni alla legge 4 maggio 1990, n. 107, sulle trasfusioni di sangue (204).
- STEFANO ed altri. - Norme per consentire la trasfusione diretta (206).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BETTONI BRANDANI ed altri. - Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico (220).
- TORLONTANO ed altri. - Norme in materia di prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico (348).

III. Esame, ai sensi dell'articolo 162 del Regolamento, del seguente documento:

- MARTELLI ed altri. — Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle strutture sanitarie (Doc. XXII, n. 3).

Comunicazioni del Governo

Seguito del dibattito sulle comunicazioni del Ministro della sanità, rese nelle sedute del 22 giugno e del 6 luglio.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 20 luglio 1994, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 398, recante misure urgenti in materia di dighe (445).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, recante disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993 (524) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

II. Esame del disegno di legge:

- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 327, recante interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari dei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia, nonché disposizioni relative ai rischi di incidenti rilevanti (586) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

Comunicazioni del Governo

Seguito del dibattito sulle comunicazioni che il Ministro dell'ambiente ha tenuto nella seduta del 5 luglio 1994.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Mercoledì 20 luglio 1994, ore 15

Indagine conoscitiva sullo stato della RAI nel quadro del sistema radiotelevisivo:

- Audizione del Presidente della «FININVEST».
-

**COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato**

Mercoledì 20 luglio 1994, ore 15,30

Elezione Ufficio di Presidenza.

